

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 29 aprile 2002

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0685081

## COMUNITÀ EUROPEE

### SOMMARIO

#### REGOLAMENTI

<u>Regolamento n. 312/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari del Giappone e della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento in relazione alle importazioni di microfloppy da 3,5 pollici originari di Taiwan</u> .....	Pag.	7
Regolamento n. 313/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofruttili .....	»	21
<u>Regolamento n. 314/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero</u> .....	»	23
<u>Regolamento n. 315/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, relativo al rilevamento dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità</u> .....	»	30
Regolamento n. 316/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato .....	»	32
Regolamento n. 317/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento n. 1484/95 .....	»	34
Regolamento n. 318/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova .....	»	36

Regolamento n. 319/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame .....	Pag.	38
Regolamento n. 320/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina .....	»	40
Regolamento n. 321/2002 della Commissione, del 20 febbraio 2002, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato .....	»	42

*Pubblicati nel n. L 50 del 21 febbraio 2002*

<u>Regolamento n. 322/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che modifica il regolamento n. 772/1999 che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia .....</u>	»	43
Regolamento n. 323/2002 della Commissione, del 21 febbraio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	»	49
Regolamento n. 324/2002 della Commissione, del 21 febbraio 2002, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento n. 1430/2001 .....	»	51
Regolamento n. 325/2002 della Commissione, del 21 febbraio 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero .....	»	52
Regolamento n. 326/2002 della Commissione, del 21 febbraio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali .....	»	54
<u>Regolamento n. 327/2002 della Commissione, del 21 febbraio 2002, che modifica il regolamento n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento n. 1251/1999 del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi .....</u>	»	56
Regolamento n. 328/2002 della Commissione, del 21 febbraio 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 943/2001 .....	»	65
Regolamento n. 329/2002 della Commissione, del 21 febbraio 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 1005/2001 .....	»	66
Regolamento n. 330/2002 della Commissione, del 21 febbraio 2002, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 9/2002 .....	»	67
Regolamento n. 331/2002 della Commissione, del 21 febbraio 2002, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 30/2002 .....	»	68

*Pubblicati nel n. L 51 del 22 febbraio 2002*

<u>Regolamento n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri .....</u>	»	69
<u>Regolamento n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio .....</u>	»	72
<u>Regolamento n. 334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che modifica il regolamento n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti .....</u>	»	75

Regolamento n. 335/2002 della Commissione, del 22 febbraio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	Pag. 77
<u>Regolamento n. 336/2002 della Commissione, del 22 febbraio 2002, che modifica il regolamento n. 805/1999 che fissa talune misure d'applicazione del regolamento n. 718/1999 del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile .....</u>	» 79
Regolamento n. 337/2002 della Commissione, del 22 febbraio 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento n. 2007/2001 .....	» 81
Regolamento n. 338/2002 della Commissione, del 22 febbraio 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa nell'ambito della gara indetta dal regolamento n. 2008/2001 .....	» 82
Regolamento n. 339/2002 della Commissione, del 22 febbraio 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento n. 2009/2001 .....	» 83
Regolamento n. 340/2002 della Commissione, del 22 febbraio 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento n. 2010/2001 .....	» 84
Regolamento n. 341/2002 della Commissione, del 22 febbraio 2002, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 2011/2001 .....	» 85
Regolamento n. 342/2002 della Commissione, del 22 febbraio 2002, che modifica il regolamento n. 713/2001 relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento n. 690/2001 .....	» 86
<i>Pubblicati nel n. L 53 del 23 febbraio 2002</i>	
Regolamento n. 343/2002 della Commissione, del 25 febbraio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	» 88
Regolamento n. 344/2002 della Commissione, del 25 febbraio 2002, relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare .....	» 90
<u>Regolamento n. 345/2002 della Commissione, del 25 febbraio 2002, che modifica il regolamento n. 2461/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento n. 1251/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale .....</u>	» 97
<u>Regolamento n. 346/2002 della Commissione, del 25 febbraio 2002, recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Italia .....</u>	» 99

<u>Regolamento n. 347/2002 della Commissione, del 25 febbraio 2002, recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Francia</u> .....	Pag. 101
<u>Regolamento n. 348/2002 della Commissione, del 25 febbraio 2002, recante deroga al regolamento n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nonché al regolamento n. 800/1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli</u> .....	» 103
<u>Regolamento n. 349/2002 della Commissione, del 25 febbraio 2002, che modifica il regolamento n. 896/2001 recante modalità di applicazione del regolamento n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità</u> .....	» 104
<u>Regolamento n. 350/2002 della Commissione, del 25 febbraio 2002, che modifica il regolamento n. 1092/2001, in particolare per quanto concerne la campagna di commercializzazione dei limoni consegnati all'industria di trasformazione</u> .....	» 107
<u>Regolamento n. 351/2002 della Commissione, del 25 febbraio 2002, che modifica il regolamento n. 3605/93 del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti al SEC 95</u> .....	» 110
<u>Regolamento n. 352/2002 della Commissione, del 25 febbraio 2002, recante modificazione del regolamento n. 1121/2001 che fissa i coefficienti di adattamento applicabili al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane</u> .....	» 111
<u>Regolamento n. 353/2002 della Commissione, del 25 febbraio 2002, che fissa di taluni quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli all'importazione di banane nella Comunità per il secondo trimestre del 2002, nel quadro dei contingenti tariffari</u> .....	» 112
<u>Regolamento n. 354/2002 della Commissione, del 25 febbraio 2002, recante modificazione del regolamento n. 2228/2001 che fissa le percentuali di riduzione applicabili nel 2002 alle domande di assegnazione degli operatori non tradizionali nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane</u> .....	» 114
<u>Regolamento n. 355/2002 della Commissione, del 25 febbraio 2002, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve</u> .....	» 115
<i>Publicati nel n. L 55 del 26 febbraio 2002</i>	
<u>Regolamento n. 356/2002 della Commissione, del 26 febbraio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli</u> .....	» 116
<u>Regolamento n. 357/2002 della Commissione, del 26 febbraio 2002, relativo al rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero e le miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM e CE/PTOM</u> .....	» 118
<u>Regolamento n. 358/2002 della Commissione, del 26 febbraio 2002, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia, e che accetta un impegno offerto da un produttore esportatore slovacco</u> .....	» 119

*Publicati nel n. L 56 del 27 febbraio 2002*

<u>Regolamento n. 359/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che modifica il regolamento n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda l'uso del SEC 95 ai fini della determinazione del contributo degli Stati membri alla risorsa propria basata sull'IVA ..</u>	Pag. 134
Regolamento n. 360/2002 della Commissione, del 27 febbraio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	» 136
<u>Regolamento n. 361/2002 della Commissione, del 27 febbraio 2002, che modifica il regolamento n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata .....</u>	» 138
<u>Regolamento n. 362/2002 della Commissione, del 27 febbraio 2002, che modifica per la nona volta il regolamento n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento n. 337/2000 .....</u>	» 139
<u>Regolamento n. 363/2002 della Commissione, del 27 febbraio 2002, che modifica il regolamento n. 1608/2000 che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo .....</u>	» 140
<u>Regolamento n. 364/2002 della Commissione, del 26 febbraio 2002, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili .....</u>	» 141
Regolamento n. 365/2002 della Commissione, del 27 febbraio 2002, relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso con origine cumulata ACP/PTOM per le domande presentate in applicazione del regolamento n. 2603/97 nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di febbraio 2002 .....	» 145
Regolamento n. 366/2002 della Commissione, del 27 febbraio 2002, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso .....	» 147
Regolamento n. 367/2002 della Commissione, del 27 febbraio 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva .....	» 150

*Publicati nel n. L 58 del 28 febbraio 2002*

## DIRETTIVE

<u>Direttiva 2002/17/CE della Commissione, del 21 febbraio 2002, recante modifica della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari .....</u>	Pag. 152
--	----------

*Publicata nel n. L 58 del 28 febbraio 2002*

<u>Direttiva 2002/18/CE della Commissione, del 22 febbraio 2002, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l'iscrizione della sostanza attiva isoproturon .....</u>	Pag. 158
---	----------

*Publicata nel n. L 55 del 26 febbraio 2002*

**RETTIFICHE**

Rettifica del regolamento n. 174/2002 della Commissione, del 30 gennaio 2002, che modifica il regolamento n. 2603/97 recante modalità d'applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (*GU L 30 del 31.1. 2002*) ..... Pag. 162

*Pubblicata nel n. L 38 dell'8 febbraio 2002*

**AVVERTENZA**

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».*

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 312/2002 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2002

**che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari del Giappone e della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento in relazione alle importazioni di microfloppy da 3,5 pollici originari di Taiwan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

### A. PROCEDURA

#### 1. Precedenti inchieste relative al Giappone, a Taiwan e alla Repubblica popolare cinese

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 2861/93 <sup>(2)</sup>, il Consiglio ha istituito misure antidumping definitive sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari del Giappone, di Taiwan e della Repubblica popolare cinese.

#### 2. Inchieste collegate

- (2) Dazi antidumping definitivi sono stati imposti anche sulle importazioni di microfloppy da 3,5 pollici originari di Hong Kong e della Repubblica di Corea <sup>(3)</sup> e dell'Indonesia <sup>(4)</sup>.

Le misure relative a Hong Kong e alla Repubblica di Corea sono oggetto di un riesame avviato nel settembre 1999 <sup>(5)</sup>.

- (3) Le misure relative alla Malaysia, al Messico e agli Stati Uniti sono scadute il 14 aprile 2001 <sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 262 del 21.10.1993, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/1999 (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 2199/94 (GU L 236 del 10.9.1994, pag. 2). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/1999 (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1821/98 (GU L 236 del 22.8.1998, p. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/1999.

<sup>(5)</sup> GU C 256 del 9.9.1999, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU C 111 del 12.4.2001, pag. 9.

### 3. Domanda di riesame

- (4) Dopo la pubblicazione dell'avviso di imminente scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di microfloppy da 3,5 pollici originari del Giappone, di Taiwan e della Repubblica popolare cinese <sup>(7)</sup>, nel luglio 1998 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio («regolamento di base»).

La domanda è stata presentata dal comitato dei produttori europei di dischetti (Diskma) per conto di produttori la cui produzione complessiva rappresenta una porzione maggioritaria della produzione comunitaria totale del prodotto in questione.

- (5) A sostegno della domanda si affermava che la scadenza delle misure implicava il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria comunitaria. Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame, la Commissione ha avviato tale riesame <sup>(8)</sup> a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

### 4. Inchiesta

- (6) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura dell'inchiesta i cinque produttori comunitari che sostenevano la domanda, i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori, e ha dato alle parti interessate la possibilità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di chiedere un'audizione.

- (7) Essa ha inoltre inviato questionari alle parti notoriamente interessate. Hanno interamente compilato il questionario due produttori comunitari, un produttore esportatore taiwanese e un produttore cinese, nonché l'esportatore di Hong Kong e l'importatore del Regno Unito collegati a tale produttore.

- (8) Questionari sono stati inviati anche a molti operatori economici che si riteneva fossero o rappresentassero acquirenti e importatori comunitari di microfloppy da 3,5 pollici.

<sup>(7)</sup> GU C 123 del 22.4.1998, pag. 5.

<sup>(8)</sup> GU C 322 del 21.10.1998, pag. 4.

- (9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se vi fosse o meno il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio e se il mantenimento delle misure non fosse contrario all'interesse della Comunità.

Sono state effettuate visite di verifica presso le seguenti società:

#### Produttori esportatori

- a) Produttori esportatori di Taiwan:

CIS Technology Inc., Taipei Hsien, Taiwan.

- b) Produttori esportatori della Repubblica popolare cinese/Hong Kong:

Hanny Zhuhai Ltd, Kowloon, Hong Kong (related exporter of the producer Hanny Magnetics (Zhuhai) Ltd., Guangdong Province, Repubblica popolare cinese)

e importatore collegato Memtek Products Europe Ltd, Harmondsworth, RU.

#### Produttori comunitari

Computer Support Italcad s.r.l., Milano, Italia;

Sentinel NV, Bodem, Belgio.

- (10) L'inchiesta relativa al rischio del persistere o della reiterazione del dumping ha riguardato il periodo dal 1° ottobre 1997 al 30 settembre 1998 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'esame della situazione del mercato comunitario dei microfloppe da 3,5 pollici ha riguardato il periodo dal 1994 alla fine del PI («periodo analizzato»).

- (11) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure vigenti per il Giappone e la Repubblica popolare cinese e la chiusura del procedimento per Taiwan. Dopo tale comunicazione la Commissione ha ricevuto osservazioni da due parti interessate. Tali osservazioni sono state esaminate e, ove opportuno, le risultanze sono state debitamente modificate.

## B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

### 1. Prodotto in esame

- (12) Il prodotto in esame è costituito dai microfloppe da 3,5 pollici utilizzati per registrare e memorizzare informazioni digitali codificate, classificabili al codice NC ex 8523 20 90, ad eccezione dei microfloppe da 3,5 pollici che utilizzano la tecnologia di tracciatura servoassistita (tracking servoassistito) a lettura ottica continua o la tecnologia di tracciatura servoassistita (tracking

servoassistito) dei settori magnetici, con capacità di memoria pari o superiore a 120 MB.

- (13) I microfloppe da 3,5 pollici in questione sono disponibili in vari tipi, diversi tra loro per fattori quali, tra l'altro, capacità di memoria, formattazione, grado di certificazione (misura usata per verificare le prestazioni del microfloppe) e modo di commercializzazione, ossia come prodotti di marca (venduti di solito in pacchetti di dieci) o sfusi. Pur esistendo vari tipi di microfloppe da 3,5 pollici, non vi sono tra loro differenze significative a livello di caratteristiche fisiche e tecnologie di base e vi è tra tutti un alto grado di intercambiabilità.

Su tale base, i microfloppe da 3,5 pollici come definiti sopra vanno considerati un unico prodotto.

## 2. Prodotto simile

- (14) I vari tipi di microfloppe da 3,5 pollici quali definiti sopra, prodotti e venduti nella Comunità o prodotti nei paesi interessati ed esportati nella Comunità, utilizzano la stessa tecnologia di base, sono simili a livello di caratteristiche fisiche e tecnologia di base e sono altamente intercambiabili. Essi devono quindi essere tutti considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

## C. RISCHIO DEL PERSISTERE DEL DUMPING

### 1. Osservazioni preliminari

- (15) Occorre notare che le importazioni provenienti dai paesi interessati durante il PI rappresentano soltanto una frazione dei quantitativi esportati durante il PI iniziale (1° aprile 1990-31 marzo 1991), ossia il 10 % circa per la Repubblica popolare cinese e Taiwan e meno dell'1 % per il Giappone.

### 2. Giappone

- (16) Tre delle cinque società menzionate nella domanda di riesame hanno affermato che non producevano più il prodotto in questione o non lo vendevano più nella Comunità. Le altre due società non hanno compilato il questionario della Commissione ed è stato quindi impossibile stabilire in base ai loro dati individuali se essere operassero o meno in dumping. Pertanto, per non premiare l'omessa collaborazione, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base le conclusioni per il Giappone sono state elaborate in base ai dati disponibili, ossia, nella fattispecie, gli elementi di prova forniti dal denunziante. Occorre notare che i dati contenuti nella domanda di riesame erano i migliori dati disponibili. Non era possibile usare i dati Eurostat per calcolare il dumping in quanto il prodotto in questione copre

soltanto una parte del codice NC. Nella domanda di riesame, il margine di dumping è stato stabilito in base al confronto tra i valori normali costruiti (costo di produzione maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti) e i prezzi all'esportazione costruiti (prezzi di vendita ai primi acquirenti indipendenti, adeguati per tener conto dei costi e degli utili degli importatori). Su tale base, e senza nessuna detrazione per i dazi antidumping, il margine di dumping risultava compreso tra il 5 % e il 10 %.

### 3. Taiwan

- (17) Occorre notare che una sola società di Taiwan ha compilato il questionario. Tale società, da sola, rappresentava praticamente la totalità delle esportazioni del prodotto in questione verso la Comunità effettuate nel PI, pari a quasi tre milioni di unità. Dopo il periodo dell'inchiesta si sono verificati eventi di cui si è dovuto tener conto. In effetti, nel corso dell'inchiesta la società ha cessato di produrre microfloppe da 3,5 pollici chiudendo il suo reparto di supporti di memorizzazione. Questa circostanza è stata considerata chiara, ovvia, durevole e non passibile di manipolazioni e non è la conseguenza di un'azione deliberata delle parti interessate. Poiché la società che ha cooperato all'inchiesta e che era all'origine praticamente di tutte le esportazioni di microfloppe da 3,5 pollici nella Comunità durante il PI ha cessato di fabbricare il prodotto in esame, si è ritenuto che qualsiasi valutazione di un eventuale persistere del dumping durante il periodo dell'inchiesta fosse ormai priva di oggetto.

### 4. Repubblica popolare cinese

#### a) Osservazione generale

- (18) Ha compilato il questionario una società della Repubblica popolare cinese. Tale società, da sola, rappresentava praticamente la totalità delle esportazioni del prodotto in questione verso la Comunità effettuate nel PI, pari a quasi due milioni di unità.

#### b) Valore normale

- (19) Come nell'inchiesta iniziale, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base è stato proposto di utilizzare Taiwan come paese terzo ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni in merito a questa scelta. L'unico produttore della Repubblica popolare cinese che ha collaborato ha contestato la necessità di scegliere un paese analogo. La società ha sostenuto che il valore normale si sarebbe piuttosto dovuto calcolare in base ai suoi costi di produzione nella Repubblica popolare cinese, in quanto essa soddisfaceva tutti i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

Tale richiesta non ha potuto essere accolta, poiché in caso di riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base le misure possono essere lasciate in vigore o abrogate, ma non modificate. Si rinvia in proposito anche alle risultanze relative al rischio di reiterazione del dumping. La società è stata informata che avrebbe potuto chiedere lo status di società operante in condizioni di economia di mercato nel quadro di una domanda di riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Essa tuttavia ha rifiutato di procedere in tal senso.

- (20) Non essendo stato proposto nessun paese analogo alternativo, la Commissione ha deciso di utilizzare Taiwan ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Inoltre, Taiwan era stata considerata un mercato ragionevolmente appropriato già al tempo dell'inchiesta iniziale.
- (21) Per tutti i tipi di microfloppe da 3,5 pollici, tranne uno, esportati dal produttore esportatore cinese che ha collaborato, il valore normale è stato calcolato in base ai prezzi delle vendite rappresentative effettuate verso acquirenti indipendenti sul mercato interno.

Per il tipo di microfloppe da 3,5 pollici per il quale non si sono rilevate vendite comparabili sul mercato interno del paese analogo, il valore normale ha dovuto essere costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. Il valore normale costruito è stato calcolato in base al costo di produzione di un tipo equivalente fabbricato dal produttore esportatore taiwanese che ha collaborato, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti.

#### c) Prezzo all'esportazione

- (22) Poiché le esportazioni erano destinate a un importatore collegato nella Comunità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base i prezzi all'esportazione sono stati costruiti in base al prezzo al quale il prodotto in questione è stato rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente della Comunità. Per stabilire un prezzo all'esportazione attendibile si sono applicati adeguamenti per i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita - in particolare costi di trasporto, assicurazione, movimentazione e costi accessori sostenuti nella Comunità e dazi doganali — e per i profitti. Sono state inoltre detratte le spese generali, amministrative e di vendita sostenute dall'importatore collegato per il prodotto in questione e si è tenuto conto di un adeguato margine di profitto. Visto che la contabilità dell'importatore collegato non rifletteva i costi finanziari relativi al commercio dei microfloppe da 3,5 pollici, tali costi sono stati calcolati in percentuale del prezzo di vendita finale del prodotto in questione e debitamente dettratti. Un ulteriore adeguamento è stato applicato per le spese di vendita e di commercializzazione sostenute da una consociata dell'importatore collegato coinvolta nella vendita del prodotto in questione nella Comunità.

d) *Confronto*

- (23) I valori normali sono stati confrontati con i prezzi all'esportazione per ciascun tipo di prodotto. A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze inerenti ai fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, influivano sui prezzi e sulla loro comparabilità, in particolare caratteristiche fisiche, sconti, spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e spese accessorie sostenute fuori della Comunità e costi di imballaggio. L'adeguamento per le caratteristiche fisiche rifletteva il fatto che alcuni tipi di microfloppe da 3,5 pollici venduti dal produttore esportatore cinese erano formattati, mentre i tipi simili venduti sui mercati taiwanesi non lo erano.

e) *Margine di dumping*

- (24) Si è constatato che l'andamento dei prezzi all'esportazione variava in misura significativa da una regione all'altra: in uno Stato membro i prezzi delle vendite ai clienti indipendenti, pari a quasi metà del totale, erano costantemente più elevati che in tutti gli altri Stati membri. Dato che in tale contesto il calcolo del margine di dumping in base alle medie non avrebbe rispecchiato l'intera entità del dumping, si è ritenuto opportuno confrontare la media ponderata del valore normale per tipo con i prezzi delle singole operazioni di esportazione verso la Comunità, a norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.
- (25) Dal confronto è risultato un margine di dumping, inteso come importo di cui il valore normale supera il prezzo all'esportazione, espresso in percentuale del prezzo all'importazione cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, compreso tra il 5 % e il 10 %.

5. **Conclusioni**

- (26) Dalle risultanze sopra riportate si deduce il persistere del dumping nelle importazioni di microfloppe da 3,5 pollici originarie del Giappone e della Repubblica popolare cinese, anche se il volume delle importazioni in base al quale si è giunti a tale conclusione è limitato. Nel caso delle importazioni da Taiwan il dumping non persiste.

D. **RISCHIO DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING**1. **Importazioni dal Giappone e dalla Repubblica popolare cinese**

- (27) Le importazioni dal Giappone e dalla Repubblica popolare cinese effettuate durante il periodo oggetto dell'inchiesta iniziale ammontavano a circa 130 milioni di unità e rappresentavano cumulativamente il 30 % circa del consumo comunitario apparente. Le importazioni

originarie del Giappone rappresentavano i tre quarti circa delle importazioni totali da questi due paesi.

- (28) Dopo l'imposizione di misure nel 1993, le importazioni dai paesi sopracitati sono bruscamente diminuite. Già nel 1995 erano complessivamente pari a circa 10 milioni di unità. Alla luce delle conclusioni relative al persistere del dumping per quanto riguarda le importazioni dal Giappone e dalla Repubblica popolare cinese, si è ritenuto appropriato esaminare anche il rischio di reiterazione del dumping, ossia di un aumento dei quantitativi importati a prezzi di dumping da questi due paesi.

2. **Capacità produttive non utilizzate in Giappone e nella Repubblica popolare cinese**

- (29) Due delle tre società giapponesi che si sono manifestate hanno dichiarato che non producevano più il prodotto in questione. La terza società giapponese, che durante il PI fabbricava tale prodotto ma non lo esportava verso la Comunità, ha sostenuto di non avere capacità produttive non utilizzate. Le altre due società menzionate nella domanda non hanno risposto affatto al questionario. Si è presupposto pertanto che dispongano di capacità di produzione non utilizzate da sfruttare.
- (30) Quanto all'unico produttore esportatore cinese che ha collaborato, tra il 1995 e il PI la sua produzione è diminuita quasi del 50 %. Vi sono tuttavia prove dell'esistenza di consistenti capacità produttive non utilizzate.

3. **Prezzi praticati dai produttori esportatori giapponesi e cinesi sui mercati di paesi terzi**

- (31) Durante il PI l'unico produttore esportatore cinese che ha collaborato ha effettuato le sue vendite nei paesi non comunitari a prezzi mediamente alquanto inferiori a quelli delle sue vendite sul mercato comunitario. Nessun produttore esportatore giapponese ha fornito informazioni su questo punto.

4. **Probabile effetto della scadenza delle misure nei confronti del Giappone e della Repubblica popolare cinese**

- (32) Come indicato sopra, il calcolo del dumping è stato basato su volumi di esportazione nella Comunità relativamente modesti. È ragionevole ipotizzare che lo scadere delle misure determinerà una riduzione dei prezzi dei microfloppe giapponesi e cinesi venduti agli acquirenti finali con il risultato di un probabile aumento dei quantitativi.

- (33) La collaborazione del Giappone è stata scarsa sia nell'inchiesta iniziale che nel presente riesame svolto in previsione della scadenza. Come indicato al considerando 16, due società contattate non hanno risposto affatto al questionario, pur essendo ancora operanti sul mercato dei microfloppey da 3,5 pollici. In tale contesto si è concluso, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, che probabilmente esistono capacità produttive non utilizzate, che potrebbero essere sfruttate qualora le misure antidumping venissero lasciate scadere. In queste circostanze è probabile che vengano effettuate consistenti esportazioni a prezzi di dumping.
- (34) Poiché la Repubblica popolare cinese ha sostanziali capacità produttive non utilizzate e dato che durante il PI i prezzi all'esportazione verso i paesi non comunitari erano mediamente alquanto inferiori a quelli delle esportazioni verso il mercato comunitario, probabilmente, qualora le misure fossero abrogate, una parte sostanziale della produzione attualmente venduta sul mercato interno o esportata verso paesi non comunitari verrebbe nuovamente indirizzata verso il mercato comunitario a prezzi di dumping.

#### 5. Probabile effetto della scadenza delle misure nei confronti di Taiwan

- (35) Poiché l'unica società che ha effettuato praticamente tutte le esportazioni del prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta ha cessato di fabbricare i microfloppey da 3,5 pollici, non sussiste più alcun rischio di reiterazione del dumping da parte di tale società.
- (36) L'industria comunitaria ha asserito che altri due produttori taiwanesi di microfloppey continuano ad operare nel settore e che, se le misure relative a Taiwan saranno revocate, queste due società, che non hanno collaborato all'inchiesta, esporteranno grandi quantitativi di microfloppey da 3,5 pollici a prezzi di dumping.
- (37) L'obiezione è stata respinta non essendo mai stati individuati elementi che dimostrassero che queste due società abbiano esportato microfloppey da 3,5 pollici nella Comunità nel periodo dell'inchiesta o in altre epoche recenti. Poiché si può considerare che negli ultimi tempi le esportazioni da Taiwan nella Comunità siano state effettuate esclusivamente dal produttore che ha collaborato, il quale ha cessato di produrre il prodotto in esame, si possono considerare cessate anche le pratiche di dumping relative ai microfloppey da 3,5 pollici. Inoltre, la maggiore delle due società cui fa riferimento l'industria comunitaria ha costituito nella Comunità una sua controllata al 100 % che produce microfloppey da 3,5

pollici e non ha pertanto motivo di riprendere le esportazioni del prodotto in esame nella Comunità.

#### 6. Conclusioni

- (38) Dall'inchiesta è risultato che le esportazioni dal Giappone e dalla Repubblica popolare cinese sono ancora effettuate a prezzi di dumping. Non sono emersi motivi per i quali la situazione dovrebbe cambiare se le misure fossero abrogate. Inoltre, il volume delle importazioni in dumping, attualmente trascurabile, probabilmente aumenterebbe in misura significativa, poiché l'abrogazione delle misure e l'esistenza di sostanziali capacità produttive non utilizzate determinerebbe probabilmente una diminuzione dei prezzi di rivendita e un aumento dei volumi delle vendite e delle quote di mercato. Si è concluso pertanto che, se le misure fossero abrogate, le importazioni originarie del Giappone e della Repubblica popolare cinese continuerebbero ad essere effettuate a prezzi di dumping e, probabilmente, il volume delle importazioni in dumping aumenterebbe fino a raggiungere quantitativi considerevoli.
- (39) Per quanto riguarda Taiwan, in assenza di esportazioni in dumping, la semplice esistenza di altri due produttori del prodotto in esame non è giudicata sufficiente a presumere che tali produttori inizieranno ad esportare nella Comunità a prezzi di dumping. Si è concluso pertanto che non sussistono attualmente gravi rischi di reiterazione del dumping da parte dei produttori di Taiwan.

#### E. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

- (40) Nella Comunità i microfloppey da 3,5 pollici sono fabbricati da:
- due produttori comunitari che hanno collaborato pienamente con la Commissione durante l'inchiesta,
  - altri tre produttori, che hanno sostenuto la domanda,
  - altri operatori economici collegati ad esportatori giapponesi, taiwanesi e cinesi.
- (41) Come nei procedimenti precedenti, si è ritenuto che la valutazione della situazione dell'industria comunitaria sarebbe risultata distorta se i produttori comunitari collegati ai produttori dei paesi interessati dai procedimenti precedenti a carico dei quali erano emerse pratiche di dumping sul prodotto in questione, con un conseguente pregiudizio grave per il richiedente, non fossero stati esclusi dalla definizione della «produzione comunitaria». Pertanto, la produzione degli operatori economici collegati ai produttori dei paesi interessati è stata esclusa dalla definizione della «produzione comunitaria».

- (42) La produzione dei due produttori comunitari che hanno collaborato e degli altri tre produttori che hanno sostenuto la domanda costituisce pertanto la produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base.
- (43) Nel corso del procedimento il produttore esportatore cinese ha inviato osservazioni nelle quali sosteneva che i prodotti fabbricati dai due produttori comunitari che hanno collaborato non soddisfacevano alle norme di origine della Comunità, contemplate all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(1)</sup> e ulteriormente definite nelle disposizioni del regolamento (CE) n. 12/97 <sup>(2)</sup>, e non potevano pertanto essere inclusi nella produzione comunitaria.
- (44) L'argomento è stato respinto poiché l'inchiesta ha rivelato che i microfloppe da 3,5 pollici delle due società comunitarie in questione sono fabbricati principalmente a partire da componenti provenienti dalla Comunità. Inoltre, le società aggiungono un valore sostanziale al prodotto durante il processo di fabbricazione, le loro sedi centrali e i loro centri di ricerca e sviluppo sono situati nella Comunità e i microfloppe da 3,5 pollici da esse prodotti hanno un'origine comunitaria ai sensi del codice doganale della Comunità.
- (45) In considerazione di quanto precede e del fatto che i produttori comunitari che hanno collaborato rappresentano una quota maggioritaria, nella fattispecie più del 75 %, della produzione comunitaria, si ritiene che tali produttori costituiscano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base. Essi sono pertanto denominati in appresso l'«industria comunitaria».

#### F. IL MERCATO COMUNITARIO DEI MICROFLOPPY DA 3,5 POLLICI

##### 1. Osservazione generale

- (46) Il mercato dei microfloppe da 3,5 pollici è un mercato maturo, caratterizzato attualmente da una flessione della domanda. Altri prodotti come i dischi Zip™, altri microfloppe ad alta capacità come gli HiFD e i supporti di memorizzazione magneto-ottici, nonché i supporti ottici come i CD-R, stanno progressivamente occupando il mercato detenuto dai microfloppe da 3,5 pollici. Tuttavia, data la considerevole base installata di PC con lettori per microfloppe da 3,5 pollici, è chiaro che conti-

nuerà ad esservi un fabbisogno di questi microfloppe nella Comunità. Recenti studi di mercato indicano inoltre che la maggior parte dei fabbricanti di PC continuano ad incorporare lettori per microfloppe da 3,5 pollici nella configurazione di base dei loro apparecchi. Si stima che entro il 2002 vi saranno nella Comunità 38 milioni di lettori di microfloppe da 3,5 pollici. Il mercato comunitario di microfloppe resterà pertanto di notevoli dimensioni.

##### 2. Consumo di microfloppe da 3,5 pollici sul mercato comunitario

- (47) Le cifre relative al consumo comunitario sono basate sui dati contenuti nella domanda, sulle cifre, verificate, fornite dall'industria comunitaria per le vendite e la produzione e sui dati Eurostat per i volumi di importazione. Questi dati hanno consentito un'adeguata valutazione del consumo del prodotto in questione nella Comunità.

Su tale base, nel periodo analizzato il consumo comunitario totale, in milioni di unità, è sceso da 1 400 nel 1994 a 1 300 nel 1995, 1 100 nel 1996, 1 000 nel 1997 e 900 nel PI, con un calo complessivo del 36 %.

##### 3. Importazioni dai paesi interessati

###### a) Osservazione generale

- (48) Per quanto riguarda Taiwan, alla luce della conclusione che non vi è il rischio del persistere o di una reiterazione del dumping in futuro, non si è proceduto all'esame del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio in relazione alle importazioni originarie di questo paese.

###### b) Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dal Giappone e dalla Repubblica popolare cinese

- (49) Poiché i produttori esportatori interessati non hanno collaborato, per fare una stima dei quantitativi importati ci si è serviti dei dati Eurostat. Come indicato sopra, solo una parte del prodotto in esame è classificabile ad un codice NC e si è dovuti ricorrere ad una stima basata su informazioni dettagliate delle dogane.
- (50) Il volume delle importazioni dal Giappone e dalla Repubblica popolare cinese è fortemente diminuito per tutto il periodo analizzato, passando da 11 milioni di unità nel 1995 a 2,6 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta. La quota di mercato totale di entrambe queste due importazioni è scesa dallo 0,8 % nel 1995 allo 0,3 % nel PI.

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 9 del 13.1.1997, pag. 1.

Importazioni nella Comunità (milioni di unità)	1995	1996	1997	PI
Importazioni dal Giappone	4,86	1,695	1,390	0,655
Quota di mercato del Giappone	0,37 %	0,15 %	0,14 %	0,07 %
Importazioni dalla Repubblica popolare cinese	6,090	2,065	5,835	1,915
Quota di mercato della Repubblica popolare cinese	0,47 %	0,19 %	0,58 %	0,22 %
Importazioni totali dal Giappone e dalla Repubblica popolare cinese	10,95	3,76	7,225	2,570
Indice 1995 = 100	100	34	66	23
Quota di mercato totale del Giappone e della Repubblica popolare cinese.	0,84 %	0,34 %	0,72 %	0,29 %

c) *Importazioni dichiarate come originarie di Macao*

- (51) Va notato che nel 1995 200 milioni di unità del prodotto in esame sono state importate nella Comunità come originarie di Macao. Tuttavia, questo commercio è cessato durante il 1996 in seguito ad un'inchiesta dei servizi antifrode della Commissione nella quale si è accertato che i microfloppey in questione erano di origine cinese o taiwanese. Su queste importazioni sono pertanto stati percepiti dazi antidumping retroattivi <sup>(1)</sup>.

#### 4. Andamento dei prezzi dei produttori esportatori

- (52) La seguente tabella illustra l'andamento dei prezzi delle importazioni di microfloppey da 3,5 pollici dalla Repubblica popolare cinese.

<i>(ECU per unità)</i>				
Prezzo medio delle importazioni	1995	1996	1997	PI
Importazioni dalla Repubblica popolare cinese	0,330	0,135	0,119	0,146

Fonte: Eurostat.

- (53) Il confronto dei prezzi delle importazioni in dumping originarie della Repubblica popolare cinese è stato effettuato comparando i loro prezzi cif determinati come indicato al considerando 23 con la media ponderata dei prezzi franco fabbrica dell'industria comunitaria. Il confronto è stato fatto per ogni tipo di prodotto importato (ad alta densità, a densità doppia, sfusi o in pacchetto, grado di certificazione, formattati o non formattati). Dal confronto è emerso, a livello di medie ponderate, che i prezzi delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese erano inferiori di più del 20 % a quelli dei prodotti venduti dall'industria comunitaria durante il PI.
- (54) Per quanto riguarda il Giappone, poiché nessun produttore esportatore giapponese ha collaborato alla presente inchiesta, gli unici prezzi disponibili sono quelli di Eurostat o i prezzi citati nella domanda di riesame. Il livello dei prezzi ricavati da Eurostat sembra molto elevato rispetto alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese (0,718 ECU/unità). Va tuttavia ricordato che i prezzi indicati da Eurostat si riferiscono ad un gruppo di prodotti che comprende microfloppey più cari ad alta memorizzazione, che sono stati esclusi dal campo di applicazione delle misure in seguito ad un riesame conclusosi nel 1999. Non è stato pertanto possibile procedere ad un confronto significativo a partire da tale fonte. Per quanto riguarda le quotazioni, esse indicavano per i prodotti giapponesi prezzi analoghi a quelli dell'industria comunitaria.

<sup>(1)</sup> Cfr. il considerando 15 del regolamento (CE) n. 1445/96 della Commissione (GU L 186 del 25.7.1996, pag. 14) e considerando 3 della decisione 98/175/CE della Commissione (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 32).

5. **Situazione dell'industria comunitaria**a) *Produzione, capacità e utilizzo della capacità*

- (55) La seguente tabella illustra l'andamento della produzione, della capacità produttiva e dell'utilizzo della capacità dell'industria comunitaria.

	1994	1995	1996	1997	PI
Produzione in milioni di unità	185	218	201	182	174
Indice 1995 = 100	100	118	109	98	94
Capacità in milioni di unità	201	223	261	222	222
Indice 1995 = 100	100	111	130	110	110
Utilizzo della capacità	92 %	98 %	77 %	82 %	79 %

b) *Vendite, quota di mercato e prezzi*

- (56) La seguente tabella illustra l'andamento delle vendite ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario, della quota di mercato e dei prezzi dell'industria comunitaria.

	1994	1995	1996	1997	PI
Vendite in milioni di unità	175	211	200	178	168
Indice 1995 = 100	100	121	114	102	96
Quota di mercato	12,5 %	16,2 %	18,2 %	17,8 %	18,7 %
Prezzo medio unitario (ECU)	0,3217	0,2503	0,2056	0,1799	0,1511
Indice 1995 = 100	100	78	64	56	47

- (57) La quota di mercato dell'industria comunitaria è aumentata di 3,7 punti percentuali tra il 1994 e il 1995 e di altri due punti percentuali tra il 1995 e il 1996 e ha subito poche variazioni nel periodo successivo. Tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta i prezzi sono diminuiti del 53 %.

c) *Scorte*

- (58) Le scorte del prodotto in esame sono relativamente stabili nel tempo e non forniscono pertanto alcuna informazione supplementare sulla situazione dell'industria comunitaria.

d) *Redditività, rendimento degli investimenti e cash flow*

- (59) È emerso che per tutto il periodo analizzato l'industria comunitaria ha registrato risultati finanziari (ossia perdite) alquanto inferiori al tasso di profitto ritenuto adeguato per l'industria comunitaria nel quadro dell'inchiesta iniziale. I livelli di profitto per il 1995 non sono disponibili in quanto l'industria era in fase di ristrutturazione. Durante il periodo analizzato le perdite sono complessivamente passate da - 3,36 % nel 1994 a - 0,17 % nel PI.

- (60) Il rendimento degli investimenti è stato negativo nel periodo analizzato e ha seguito in generale il trend della redditività. Il cash flow è leggermente migliorato, sempre in linea con la redditività.

e) *Occupazione, salari e produttività del lavoro*

- (61) Nel periodo analizzato l'occupazione nell'industria comunitaria è costantemente diminuita, con un calo da 266 dipendenti nel 1994 a 132 nel PI, pari al 50 %, connesso al tentativo dell'industria di ridurre i costi e aumentare la produttività. I salari sono diminuiti del 35 %.
- (62) Il calo del livello di occupazione di cui sopra si verificava mentre l'industria comunitaria aumentava la sua produzione. Vi è stato pertanto un aumento della produttività della manodopera, segnatamente da 695 000 a 1 318 000 unità per dipendente, ossia un aumento dell'89 % nell'intero periodo analizzato.

f) *Investimenti e capacità di ottenere capitale*

- (63) La produzione di microfloppe da 3,5 pollici è un processo ad uso altamente intensivo di capitale e gli impianti normalmente funzionano 24 ore su 24 per tutto l'anno. Nonostante investimenti per 2,9 milioni di ECU nel 1994, per 0,6 milioni di ECU nel 1995 e per 0,3 milioni di ECU nel 1996, negli ultimi due anni del periodo analizzato non sono stati effettuati in questa industria investimenti netti significativi.
- (64) Le perdite registrate nel periodo analizzato sono state tali che l'industria comunitaria non ha potuto finanziare nuovi investimenti negli ultimi due anni.

g) *Esportazioni dell'industria comunitaria*

- (65) Nel periodo analizzato le esportazioni sono rimaste costanti, situandosi tra il 2 % e il 3 % del fatturato totale.

h) *Entità del margine di dumping e cessazione degli effetti delle precedenti pratiche di dumping*

- (66) Per quanto riguarda l'incidenza sulla situazione dell'industria comunitaria dell'entità del margine effettivo di dumping constatato durante il periodo dell'inchiesta, va notato che né il margine relativo al Giappone né quello relativo alla Repubblica popolare cinese sono trascurabili. La situazione dell'industria comunitaria è migliorata in una certa misura dopo l'istituzione di misure antidumping, ma non è completamente risanata. Di conseguenza, se le misure fossero revocate, l'incidenza del margine di dumping constatato nella presente inchiesta sarebbe significativa.

**6. Osservazioni presentate dalle parti interessate della Repubblica popolare cinese**

- (67) Un produttore esportatore cinese che ha collaborato ha sostenuto che il mercato dei microfloppe da 3,5 pollici si può dividere in due segmenti, ossia quello dei «prodotti di marca» e quello dei «prodotti sfusi», quest'ultimo caratterizzato da consegne su larga scala per le quali l'alta qualità non sarebbe un elemento essenziale, l'altro invece costituito da prodotti conformi in genere a norme di alta qualità. Secondo la società, si tratta di due segmenti distinti, che pertanto dovrebbero essere oggetto, nell'ambito dell'analisi, di un trattamento separato.

A sostegno della sua affermazione la società ha osservato che le vendite di prodotti di marca di alta qualità erano stabili mentre quelle di prodotti sfusi di qualità scadente erano diminuite. Le vendite dei produttori comunitari avrebbero riguardato soprattutto il segmento dei prodotti sfusi di qualità scadente, il che spiegherebbe l'eventuale pregiudizio grave da essi subito. La società si sarebbe invece concentrata sulle vendite di prodotti di marca e, pertanto, non avrebbe operato in concorrenza con l'industria comunitaria.

- (68) Anche l'affermazione che il segmento dei prodotti di marca e quello dei prodotti sfusi dovessero essere esaminati separatamente è stata respinta. Come già indicato, i microfloppe da 3,5 pollici, venduti con un marchio di fabbrica o meno, sono uno stesso prodotto e, considerati per tipo, sono simili sotto tutti gli aspetti e intercambiabili. Vi è una notevole sovrapposizione tra il tipo di microfloppe da 3,5 pollici venduti dai produttori cinesi e quelli venduti dai produttori comunitari; pertanto sono concorrenti nello stesso segmento di mercato.

- (69) Secondo un altro produttore cinese interessato, che non ha collaborato all'inchiesta, il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non sarebbe dipeso dalle importazioni dalla Repubblica popolare cinese, bensì dal fatto che i microfloppe da 3,5 pollici erano un prodotto maturo destinato a scomparire entro i prossimi due anni. Inoltre, il prodotto cinese era un prodotto sfuso di qualità scadente, non in concorrenza con la produzione comunitaria che, sempre secondo la stessa parte interessata, era costituita da prodotti di marca di alta qualità.
- (70) Le affermazioni della parte in questione non hanno potuto essere verificate per mancanza di collaborazione. In ogni caso, benché i microfloppe da 3,5 pollici siano in effetti un prodotto maturo, il declino del loro consumo avverrà in un periodo di tempo ben più lungo di due anni. Come indicato sopra, si prevede che la domanda di microfloppe da 3,5 pollici, nonostante una flessione delle vendite, continui e i produttori di personal computer continueranno a installare nelle loro macchine i lettori di microfloppe come dispositivi standard. L'asserzione che il prodotto cinese non sarebbe un prodotto concorrente rispetto alla produzione comunitaria è già stata respinta.

#### 7. Conclusioni sulla situazione dell'industria comunitaria

- (71) Alla luce di quanto precede il quadro generale della situazione dell'industria comunitaria è quello di un'industria che permane in una situazione di vulnerabilità, nonostante abbia migliorato la propria quota di mercato e sia riuscita a ridurre sensibilmente i costi di produzione (diminuiti del 51 % nel periodo analizzato). I metodi di produzione sono stati modernizzati e gli impianti sono stati quasi totalmente automatizzati in modo da migliorare l'efficienza, mantenere la quota di mercato e massimizzare i profitti. Nonostante tale evoluzione, l'industria comunitaria non è tuttavia riuscita a raggiungere un situazione finanziaria soddisfacente.

#### G. RISCHIO DI REITERAZIONE O PERSISTERE DEL PREGIUDIZIO

- (72) Come si è concluso alla precedente sezione D, è probabile che le pratiche di dumping continuino sia da parte dei produttori esportatori giapponesi che di quelli cinesi, se le misure antidumping saranno revocate. Si è concluso anche che si assisterà in tal caso presumibilmente alla reiterazione del dumping, dato che i volumi delle importazioni in dumping aumenteranno considerevolmente.
- (73) Alla sezione F si è indicato che l'industria comunitaria si trovava in una situazione vulnerabile durante il periodo dell'inchiesta.
- (74) Se si lasceranno scadere le misure in vigore, è verosimile che le importazioni in dumping dal Giappone e dalla Repubblica popolare cinese torneranno a comprimere i prezzi dell'industria comunitaria, che sono già eccessivamente bassi.
- (75) In queste condizioni, l'industria comunitaria, già in perdita, non sarebbe in grado di competere con vendite di grandi quantitativi del prodotto in esame a prezzi così bassi, dato che su questo mercato (i microfloppe sono assimilabili ai prodotti di base) una differenza di prezzo provoca immediatamente una sostituzione delle forniture e, d'altro lato, l'industria comunitaria ha già fatto tutti i necessari sforzi di ristrutturazione e sta già operando a costi molto bassi. L'industria comunitaria assisterebbe pertanto, con ogni probabilità, ad un ulteriore deterioramento della sua situazione finanziaria, che metterebbe in forse la sua stessa sopravvivenza.

#### *Asserzioni di un produttore esportatore cinese*

- (76) Un produttore esportatore cinese ha sostenuto che la situazione del mercato non rischia di dar luogo a una reiterazione del dumping pregiudizievole da parte della Repubblica popolare cinese. Gli investimenti necessari per ammodernare le attrezzature produttive cinesi esistenti allo scopo di produrre microfloppe da 3,5 pollici di alta qualità non erano giustificati date le attuali tendenze del mercato e le presunte scorte di prodotti menzionate dai denunzianti non esistevano. Pertanto, in caso di scadenza delle misure antidumping, le importazioni dalla Repubblica popolare cinese non sarebbero aumentate in misura significativa.

In primo luogo occorre notare che non è stato possibile verificare le affermazioni della società interessata, in quanto essa non ha collaborato all'inchiesta. Comunque, a fini di completezza, gli argomenti addotti sono stati analizzati. Per quanto riguarda l'ammodernamento, si ritiene che tale argomento sia irrilevante in ordine alla questione della reiterazione del pregiudizio. È stato infatti stabilito che tutti i tipi di microfloppe da 3,5 pollici, compresi quelli attualmente prodotti nella Repubblica popolare cinese, sono prodotti simili a quelli fabbricati dall'industria comunitaria e che sono quindi concorrenti tra loro.

#### Conclusioni

- (77) Alla luce delle risultanze esposte sopra, si conclude che la scadenza delle misure in vigore determinerebbe probabilmente il persistere e/o la reiterazione del pregiudizio a danno dell'industria comunitaria.

### H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

#### 1. Considerazioni generali

- (78) La Commissione ha esaminato se mantenere le misure antidumping sui microfloppe da 3,5 pollici fosse nell'interesse della Comunità. Si è constatata l'esistenza di un rischio di persistenza e/o reiterazione di dumping pregiudizievole. Si è altresì esaminato se vi fossero o meno interessi di primaria importanza contrari al mantenimento delle misure e si è tenuto conto delle ripercussioni che i dazi avevano avuto su tutti i vari interessi.
- (79) Non va dimenticato che nella precedente inchiesta l'adozione di misure non era stata giudicata contraria agli interessi della Comunità. Si deve considerare inoltre che, trattandosi di un riesame in vista della scadenza, la presente inchiesta dovrebbe illustrare anche l'impatto delle misure in vigore, soprattutto sugli utilizzatori, sui consumatori e sui grossisti/distributori.

#### 2. Interesse dell'industria comunitaria

- (80) Alla luce delle conclusioni sulla situazione dell'industria comunitaria esposte nella precedente sezione F, soprattutto per quanto riguarda la redditività negativa, la Commissione ritiene che, in assenza di misure contro le pratiche di dumping pregiudizievoli, l'industria comunitaria rischia di subire un peggioramento della sua situazione finanziaria.
- (81) L'industria comunitaria è efficiente e in grado di rifornire il mercato con un prodotto che, benché in una fase matura del suo ciclo di vita, costituisce il supporto di memorizzazione fondamentale di un gran numero di utilizzatori di computer. Di fatto l'industria comunitaria ha dimostrato di voler mantenere una presenza competitiva sul mercato comunitario. A tal fine essa ha preso, tra l'altro, le seguenti misure:
- a) mantenimento dei prezzi ad un livello minimo per conservare la propria quota di mercato;
  - b) progressi verso un maggiore consolidamento;
  - c) chiusura di unità di produzione;
  - d) uso diffuso di moderne tecniche di produzione (ad esempio, incremento della meccanizzazione e dell'informatizzazione);
  - e) miglioramento della produttività;
  - f) investimenti nella produzione di altri dispositivi di memorizzazione digitali.
- (82) Va notato inoltre che la produzione di supporti per la memorizzazione di dati è un settore tecnologicamente importante per la Comunità nel suo insieme. La tecnologia e l'esperienza acquisite dall'industria comunitaria nella produzione di microfloppe da 3,5 pollici hanno fornito e continueranno a fornire una base per ulteriori innovazioni nella fabbricazione di altri prodotti affini. Per i produttori comunitari, rimanere efficienti nel settore dei microfloppe rappresenta la base economica per poter partecipare al crescente mercato di altri supporti di memorizzazione.

### 3. Interesse degli importatori e grossisti/distributori indipendenti

- (83) Un unico importatore indipendente ha collaborato all'inchiesta e ha dichiarato che l'esistenza di dazi antidumping limitava le importazioni. Era tuttavia evidente che tale società poteva continuare a importare. Se le misure in questione saranno mantenute, essa potrà ancora rifornirsi di microfloppe da 3,5 pollici importati dai paesi interessati e da altri paesi terzi, compreso da paesi non soggetti a misure antidumping.
- (84) Inoltre, la scarsa collaborazione fornita in questo caso dagli importatori induce a concludere che le misure in vigore sulle importazioni originarie del Giappone e della Repubblica popolare cinese non hanno avuto un impatto significativo sulla situazione degli importatori e dei grossisti/distributori indipendenti di microfloppe da 3,5 pollici della Comunità.
- (85) Si conclude pertanto che il mantenimento delle misure non dovrebbe ripercuotersi sulla situazione degli importatori e dei grossisti/distributori indipendenti di microfloppe da 3,5 pollici della Comunità.

### 4. Interesse dei fornitori di componenti

- (86) Ogni ulteriore riduzione e/o deterioramento dell'industria comunitaria avrebbe non soltanto effetti negativi sull'occupazione e gli investimenti nell'industria stessa, ma potrebbe ripercuotersi anche sui fornitori dell'industria, che producono, tra l'altro, gusci (shells), dischi (cookies), otturatori (shutters), centratori (hubs), guaine (liners) e molle.
- (87) I produttori comunitari si procurano la grande maggioranza dei materiali e dei componenti da fornitori situati nella Comunità. Il mantenimento delle misure antidumping sarebbe quindi chiaramente nell'interesse dell'industria comunitaria dei componenti.

### 5. Interesse degli utilizzatori e dei consumatori

- (88) I grandi utilizzatori di microfloppe da 3,5 pollici sono i duplicatori e i consumatori finali. Nessuno dei due settori ha presentato osservazioni nella presente inchiesta di riesame. La Commissione ritiene pertanto che nel presente contesto siano ancora applicabili le risultanze dell'inchiesta iniziale, ossia che l'aumento dei costi applicabili a questo settore, rispetto ai costi complessivi, si può considerare trascurabile e non avrebbe alcun impatto o solo un impatto minimo sui prezzi al dettaglio.
- (89) Il mancato rinnovo delle misure comprometterebbe invece gravemente la solidità dell'industria comunitaria, la cui scomparsa ridurrebbe l'offerta e la concorrenza, a danno delle società di duplicazione e dei consumatori.

### 6. Conclusioni

- (90) Dopo aver soppesato gli interessi delle varie parti interessate, la Commissione conclude che non vi sono ragioni valide attinenti all'interesse comunitario che si oppongano al mantenimento delle misure.

#### I. DAZI PROPOSTI PER IL GIAPPONE E PER LA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

- (91) Alla luce delle risultanze che precedono, si ritiene opportuno mantenere i dazi antidumping istituiti con il regolamento (CEE) n. 2861/93 ai livelli attuali, che sono i seguenti:

Giappone	Memorex Telex Japan Ltd	6,1 %
	Hitachi Maxell Ltd	20,6 %
	TDK	26,7 %
	Tutte le altre società	40,9 %
Repubblica popolare cinese	Hanny Magnetics	35,6 %
	Tutte le altre società	39,4 %

- (92) Dato il lungo periodo per il quale si è protratta l'inchiesta, si considera appropriato limitare le misure in questione a quattro anni.

#### J. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DI TAIWAN

- (93) Alla luce delle risultanze sopra esposte in merito alle importazioni originarie di Taiwan, le misure antidumping attualmente in vigore nei confronti di questo paese non sono più giustificate e il procedimento deve essere chiuso per quanto le riguarda. Nonostante la durata dell'inchiesta la chiusura del procedimento dovrebbe avere effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. In effetti, la chiusura è motivata da eventi verificatisi nel periodo successivo all'inchiesta e valutati vari mesi dopo e concedere la retroattività in queste circostanze non sarebbe coerente con la successione degli eventi durante l'inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di microfloppe da 3,5 pollici utilizzati per registrare e memorizzare informazioni digitali codificate, classificati nel codice NC ex 8523 20 90 (codice TARIC 8523 20 90\*40) e originari del Giappone e della Repubblica popolare cinese, ad eccezione dei microfloppe da 3,5 pollici che utilizzano la tecnologia di tracciatura servoassistita (tracking servoassistito) a lettura ottica continua o la tecnologia di tracciatura servoassistita (tracking servoassistito) dei settori magnetici, con capacità di memorizzazione pari o superiore a 120 MB.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dai produttori sotto indicati è la seguente:

Paese	Società	Aliquota del dazio antidumping	Codice addizionale TARIC
Giappone	Memorex Telex Japan Ltd	6,1 %	8705
	Hitachi Maxell Ltd	20,6 %	8706
	TDK	26,7 %	8707
	Tutte le altre società	40,9 %	8999
Repubblica popolare cinese	Hanny Magnetics	35,6 %	8711
	Tutte le altre società	39,4 %	8999

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

#### Articolo 2

I dazi antidumping sono istituiti per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### Articolo 3

Il procedimento relativo alle importazioni di microfloppe da 3,5 pollici originarie di Taiwan è concluso.

#### Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2002.

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
J. PIQUÉ I CAMPS

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 313/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 febbraio 2002**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 febbraio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	148,9	
	204	104,9	
	212	224,0	
	624	193,8	
	999	167,9	
0707 00 05	052	175,2	
	068	117,9	
	220	175,4	
	999	156,2	
0709 10 00	220	242,2	
0709 90 70	999	242,2	
	052	152,7	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	204	73,1	
	999	112,9	
	052	50,9	
	204	51,0	
	212	46,1	
0805 20 10	220	40,0	
	508	22,3	
	600	63,2	
	624	62,6	
	999	48,0	
	052	83,4	
	204	77,3	
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	999	80,3	
	052	61,1	
	204	96,7	
	220	59,3	
	464	114,9	
	600	110,8	
	624	87,6	
	999	88,4	
0805 50 10	052	49,5	
	600	44,9	
	999	47,2	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	40,6	
	388	126,2	
	400	122,7	
	404	94,3	
	508	112,1	
	528	78,2	
	720	125,5	
	728	124,5	
	999	103,0	
	0808 20 50	388	105,0
		400	95,1
512		90,2	
528		74,2	
720		117,1	
999		96,3	

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 314/2002 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2002

## che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 8, l'articolo 16, paragrafo 5, l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 41, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le recenti modifiche all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per le campagne dal 2001/02 al 2005/06, introdotte dal regolamento (CE) n. 1260/2001, rendono necessari alcuni adeguamenti delle modalità d'applicazione relative al regime delle quote. Inoltre, poiché il regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 392/94 <sup>(3)</sup>, è stato più volte sostanzialmente modificato, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla sua rifusione.
- (2) L'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero esige una definizione precisa della nozione di produzione di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo d'inulina di un'impresa, nonché della nozione di consumo interno della Comunità. Si deve considerare a tale scopo come produzione di un'impresa la totalità dei quantitativi di zucchero bianco, di zucchero greggio, di zucchero invertito, di sciroppi o, secondo il caso, d'isoglucosio o di sciroppo d'inulina realmente prodotti dall'impresa considerata. Occorre restringere a casi specifici le possibilità di attribuire una parte della produzione di un'impresa ad un'altra impresa che ha fatto produrre detto zucchero nell'ambito di un contratto di lavorazione per conto. Occorre determinare tali casi, fatti salvi quelli di forza maggiore, in maniera da evitare conseguenze finanziarie per il settore dello zucchero.
- (3) Al fine di permettere un'applicazione armonica ed efficace del regime delle quote nella Comunità, si deve fissare il metodo di constatazione della produzione sia per gli sciroppi di saccarosio sia per l'isoglucosio e lo sciroppo d'inulina.

(4) La produzione di isoglucosio si considera perfettamente conclusa non appena il glucosio o i suoi polimeri abbiano subito il processo detto di isomerizzazione. Quindi, per evitare ogni elemento di arbitrarietà nella scelta del momento della constatazione della produzione, quest'ultima deve avvenire immediatamente dopo l'isomerizzazione e prima di tutte le operazioni di separazione dei componenti di glucosio e di fruttosio o di eventuali operazioni di miscelatura. Affinché il controllo sia realmente efficace, è opportuno prevedere per tutti i fabbricanti di isoglucosio della Comunità l'obbligo di dichiarare alle autorità competenti dello Stato membro interessato tutti gli stabilimenti di cui si servono per l'isomerizzazione.

(5) Il prodotto sciroppo d'inulina appare in genere come tale non appena l'inulina o i suoi oligofruttosio hanno subito il processo detto di idrolisi o prima evaporazione. La constatazione della produzione va quindi effettuata nel momento immediatamente successivo all'idrolisi e alla prima evaporazione e precedente a tutte le operazioni di separazione dei suoi componenti di glucosio e di fruttosio o a eventuali operazioni di miscelatura.

(6) Per consentire agli Stati membri di constatare in modo corretto e univoco la produzione di sciroppo d'inulina, è opportuno precisare, avvalendosi in particolare dell'esperienza acquisita, che tale operazione deve essere effettuata con riferimento a uno sciroppo d'inulina avente un tenore di fruttosio dell'80 % ed esprimendo l'equivalente zucchero/isoglucosio mediante l'applicazione del coefficiente 1,9.

(7) I contributi alla produzione previsti dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1260/2001 possono essere calcolati soltanto dopo la fine della campagna di commercializzazione, tenendo conto del fatto che gli impegni per lo zucchero da esportare vengono assunti in gran parte nel secondo trimestre di detta campagna e che, pertanto, solo a quel momento sono disponibili i dati che devono servire per fissare detti contributi. Di conseguenza, al fine di rendere operativa il più presto possibile la responsabilità finanziaria dei produttori, occorre prevedere, anteriormente alla fine della campagna di commercializzazione, il pagamento di acconti sui contributi calcolati in base a previsioni. Poiché la maggior parte della produzione d'isoglucosio B si effettua in generale soltanto negli ultimi mesi della campagna, è opportuno applicare solo il contributo alla produzione di base quale acconto, per quanto riguarda la produzione di isoglucosio effettuata anteriormente al 1° marzo della campagna di commercializzazione in causa. La fissazione degli importi dei contributi, e dunque la loro riscossione, devono poter avvenire soltanto dopo l'acquisizione di dati i più esatti possibili, segnatamente di quelli relativi al consumo.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 158 del 9.6.1982, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 53 del 24.2.1994, pag. 7.

- (8) È necessario prevedere le modalità di pagamento di un supplemento di prezzo per le barbabietole qualora i contributi alla produzione restino inferiori agli importi massimi di quest'ultimi e prevedere inoltre un pagamento supplementare tenuto conto in particolare del periodo compreso tra la data di pagamento delle barbabietole e la data di pagamento dei contributi alla produzione da parte del fabbricante.
- (9) Si devono fissare i termini necessari per la constatazione della produzione e per l'invio della comunicazione dei dati afferenti, onde permettere una buona gestione del regime delle quote, e prevedere eventualmente misure appropriate di controllo da parte degli Stati membri.
- (10) La soppressione del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero a decorrere dal 1° luglio 2001 ha messo fine alla disponibilità di statistiche relative al magazzinaggio e allo smercio dello zucchero nella Comunità. Data l'importanza delle statistiche in questione per una corretta gestione del regime delle quote, e in particolare per determinare il consumo mensile di zucchero e per stabilire i bilanci di approvvigionamento, è opportuno disporre che le imprese produttrici e le raffinerie di zucchero nella Comunità continuino a mettere a disposizione degli Stati membri i dati mensili relativi al magazzinaggio e allo smercio dello zucchero.
- (11) Una delle caratteristiche dell'organizzazione del settore dello zucchero risiede nel fatto che le relazioni tra i produttori di zucchero e i produttori di barbabietole, in particolare per quanto attiene alle questioni di consegna e pagamento di quest'ultime, sono disciplinate in generale da accordi interprofessionali stipulati nel quadro della normativa comunitaria. Tali accordi interprofessionali possono prevedere modalità che tengono conto della situazione particolare della regione a cui si applicano. Poiché i produttori di zucchero hanno facoltà di far partecipare i produttori di barbabietole al pagamento del contributo complementare, è opportuno prevedere che le modalità di tale partecipazione possano essere definite da accordi interprofessionali secondo le modalità di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
- (12) Le imprese produttrici di isoglucosio, contrariamente a quelle produttrici di zucchero, che dipendono dalla produzione di barbabietole o canna da zucchero, non sono autorizzate a riportare la produzione di una campagna di commercializzazione alla campagna seguente.
- (13) La produzione di isoglucosio rimane costante durante tutta la campagna di commercializzazione per poter reagire in modo rapido e senza interruzioni alle fluttuazioni della domanda, che in genere raggiunge la punta massima all'inizio e alla fine della campagna. Tuttavia, l'isoglucosio prodotto è difficilmente immagazzinabile in quantità sufficienti per soddisfare i picchi della domanda, perché un magazzinaggio eccessivo può mettere in pericolo la sterilità indispensabile del prodotto. In queste condizioni le imprese produttrici di isoglucosio devono interrompere la produzione alla fine della campagna per non dover produrre isoglucosio C non smerciabile sul mercato interno della Comunità. Questa situazione sfavorevole per le imprese produttrici di isoglucosio richiede di introdurre una certa flessibilità in materia di constatazione mensile della produzione di isoglucosio, limitandone tuttavia la portata, per evitare che un uso automatico della stessa introduca un sistema di riporto mascherato e, quindi, indirettamente un aumento delle quote di produzione dell'impresa in questione.
- (14) Nel quadro del funzionamento del regime delle quote possono registrarsi ritardi nel recupero degli importi dei contributi alla produzione. Per garantire il recupero di tali importi in modo armonico e in tempo utile è opportuno definire le norme da rispettare per la fissazione e la riscossione degli importi dei contributi.
- (15) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Ai fini degli articoli da 13 a 18 del regolamento (CE) n. 1260/2001, per produzione di zucchero si intende la quantità totale, espressa in zucchero bianco, di:
- zucchero bianco;
  - zucchero greggio;
  - zucchero invertito;
  - sciropi appartenenti ad una delle seguenti categorie, di seguito denominati «sciropi»:
    - sciropi di saccarosio o di zucchero invertito, aventi una purezza di almeno il 70 % e ottenuti da barbabietole da zucchero,
    - sciropi di saccarosio o di zucchero invertito, aventi una purezza di almeno il 75 % ottenuti da canne da zucchero.
2. Non entrano nel calcolo della quantità di cui al paragrafo 1:
- le quantità di zucchero bianco prodotte da zucchero greggio o sciropi che non sono stati prodotti nell'impresa che fabbrica tale zucchero bianco;
  - le quantità di zucchero bianco prodotte da zucchero greggio, sciropi o zucchero spazzato di ricupero, che non sono stati prodotti durante la stessa campagna di commercializzazione in cui tale zucchero bianco è stato fabbricato;
  - le quantità di zucchero greggio prodotte da sciropi che non sono stati prodotti nell'impresa che fabbrica tale zucchero greggio;
  - le quantità di zucchero greggio prodotte da sciropi che non sono stati prodotti durante la stessa campagna di commercializzazione in cui tale zucchero greggio è stato fabbricato;
  - le quantità di zucchero greggio trasformato in zucchero bianco durante la campagna di commercializzazione in causa nell'impresa che le ha prodotto;

- f) le quantità di zucchero invertito e di sciroppi che sono trasformate in alcole o in rum;
- g) le quantità di sciroppi che sono trasformate in zucchero o in zucchero invertito durante la campagna di commercializzazione in causa nell'impresa che le ha prodotte;
- h) le quantità di sciroppi da spalmare e da trasformare in «Rinse appelstroop»;
- i) le quantità di zucchero, di zucchero invertito e di sciroppi prodotte in regime di traffico di perfezionamento;
- j) le quantità di zucchero invertito prodotte da sciroppi che non sono stati prodotti nell'impresa che fabbrica tale zucchero invertito;
- k) le quantità di zucchero invertito prodotte da sciroppi che non sono stati prodotti durante la stessa campagna di commercializzazione in cui tale zucchero invertito è stato fabbricato.

3. La produzione è espressa in zucchero bianco nel modo seguente:

- a) per lo zucchero bianco, senza tener conto delle differenze di qualità;
- b) per lo zucchero greggio, in funzione del suo rendimento determinato in conformità delle disposizioni dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001;
- c) per lo zucchero invertito, applicando alla sua produzione il coefficiente 1;
- d) per gli sciroppi da considerare come prodotti intermedi, in funzione del loro tenore in zucchero estraibile determinato in conformità delle disposizioni del paragrafo 5;
- e) per gli sciroppi da non considerare come prodotti intermedi, in funzione del loro tenore in zucchero espresso in saccarosio secondo le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione (1).

4. Lo zucchero spazzato di ricupero proveniente da una campagna di commercializzazione precedente è espresso in zucchero bianco in funzione del suo tenore in saccarosio.

5. La purezza degli sciroppi è calcolata dividendo il tenore di zuccheri totali per il tenore di sostanze secche.

Il tenore in zucchero estraibile è calcolato sottraendo dal grado di polarizzazione dello sciroppo in causa il prodotto della moltiplicazione del coefficiente 1,70 per la differenza tra il tenore di sostanze secche e il grado di polarizzazione di tale sciroppo. Il tenore di sostanze secche è determinato secondo il metodo areometrico.

Tuttavia, il tenore in zucchero estraibile può essere determinato, per l'insieme di una campagna, in base al rendimento reale degli sciroppi.

#### Articolo 2

1. Ai fini degli articoli da 13 a 18 del regolamento (CEE) n. 1260/2001 per produzione di isoglucosio si intende la quantità di prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri, avente un tenore in peso allo stato secco di almeno il 10 % di frut-

(1) GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

tosio, quale che sia il tenore in fruttosio oltre tale limite, espresso in sostanza secca e constatato secondo le modalità di cui al paragrafo 2.

2. La produzione di isoglucosio è constatata immediatamente all'uscita dal processo di isomerizzazione e prima di qualsiasi operazione di separazione dei suoi componenti glucosio e fruttosio o di qualsiasi operazione di miscelatura, mediante conteggio fisico del volume del prodotto così come si presenta e determinazione del tenore in sostanza secca con il metodo refrattometrico.

3. I fabbricanti di isoglucosio sono tenuti a dichiarare immediatamente ogni impianto utilizzato per l'isomerizzazione del glucosio e dei suoi polimeri.

Tale dichiarazione è presentata allo Stato membro nel cui territorio si trova l'impianto suddetto. Lo Stato membro può esigere dall'interessato qualsiasi informazione supplementare pertinente.

#### Articolo 3

1. Ai fini degli articoli da 13 a 18, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per produzione di sciroppo d'inulina si intende la quantità di prodotto ottenuta previa idrolisi d'inulina o di oligofruttosio aventi un tenore in peso allo stato secco di almeno il 10 % di fruttosio, sotto forma libera o sotto forma di saccarosio, con qualsiasi tenore di fruttosio oltre questo limite, espressa in sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio e constatata per ciascuna impresa produttrice di sciroppo d'inulina in conformità del paragrafo 2.

2. La produzione di sciroppo d'inulina è constatata per tutte le operazioni seguenti:

- a) conteggio fisico del volume del prodotto così come si presenta subito dopo l'uscita dal primo evaporatore dopo ciascuna idrolisi e prima di qualunque operazione di separazione dei suoi componenti di glucosio e di fruttosio o di qualunque operazione di miscelatura;
- b) determinazione del tenore di sostanza secca con il metodo refrattometrico e misurazione del tenore di fruttosio in peso allo stato secco, sulla base di un prelievo giornaliero di campioni rappresentativi;
- c) conversione del tenore in fruttosio all'80 % in peso allo stato secco, applicando alla quantità determinata di sostanza secca un coefficiente che rappresenti il rapporto tra il tenore in fruttosio misurato in detta quantità di sciroppo e l'80 %;
- d) espressione in equivalente zucchero/isoglucosio mediante applicazione del coefficiente 1,9.

#### Articolo 4

1. Gli Stati membri stabiliscono, anteriormente al 15 febbraio di ogni anno, la produzione provvisoria di zucchero e di sciroppo d'inulina della campagna di commercializzazione in corso di ciascuna impresa situata nel loro territorio.

Per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica tale produzione è stabilita anteriormente al 15 maggio di ogni anno.

2. Ciascuna impresa produttrice di isoglucosio comunica allo Stato membro nel cui territorio è avvenuta la sua produzione, anteriormente al giorno 15 di ogni mese, i quantitativi espressi in sostanza secca effettivamente prodotti durante il mese civile precedente.

Gli Stati membri stabiliscono in base a dette comunicazioni per ogni mese e al più tardi il 15 del secondo mese successivo, la produzione di isoglucosio di ciascuna impresa interessata.

I quantitativi di isoglucosio prodotti in regime di perfezionamento attivo non sono presi in considerazione per determinare la produzione di cui al secondo comma.

3. In deroga al paragrafo 2, primo e secondo comma, le autorità competenti dello Stato membro possono decidere, per un'impresa produttrice di isoglucosio e su preventiva richiesta scritta debitamente giustificata dell'impresa:

- a) di cumulare la produzione dei mesi di maggio e giugno di una campagna con imputazione sulla campagna di commercializzazione in causa; oppure
- b) di cumulare, nella sua totalità o in parte, la produzione del mese di giugno di una campagna e quella del mese di luglio della campagna di commercializzazione successiva con imputazione su quest'ultima. La richiesta di cumulo deve indicare almeno il quantitativo di produzione del mese di giugno da cumulare con quello del mese di luglio. Detto quantitativo non può superare il 7 % della somma delle quote A e B dell'impresa in causa applicabili alla campagna di commercializzazione in cui è richiesto il cumulo. Il quantitativo cumulato è considerato quale prima produzione delle quote dell'impresa in causa.

Lo Stato membro valuta la giustificazione della richiesta tenendo conto della situazione di produzione dell'impresa e della domanda del mercato, in particolare in rapporto alle quote e ai contributi alla produzione. Esso può avvalersi, per un'impresa e una campagna determinate, soltanto di una delle possibilità di cumulo di cui al primo comma.

Dopo l'accordo dello Stato membro, l'impresa produttrice d'isoglucosio in causa comunica a quest'ultimo, anteriormente al 15 luglio seguente nel caso di cui al primo comma, lettera a), e anteriormente al 15 agosto seguente nel caso di cui al primo comma, lettera b), i quantitativi espressi in sostanza secca effettivamente prodotti nel corso dei due mesi in causa, tenuto conto, se del caso, del quantitativo da cumulare di cui al primo comma, lettera b).

Sulla base di tali comunicazioni, lo Stato membro stabilisce la produzione cumulata d'isoglucosio dell'impresa interessata nel corso dei due mesi in causa, da imputare sulla produzione della campagna di commercializzazione considerata, conformemente al primo comma, lettera a) o lettera b). Esso comunica tale produzione alla Commissione.

Le disposizioni del primo comma, lettera b), non sono applicabili all'ultima campagna di commercializzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

4. Anteriormente al 15 settembre di ogni anno gli Stati membri stabiliscono, per la campagna di commercializzazione precedente, la produzione definitiva di zucchero, di isoglucosio

e di sciroppo d'inulina di ciascuna impresa situata sul loro territorio.

5. Qualora, dopo aver stabilito la produzione definitiva per lo zucchero di cui al paragrafo 4, si constatino delle differenze, queste ultime sono prese in considerazione al momento in cui viene stabilita la produzione definitiva per la campagna di commercializzazione durante la quale è constatata la differenza.

6. Ciascuna impresa produttrice di zucchero comunica all'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio è avvenuta la produzione, o all'organismo dello Stato membro in questione competente per gli interventi sul mercato del prodotto considerato, anteriormente al 25 di ogni mese, indicando i quantitativi che sono o meno di sua proprietà:

- a) i quantitativi di zucchero, espressi in zucchero bianco, immagazzinati nei depositi di cui dispone alla fine del mese civile precedente;
- b) i quantitativi di zucchero, espressi in zucchero bianco, usciti dai depositi di cui dispone nel corso del mese civile precedente.

Nella comunicazione viene precisata la ripartizione dei quantitativi tra lo zucchero prodotto all'interno delle quote A e B, lo zucchero riportato a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e lo zucchero C.

L'organismo di cui al primo comma può esigere che gli siano comunicati dati supplementari in merito alle quantità immagazzinate dall'impresa e quelle uscite dai suoi depositi.

7. Ciascuna raffineria di zucchero greggio comunica all'organismo competente dello Stato membro nel cui territorio si effettuano le operazioni di raffinazione, o all'organismo dello Stato membro in questione competente per gli interventi sul mercato del prodotto considerato, anteriormente al 25 di ogni mese, indicando i quantitativi che sono o meno di sua proprietà:

- a) i quantitativi di zucchero, espressi in zucchero bianco, immagazzinati nei depositi di cui dispone alla fine del mese civile precedente;
- b) i quantitativi di zucchero, espressi in zucchero bianco, usciti dai depositi di cui dispone nel corso del mese civile precedente.

La comunicazione deve distinguere i quantitativi soggetti al regime di traffico di perfezionamento in causa.

L'organismo di cui al primo comma può esigere che gli siano comunicati dati supplementari in merito alle quantità immagazzinate dalla raffineria e quelle uscite dai suoi depositi.

#### Articolo 5

1. Ai fini degli articoli da 13 a 18 del regolamento (CE) n. 1260/2001 e fatti salvi i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, s'intende per produzione di zucchero o produzione di isoglucosio di un'impresa, la quantità di zucchero o la quantità di isoglucosio realmente prodotta da tale impresa.

2. La produzione totale di zucchero di un'impresa per una campagna di commercializzazione è la produzione di cui al paragrafo 1, maggiorata del quantitativo di zucchero riportato a tale campagna e diminuita della quantità di zucchero riportata alla campagna successiva.

3. La quantità di zucchero prodotta nell'ambito di un contratto di lavorazione da un'impresa produttrice di zucchero, in appresso denominata «trasformatore», per conto di un'altra impresa produttrice di zucchero, in appresso denominata «committente», è considerata come produzione del committente, su domanda scritta e debitamente firmata, indirizzata allo Stato membro interessato dai due fabbricanti in causa, se ricorre una delle condizioni seguenti:

- a) la produzione totale di zucchero del trasformatore è inferiore alla sua quota A;
- b) la produzione totale di zucchero del trasformatore è superiore alla sua quota A, ma inferiore alla somma della sua quota A e della sua quota B, purché la produzione totale di zucchero del committente sia superiore alla quota A di quest'ultimo;
- c) la produzione totale di zucchero del trasformatore e del committente è superiore alla somma delle loro rispettive quote A e B.

4. Qualora lo zuccherificio del committente e quello del trasformatore si trovino in Stati membri differenti, la domanda di cui al paragrafo 3 deve essere indirizzata ai due Stati membri interessati. In tal caso, questi Stati membri si concertano sulla risposta da fornire e adottano le misure necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3.

5. La quantità di zucchero prodotta da un trasformatore può essere considerata, secondo la procedura prevista dall'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, come produzione del committente se un caso di forza maggiore rende necessaria la trasformazione in zucchero delle barbabietole, delle canne o del melasso in un'impresa diversa da quella del committente.

#### Articolo 6

1. Anteriormente al 1° aprile per la campagna di commercializzazione in corso si procede:

- a) a una stima per lo zucchero, in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1260/2001, del contributo alla produzione di base e del contributo B;
- b) alla fissazione, secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, degli importi unitari, determinati in conformità dell'articolo 7 del presente regolamento, che il fabbricante di zucchero, il fabbricante di isoglucosio e il fabbricante di sciroppo d'inulina devono pagare come acconti sul contributo.

2. Anteriormente al 15 aprile della campagna di commercializzazione in corso, gli Stati membri stabiliscono per ciascuna impresa produttrice di zucchero, per ciascuna impresa produttrice di isoglucosio e per ciascuna impresa produttrice di

sciroppo d'inulina gli acconti sul contributo da pagare per la campagna suddetta.

Per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica, nonché per la Spagna per quanto concerne lo zucchero di canna, gli acconti sono stabiliti anteriormente al 15 agosto della campagna di commercializzazione in corso.

Per quanto riguarda lo zucchero e lo sciroppo d'inulina, l'acconto da pagare è determinato:

- a) applicando alla produzione provvisoria di zucchero A e sciroppo d'inulina A e di zucchero B e sciroppo d'inulina B, stabilita secondo l'articolo 4, paragrafo 1, l'importo unitario fissato per l'acconto sul contributo alla produzione di base; e
- b) applicando alla produzione provvisoria di zucchero B e sciroppo d'inulina B, stabilita secondo l'articolo 4, paragrafo 1, l'importo unitario fissato per l'acconto sul contributo B.

Per quanto riguarda l'isoglucosio, l'acconto da pagare è determinato applicando alla produzione effettuata dal 1° luglio sino alla fine del mese di febbraio successivo, per la campagna di commercializzazione in corso, l'importo unitario fissato per l'acconto sul contributo alla produzione di base per l'isoglucosio.

3. Gli Stati membri riscuotono tali acconti anteriormente al 1° giugno della campagna di commercializzazione in corso.

Per i dipartimenti francesi della Guadalupa e della Martinica, nonché per la Spagna per quanto concerne lo zucchero di canna, gli acconti sono riscossi anteriormente al 1° settembre della campagna di commercializzazione in corso.

4. Il quantitativo da constatare a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/2001, viene stabilito mediante la somma dei seguenti quantitativi:

- a) quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina smerciati nella Comunità per il consumo diretto e per il consumo previa trasformazione da parte delle industrie utilizzatrici;
- b) quantitativi di zucchero denaturati;
- c) quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina importati dai paesi terzi sotto forma di prodotti trasformati.

Dalla somma di cui al primo comma viene detratta la somma dei quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina esportati verso i paesi terzi sotto forma di prodotti trasformati e dei quantitativi di prodotti di base espressi in zucchero bianco per i quali sono stati rilasciati titoli di restituzione alla produzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

5. Sono considerati come impegni all'esportazione per la campagna di commercializzazione in corso, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001:

- a) tutti i quantitativi di zucchero da esportare come tale, con restituzioni o prelievi all'esportazione fissati mediante gare aperte per detta campagna;

- b) tutti i quantitativi di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina da esportare come tali, con restituzioni o prelievi all'esportazione fissati periodicamente sulla base di titoli d'esportazione rilasciati durante detta campagna;
- c) tutte le esportazioni prevedibili di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo d'inulina sotto forma di prodotti trasformati, con restituzioni o prelievi all'esportazione fissati a tale scopo durante detta campagna, previa ripartizione dei quantitativi in oggetto in modo uniforme su tutta la campagna.

Per il calcolo della perdita media prevedibile di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001, si prendono in considerazione anche le restituzioni alla produzione per i quantitativi di prodotti di base espressi in zucchero bianco per i quali siano stati rilasciati nel corso della campagna considerata titoli di restituzione alla produzione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento suddetto.

#### Articolo 7

1. Quando per lo zucchero e lo sciroppo d'inulina la stima del contributo alla produzione di base rappresenta un importo pari o superiore al 60 % dell'importo massimo previsto dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo unitario dell'acconto è pari al 50 % del predetto importo massimo.

Quando la stima rappresenta un importo inferiore al 60 % di tale importo massimo, l'importo unitario dell'acconto è pari all'80 % dell'importo della stima.

2. Il paragrafo 1 si applica anche per la determinazione dell'importo unitario dell'acconto sul contributo B per lo zucchero e per lo sciroppo d'inulina, tenuto conto dell'importo massimo previsto dall'articolo 15, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

3. L'importo unitario dell'acconto sul contributo alla produzione di base da prendere in considerazione per l'isoglucosio è pari al 40 % dell'importo unitario del contributo alla produzione di base stimato per lo zucchero in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.

#### Articolo 8

1. Anteriormente al 15 ottobre, per la campagna di commercializzazione precedente, sono fissati per lo zucchero, per l'isoglucosio e per lo sciroppo d'inulina:

- a) gli importi del contributo alla produzione di base e del contributo B;
- b) se del caso, il coefficiente di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

2. Per ciascuna impresa produttrice di zucchero, per ciascuna impresa produttrice di isoglucosio e per ciascuna impresa produttrice di sciroppo d'inulina gli Stati membri stabiliscono, anteriormente al 1° novembre per la campagna di commercializzazione precedente e considerati gli acconti riscossi a norma dell'articolo 6, le somme residue per il pagamento dei saldi dei contributi.

I saldi dovuti dall'impresa o dallo Stato membro di cui al primo comma sono versati prima del 15 dicembre successivo alla data limite fissata per determinarli.

3. Qualora venga fissato un coefficiente ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, gli Stati membri stabiliscono, in conformità del paragrafo 2, per ciascuna impresa produttrice di zucchero, per ciascuna impresa produttrice di isoglucosio e per ciascuna impresa produttrice di sciroppo d'inulina, anteriormente al 1° novembre per la campagna di commercializzazione precedente, il contributo complementare dovuto dai fabbricanti di cui trattasi. Tale contributo è riscosso contemporaneamente al saldo dei contributi alla produzione per detta campagna.

4. Qualora l'importo dei contributi dovuti da un'impresa produttrice non sia stato stabilito correttamente, l'importo corretto da pagare o il saldo dovuto dall'impresa produttrice in causa viene fissato entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data in cui lo Stato membro ha preso atto di tale situazione ed è in grado di calcolare l'importo legalmente dovuto.

Gli Stati membri devono percepire gli importi di cui al primo comma entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di fissazione degli stessi.

#### Articolo 9

1. Gli importi di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 sono fissati contemporaneamente agli importi dei contributi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento e secondo la stessa procedura.

2. Se il fabbricante di zucchero ha pagato al venditore di barbabietole un prezzo inferiore al prezzo di base della barbabietola, tale fabbricante è tenuto a far partecipare il venditore di barbabietole, nel limite di tale differenza, al beneficio della valorizzazione dello zucchero al prezzo d'intervento.

Per stabilire l'importo corrispondente a tale partecipazione il fabbricante di zucchero tiene conto:

- a) dei periodi compresi tra le date di pagamento delle barbabietole e le date di pagamento previste per gli acconti e i saldi relativi ai contributi alla produzione ed al contributo complementare;

- b) del tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle principali operazioni di rifinanziamento nei periodi di cui alla lettera a); nel caso degli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, il tasso di riferimento è quello equivalente praticato dalle rispettive banche centrali;
- c) della percentuale di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001;
- d) della resa delle barbabietole in causa, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
3. Il fabbricante di zucchero paga al venditore di barbabietole gli importi di cui al paragrafo 1 e l'importo corrispondente alla partecipazione di cui al paragrafo 2 entro quattro settimane dalla data di fissazione dei contributi di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
4. Un accordo interprofessionale può derogare ai paragrafi 2 e 3.

#### Articolo 10

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per instaurare i controlli indispensabili alla constatazione della produzione dei prodotti di cui al presente regolamento.

#### Articolo 11

Il rimborso di cui all'articolo 16, paragrafo 3, secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001 può essere applicato, ferme restando tali disposizioni, secondo modalità definite da un accordo interprofessionale.

#### Articolo 12

Il regolamento (CEE) n. 1443/82 è abrogato.

#### Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## REGOLAMENTO (CE) N. 315/2002 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2002

## relativo al rilevamento dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 20 e 24,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2529/2001 istituisce un nuovo regime di premi in sostituzione di quello istituito dal regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2000 <sup>(3)</sup>. Per tenere conto dei nuovi accordi e ai fini di una maggiore chiarezza, è necessario stabilire nuove norme per sostituire quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 1481/86 della Commissione, del 15 maggio 1986, relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasse di agnelli, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasse ovine nella Comunità <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2877/2000 <sup>(5)</sup>.

(2) In applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2529/2001, gli Stati membri constatano i prezzi dei capi ovini e delle carni ovine. Occorre pertanto stabilire una serie di norme per il rilevamento dei prezzi.

(3) I prezzi sono quelli constatati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di carcasse ovine, fresche o refrigerate. Inoltre, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, è opportuno prendere in considerazione la media aritmetica o, se necessario, ponderata dei costi registrati sui vari mercati.

(4) I prezzi constatati sul mercato si basano sui prezzi delle carcasse, IVA esclusa, senza che siano autorizzate deduzioni per altri oneri. I prezzi di mercato dovrebbero essere constatati per il «peso morto» come definito nella decisione 94/434/CE della Commissione, del 30 maggio 1994, recante disposizioni d'attuazione della direttiva 93/25/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio ovino e caprino e sul settore della

produzione di ovini e caprini <sup>(6)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 1999/47/CE <sup>(7)</sup>. Tuttavia, si dovrebbe consentire di non utilizzare questa definizione per le carcasse di agnelli giovani di peso compreso fra 9 e 16 kg per poter in questo modo tener conto di talune pratiche di mercato in base alle quali le carcasse intere, commercializzate con la testa e le frattaglie, hanno un valore commerciale superiore.

(5) In taluni Stati membri detti prezzi si riferiscono ai prezzi per gli animali vivi. Detti prezzi devono quindi essere convertiti applicando coefficienti appropriati. Tuttavia, nelle regioni in cui per determinare il peso della carcassa vengono valutati i singoli capi, detta conversione potrebbe basarsi su tale valutazione.

(6) Per spiegare le basi sulle quali gli Stati membri compilano i prezzi, essi devono comunicare alla Commissione i mercati rappresentativi scelti, le categorie di carcasse e la pesatura o l'importanza relativa di tali elementi utilizzati per il calcolo dei prezzi.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione «ovini-caprini»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Gli Stati membri la cui produzione di carni ovine supera le 200 t/anno comunicano alla Commissione, al più tardi ogni giovedì, i prezzi delle carcasse di agnelli e pecore, fresche o refrigerate.

2. I prezzi sono quelli constatati nelle zone di quotazione di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2529/2001 degli Stati membri che soddisfano i requisiti stabiliti al paragrafo 1. Si tratta dei prezzi all'ingrosso constatati dagli Stati membri sul mercato o sui mercati rappresentativi nella settimana precedente il giorno della comunicazione. Detti mercati sono stabiliti dagli Stati membri sopra menzionati. I prezzi sono calcolati in base ai prezzi di mercato, al netto dell'IVA.

*Articolo 2*

1. I prezzi di mercato saranno rilevati in relazione al «peso morto» ai sensi della decisione 94/434/CE.

<sup>(1)</sup> GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 130 del 16.5.1986, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU L 333 del 29.12.2000, pag. 57.

<sup>(6)</sup> GU L 179 del 13.7.1994, pag. 33.

<sup>(7)</sup> GU L 15 del 20.1.1999, pag. 10.

Qualora i prezzi siano rilevati in funzione di varie categorie di carcasce, il prezzo constatato su ciascun mercato rappresentativo è uguale alla media, ponderata mediante i coefficienti che esprimono l'importanza relativa di ciascuna categoria, dei prezzi constatati per tali categorie durante un periodo di sette giorni in una stessa fase del commercio all'ingrosso.

2. Per le carcasce di agnelli di peso fino a 16 kg e conformemente alle normali pratiche commerciali, i prezzi possono essere rilevati prima dell'eviscerazione e dell'ablazione della testa.

Se i prezzi vengono rilevati sulla base del peso vivo, ai prezzi per chilogrammo di peso vivo si applica un coefficiente massimo di conversione di 0,5. Tuttavia, nei casi in cui è prassi normale vendere la carcassa con la testa e le frattaglie, per gli agnelli di peso vivo fino a 28 kg gli Stati membri possono applicare un coefficiente superiore.

Nelle regioni in cui il rilevamento dei prezzi si basa sulla valutazione individuale del peso delle carcasce degli agnelli, la conversione verrà effettuata in base a tale valutazione.

#### Articolo 3

1. Per i mercati tenuti più volte durante il periodo di sette giorni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, il prezzo di ogni categoria è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato.

2. Laddove vi siano più mercati rappresentativi in una determinata zona di quotazione, il prezzo è uguale alla media, ponderata mediante coefficienti che esprimono l'importanza

relativa di ciascun mercato o di ciascuna categoria, dei prezzi constatati sui suddetti mercati.

3. Tuttavia, in mancanza di informazioni, i prezzi registrati sui mercati rappresentativi di tale Stato membro sono determinati tenendo conto in particolare degli ultimi corsi conosciuti.

#### Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1º marzo 2002:

- a) i mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro;
- b) le varie categorie delle carcasce di agnello;
- c) i coefficienti di ponderazione e di conversione di cui agli articoli 2 e 3.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche delle disposizioni entro un mese dall'introduzione di tali modifiche.

#### Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 1481/86 è abrogato.

#### Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## REGOLAMENTO (CE) N. 316/2002 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2002

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1563/2001 <sup>(4)</sup>, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello conside-

rato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali.

- (3) L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto quando viene esportato senza essere trasformato.
- (4) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati ai livelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

<sup>(3)</sup> GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 8.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 febbraio 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Destinazione (¹)	Tasso delle restituzioni
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
	– di volatili da cortile:		
0407 00 30	-- altri:		
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90	02	7,00
		03	15,00
		04	3,50
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	01	3,50
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– tuorli:		
0408 11	-- essiccati:		
ex 0408 11 80	---- atti ad uso alimentare: non edulcorati	01	20,00
0408 19	-- altri:		
	---- atti ad uso alimentare:		
ex 0408 19 81	---- liquidi: non edulcorati	01	10,00
ex 0408 19 89	---- congelati: non edulcorati	01	10,00
	– altri:		
0408 91	-- essiccati:		
ex 0408 91 80	---- atti ad uso alimentare: non edulcorati	01	33,00
0408 99	-- altri:		
ex 0408 99 80	---- atti ad uso alimentare: non edulcorati	01	8,00

(¹) Per le destinazioni seguenti:

01 paesi terzi,

02 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong-Kong SAR e Russia,

03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine e Egitto,

04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 02 e 03.

## REGOLAMENTO (CE) N. 317/2002 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2002

**che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2002 <sup>(7)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali

all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.
- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

<sup>(3)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

<sup>(4)</sup> GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

<sup>(5)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

<sup>(6)</sup> GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

<sup>(7)</sup> GU L 21 del 24.1.2002, pag. 17.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 febbraio 2002, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

## «ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine <sup>(1)</sup>
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelati	102,2	5	01
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	196,7	32	01
		206,4	28	02
		183,7	38	03
		264,2	11	04
		292,9	2	05
0207 14 60	Cosce di polli, congelate	109,5	10	01
0207 14 70	Altre parti di polli, congelati	234,3	15	01
0207 25 10	Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelati	153,1	2	01
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	251,0	14	01
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	202,1	25	01
		208,8	23	02

<sup>(1)</sup> Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Thailandia
- 03 Cina
- 04 Argentina
- 05 Cile.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 318/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 febbraio 2002**  
**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore delle uova.
- (3) L'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione

della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e gli importi della restituzione sono fissati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.  
<sup>(2)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 20 febbraio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0407 00 11 9000	A02	EUR/100 unità	2,15
0407 00 19 9000	A02	EUR/100 unità	1,00
0407 00 30 9000	E01	EUR/100 kg	7,00
	E03	EUR/100 kg	15,00
	E05	EUR/100 kg	3,50
0408 11 80 9100	E04	EUR/100 kg	20,00
0408 19 81 9100	E04	EUR/100 kg	10,00
0408 19 89 9100	E04	EUR/100 kg	10,00
0408 91 80 9100	E06	EUR/100 kg	33,00
0408 99 80 9100	E04	EUR/100 kg	8,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E01 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia

E03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan, Filippine, Egitto

E04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dell'Estonia

E05 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, della Lituania e dei gruppi E01 e E03

E06 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, dell'Estonia e della Lituania.

**REGOLAMENTO (CE) N. 319/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 febbraio 2002**  
**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga

conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.  
<sup>(2)</sup> GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 20 febbraio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0105 11 11 9000	A02	EUR/100 unità	1,00
0105 11 19 9000	A02	EUR/100 unità	1,00
0105 11 91 9000	A02	EUR/100 unità	1,00
0105 11 99 9000	A02	EUR/100 unità	1,00
0207 12 10 9900	V01	EUR/100 kg	30,00
0207 12 10 9900	A24	EUR/100 kg	30,00
0207 12 90 9190	V01	EUR/100 kg	30,00
0207 12 90 9190	A24	EUR/100 kg	30,00
0207 12 90 9990	V01	EUR/100 kg	30,00
0207 12 90 9990	A24	EUR/100 kg	30,00
0207 14 20 9900	V03	EUR/100 kg	5,00
0207 14 60 9900	V03	EUR/100 kg	5,00
0207 14 70 9190	V03	EUR/100 kg	5,00
0207 14 70 9290	V03	EUR/100 kg	5,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V01 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.

V03 Tutte le destinazioni meno Stati Uniti d'America e zone A24 e A26.

**REGOLAMENTO (CE) N. 320/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 febbraio 2002**  
**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue.
- (3) Per i prodotti del codice NC 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questo codice, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale. È tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 19 81.
- (4) A causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione. Tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni.
- (5) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione.

- (6) È opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2556/2001 <sup>(4)</sup>.
- (7) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Occorre dunque prevedere che i prodotti, per poter beneficiare di una restituzione, debbano presentare la bollatura sanitaria prescritta, rispettivamente, nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio <sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE <sup>(6)</sup>, nella direttiva 94/65/CE del Consiglio <sup>(7)</sup> e nella direttiva 77/99/CEE del Consiglio <sup>(8)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/76/CE <sup>(9)</sup>.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

I prodotti devono soddisfare alle condizioni della bollatura sanitaria stabilite, rispettivamente:

- nell'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE,
- nell'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE,
- nell'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2002.

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.  
<sup>(4)</sup> GU L 348 del 31.12.2001, pag. 1.  
<sup>(5)</sup> GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.  
<sup>(6)</sup> GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.  
<sup>(7)</sup> GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.  
<sup>(8)</sup> GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.  
<sup>(9)</sup> GU L 10 del 16.1.1998, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2002.

Per la Commissione  
 Franz FISCHLER  
 Membro della Commissione

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 20 febbraio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0210 11 31 9110	P05	EUR/100 kg	56,00
0210 11 31 9910	P05	EUR/100 kg	56,00
0210 19 81 9100	P05	EUR/100 kg	59,00
0210 19 81 9300	P05	EUR/100 kg	47,00
1601 00 91 9120	P05	EUR/100 kg	17,00
1601 00 99 9110	P05	EUR/100 kg	13,00
1602 41 10 9210	P05	EUR/100 kg	39,00
1602 42 10 9210	P05	EUR/100 kg	21,00
1602 49 19 9120	P05	EUR/100 kg	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

P05 tutte le destinazioni ad eccezione di Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria, Polonia, Bulgaria, Lettonia, Estonia, Lituania.

## REGOLAMENTO (CE) N. 321/2002 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2002

## che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone <sup>(3)</sup>. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 22,049 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

**REGOLAMENTO (CE) N. 322/2002 DEL CONSIGLIO  
del 18 febbraio 2002**

**che modifica il regolamento (CE) n. 772/1999 che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il parere del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDIMENTO**

- (1) I regolamenti (CE) n. 1890/97 <sup>(3)</sup> e (CE) n. 1891/97 <sup>(4)</sup> hanno istituito dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sul salmone atlantico d'allevamento originario della Norvegia. Tuttavia, la forma dei dazi stabilita nei due regolamenti è stata successivamente riesaminata ed entrambi i regolamenti sono stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 772/1999 <sup>(5)</sup>.
- (2) All'atto dell'istituzione dei dazi definitivi, la Commissione ha accettato con la decisione 97/634/CE <sup>(6)</sup> impegni individuali sui prezzi da 190 esportatori norvegesi. Offrendo impegni, le società hanno accettato di praticare alcuni prezzi minimi all'importazione per la

vendita del salmone atlantico d'allevamento originario della Norvegia e di presentare alla Commissione, entro i termini stabiliti, relazioni periodiche sulle loro vendite nella Comunità.

- (3) Tuttavia, avendo ricevuto in ritardo una delle relazioni inviate dall'esportatore norvegese Gje-Vi AS, la Commissione ha ritenuto che la società non abbia rispettato i termini previsti. Con il regolamento (CE) n. 651/98 <sup>(7)</sup> essa ha ritirato l'accettazione degli impegni offerti dalla società e con il regolamento (CE) n. 772/98 <sup>(8)</sup> del Consiglio sono stati istituiti dazi antidumping e dazi compensativi definitivi.

**B. RICHIESTA DI RIESAME**

- (4) Successivamente, Gje-Vi AS, (in seguito denominato «il richiedente»), ha chiesto un riesame provvisorio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 e dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2026/97.
- (5) La domanda conteneva prove sufficienti di un cambiamento rilevante delle circostanze sopravvenuto dopo l'istituzione dei dazi sulle esportazioni verso la Comunità. Pertanto, la società ha voluto offrire nuovamente un impegno sui prezzi sostenendo che, in considerazione di questi cambiamenti, tale impegno sarebbe stato sia efficace che praticabile.
- (6) È stato quindi pubblicato un avviso di apertura di un riesame provvisorio parziale <sup>(9)</sup>. A tale proposito va notato che il riesame si è limitato a valutare se può essere accettato un nuovo impegno da parte della società in questione.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 267 del 30.9.1997, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 267 del 30.9.1997, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU L 101 del 16.4.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/2001 (GU L 227 del 23.8.2001, pag. 15).

<sup>(6)</sup> GU L 267 del 30.9.1997, pag. 81. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/644/CE (GU L 227 del 23.8.2001, pag. 49).

<sup>(7)</sup> GU L 88 del 24.3.1998, pag. 31.

<sup>(8)</sup> GU L 111 del 9.4.1998, pag. 10.

<sup>(9)</sup> GU C 188 del 4.7.2001, pag. 11.

## C. INCHIESTA DI RIESAME

## 1.1. Prodotto in esame

- (7) Il prodotto in esame è il salmone atlantico d'allevamento originario della Norvegia attualmente classificabile ai codici NC ex 0302 12 00 (Codici TARIC 0302 12 00\*21, 0302 12 00\*22, 0302 12 00\*23 e 0302 12 00\*29), ex 0303 22 00 (Codici TARIC 0303 22 00\*21, 0302 22 00\*22, 0303 22 00\*23 e 0302 22 00\*29), ex 0304 10 13 (Codici TARIC 0304 10 13\*21 e 0304 10 13\*29) e ex 0304 20 13 (Codici TARIC 0304 20 13\*21 e 0304 20 13\*29).

## 1.2. Parti interessate

- (8) Il richiedente, le associazioni dei produttori norvegesi e comunitari, gli importatori comunitari e le autorità norvegesi sono stati ufficialmente informati dell'inizio del riesame. Alle parti direttamente interessate è stata data la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.
- (9) Entro i termini stabiliti il richiedente ha risposto al questionario che gli è stato inviato. È stata quindi effettuata una visita di verifica presso la sua sede in Norvegia.

## D. CONCLUSIONI DELL'INCHIESTA

- (10) Dall'inchiesta è emerso che la gestione e l'organizzazione della società in questione sono migliorate rispetto al 1998, quando lo scarso coordinamento interno e la mancanza di personale in grado di fare fronte agli obblighi assunti sono stati all'origine dell'inosservanza dell'impegno proposto.
- (11) Il personale contabile della società è a conoscenza del tipo e del livello di informazioni da fornire, nonché della necessità di presentare entro i termini stabiliti le relazioni trimestrali sulle vendite e non c'è motivo di pensare che si ripeta lo stesso errore del 1998.
- (12) Inoltre, la società dispone di un buon sistema contabile informatizzato che può utilizzare il software indispensabile per preparare le relazioni trimestrali sulle vendite da presentare alla Commissione.
- (13) Va notato, inoltre, che ormai il personale incaricato delle vendite del prodotto in questione nella Comunità conosce il rigido sistema di prezzi minimi all'importazione applicabile a tali vendite ed anche i livelli di prezzo al di sotto dei quali il salmone atlantico d'allevamento non può essere venduto. Non ci sono segnali o motivi per credere che la società non rispetterà le condizioni dell'impegno per quanto riguarda i prezzi minimi all'importazione applicabili.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PIQUÉ I CAMPS

- (14) Tenuto conto di quanto sopra e del fatto che la situazione è cambiata dopo l'istituzione dei dazi antidumping e dei dazi compensativi definitivi nei confronti della società, l'impegno proposto da Gje-Vi AS è considerato accettabile.
- (15) Per questo motivo, l'impegno è stato formalmente accettato con la decisione 2002/157/CE<sup>(1)</sup> della Commissione.

## E. RETTIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1677/2001

- (16) Dall'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati e che sono state esentate dai dazi antidumping e dai dazi compensativi contenuto nel regolamento (CE) n. 1677/2001<sup>(2)</sup> è stato involontariamente omissso il nome della società norvegese Janas A/S (UT N. 1/75, Codice addizionale TARIC 8177).
- (17) Pertanto, il nome della società deve essere inserito nell'elenco summenzionato.

## F. MODIFICA DELL'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO (CE) N. 772/1999

- (18) Tenuto conto di quanto sopra, l'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999 deve essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

## Articolo 3

L'inserimento di Janas A/S nell'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999 ha decorrenza il 24 agosto 2001.

<sup>(1)</sup> Vedi pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale.  
<sup>(2)</sup> GU L 227 del 23.8.2001, pag. 15.

ALLEGATO

«ALLEGATO

**ELENCO DELLE SOCIETÀ I CUI IMPEGNI SONO STATI ACCETTATI E CHE SONO STATE ESENTATE DAI  
DAZI ANTIDUMPING E DAI DAZI COMPENSATIVI DEFINITIVI**

N.UT	Società	Codice addizionale Taric
3	Rosfjord Seafood AS	8325
7	Aqua Export A/S	8100
8	Aqua Partner A/S	8101
11	Arctic Group International	8109
13	Artic Superior A/S	8111
15	A/S Aalesundfisk	8113
16	Austevoll Eiendom AS	8114
17	A/S Keco	8115
20	A/S Refsnes Fiskeindustri	8118
21	A/S West Fish Ltd	8119
22	Astor A/S	8120
24	Atlantic Seafood A/S	8122
26	Borkowski & Rosnes A/S	8124
27	Brødrene Aasjord A/S	8125
31	Christiansen Partner A/S	8129
32	Clipper Seafood A/S	8130
33	Coast Seafood A/S	8131
35	Dafjord Laks A/S	8133
39	Domstein Fish A/S	8136
41	Ecco Fisk & Delikatesse	8138
42	Edvard Johnsen A/S	8139
43	Fjord Seafood ASA	8140
44	Euronor AS	8141
46	Fiskeforsyningen AS	8143
47	Fjord Aqua Group AS	8144
48	Fjord Trading Ltd AS	8145
50	Fossen AS	8147
51	Fresh Atlantic AS	8148

N.UT	Società	Codice addizionale Taric
52	Fresh Marine Company AS	8149
56	Gje-Vi AS	8153
58	Grieg Seafood AS	8300
61	Hallvard Lerøy AS	8303
62	Fjord Seafood Måløy A/S	8304
66	Marine Harvest Norway AS	8159
67	Hydrotech-gruppen AS	8428
72	Inter Sea AS	8174
75	Janas A/S	8177
76	Joh. H. Pettersen AS	8178
77	Johan J. Helland AS	8179
79	Karsten J. Ellingsen AS	8181
80	Kr Kleiven & Co. AS	8182
82	Labeyrie Norge AS	8184
83	Lafjord Group AS	8185
85	Leica Fiskeprodukter	8187
87	Lofoten Seafood Export AS	8188
92	Marine Seafood AS	8196
96	Memo Food AS	8200
98	Misundfisk AS	8202
100	Naco Trading AS	8206
101	Fjord Seafood Midt-Norge A/S	8207
104	Nergård AS	8210
105	Nils Williksen AS	8211
107	Nisja Trading AS	8213
108	Nor-Food AS	8214
111	Nordic Group ASA	8217
112	Nordreisa Laks AS	8218
113	Norexport AS	8223
114	Norfi Produkter AS	8227
115	Norfood Group AS	8228

N.UT	Società	Codice addizionale Taric
116	Norfra Eksport AS	8229
119	Norsk Akvakultur AS	8232
120	Norsk Sjømat AS	8233
121	Northern Seafood AS	8307
122	Nortrade AS	8308
123	Norway Royal Salmon Sales AS	8309
124	Norway Royal Salmon AS	8312
126	Frionor AS	8314
128	Norwell AS	8316
137	Pan Fish Sales AS	8242
140	Polar Salmon AS	8247
141	Prilam Norvège AS	8248
142	Pundslett Fisk	8251
144	Olsen Seafood AS	8254
145	Marine Harvest Rogaland AS	8256
146	Rørvik Fisk- og fiskematforretning AS	8257
147	Saga Lax Norge AS	8258
148	Prima Nor AS	8259
151	Sangoltgruppa AS	8262
153	Scanfood AS	8264
154	Sea Eagle Group AS	8265
155	Sea Star International AS	8266
156	Sea-Bell AS	8267
157	Seaco AS	8268
158	Seacom AS	8269
160	Seafood Farmers of Norway Ltd AS	8271
161	Seanor AS	8272
162	Sekkingstad AS	8273
164	Sirena Norway AS	8275
165	Kinn Salmon AS	8276
167	Fjord Seafood Sales AS	8278

N.UT	Società	Codice addizionale Taric
168	SMP Marine Produkter AS	8279
172	Stjernelaks AS	8283
174	Stolt Sea Farm AS	8285
175	Storm Company AS	8286
176	Superior AS	8287
178	Terra Seafood AS	8289
180	Timar Seafood AS	8294
182	Torris Products Ltd AS	8298
183	Troll Salmon AS	8317
188	Vikenco AS	8322
189	Wannebo International AS	8323
190	West Fish Norwegian Salmon AS	8324
191	Nor-Fa Fish AS	8102
193	F. Uhrenholt Seafood Norway AS	A033
194	Mesan Holding AS	A034
195	Polaris Seafood AS	A035
196	Scanfish AS	A036
197	Normarine AS	A049
198	Oskar Einar Rydbeck	A050
199	Emborg Foods Norge AS	A157
200	Helle Mat AS	A158
201	Norsea Food AS	A159
202	Salmon Company Fjord Norway AS	A160
203	Stella Polaris AS	A161
204	First Salmon AS	A205
205	Norlaks A/S	A206
206	Atlantis AS	A257
207	Cape Fish AS	A258»

**REGOLAMENTO (CE) N. 323/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 21 febbraio 2002**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 febbraio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	119,9
	204	117,0
	212	187,4
	624	203,0
	999	156,8
0707 00 05	052	193,6
	068	130,1
	220	175,4
	624	237,7
	628	178,0
0709 10 00	999	183,0
	220	242,2
0709 90 70	999	242,2
	052	178,2
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	204	72,5
	999	125,3
	052	50,7
	204	49,1
	212	45,9
	220	41,2
	508	22,3
0805 20 10	600	63,2
	624	70,6
	999	49,0
	052	83,4
	204	68,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	999	76,1
	052	62,0
	204	104,5
	220	59,3
	464	114,9
	600	111,1
	624	87,0
0805 50 10	999	89,8
	052	55,2
	600	46,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	51,0
	060	39,9
	388	126,2
	400	126,5
	404	93,9
	508	112,1
	528	96,5
	720	124,4
	728	130,0
	999	106,2
	0808 20 50	388
400		107,3
512		87,9
528		80,7
720		117,0
999		99,6

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 324/2002 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2002

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1430/2001 della Commissione, del 13 luglio 2001, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2001/2002 <sup>(2)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1430/2001, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventottesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la ventottesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1430/2001, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 43,984 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 192 del 14.7.2001, pag. 3.

## REGOLAMENTO (CE) N. 325/2002 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2002

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione <sup>(3)</sup>. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 2002.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2002.

*Per la Commissione*  
 Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

—  
 ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 21 febbraio 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato <sup>(2)</sup>
1703 10 00 <sup>(1)</sup>	8,60	—	0
1703 90 00 <sup>(1)</sup>	13,50	—	0

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

<sup>(2)</sup> Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

## REGOLAMENTO (CE) N. 326/2002 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2002

## che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero <sup>(2)</sup>. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1% di tale tenore.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

(4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.

(5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

(6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.

(7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

(8) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 non prevede la proroga del regime di compensazione delle spese di magazzino a partire dal 1° luglio 2001. Occorre pertanto tenerne conto nella fissazione delle restituzioni da concedere quando l'esportazione si effettua dopo il 30 settembre 2001.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2002.

Per la Commissione  
Franz FISCHLER  
Membro della Commissione

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 21 febbraio 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	37,53 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	37,67 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	<sup>(2)</sup>
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	37,53 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	37,67 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	<sup>(2)</sup>
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4080
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	40,80
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	40,95
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	40,95
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4080

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

## REGOLAMENTO (CE) N. 327/2002 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2002

**che modifica il regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1157/2001 <sup>(4)</sup>, stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1251/1999 per quanto riguarda le condizioni di concessione dei pagamenti per superficie per alcuni seminativi.
- (2) L'articolo 5 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999 prescrive che gli Stati membri controllino almeno il 30 % delle superfici coltivate a canapa da fibra per le quali vengono presentate domande di pagamento e il 20 % qualora si applichi il sistema di autorizzazione preliminare della coltivazione della canapa. Sulla base dell'esperienza acquisita nella campagna 2001/02, appare opportuno precisare, oltre a quanto è già previsto dal regolamento (CE) n. 2316/1999, le disposizioni relative ai controlli in questione.
- (3) Per ragioni di coerenza e di semplificazione è opportuno sopprimere le disposizioni specifiche in caso di utilizzo di semi di colza ottenuti da semi prodotti nella stessa azienda.
- (4) Il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2721/2000 <sup>(6)</sup>, è stato codificato e sostituito dal regolamento (CE) n. 2419/2001 <sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2550/2001 <sup>(8)</sup>. In questo quadro è previsto di trasferire le disposizioni specifiche che definiscono la superficie determinata nelle norme di attuazione dei regimi interessati.
- (5) Il regolamento (CE) n. 1/2002 della Commissione, del 28 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio in ordine al regime semplificato per i pagamenti agli imprenditori agricoli previsti da taluni regimi di sostegno <sup>(9)</sup>, stabilisce un regime semplificato per taluni produttori. Il regolamento in questione prevede che le domande specifiche per il regime in questione sono considerate ai fini del calcolo dell'eventuale superamento della superficie di base e del superamento della resa di riferimento, di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1251/1999.
- (6) Il beneficio dei pagamenti per superficie è subordinato all'obbligo fatto al produttore interessato di ritirare dalla produzione parte della superficie della sua azienda. Al fine di garantire l'efficacia del regime in questione, è opportuno escludere qualsiasi utilizzo agricolo delle superfici ritirate dalla produzione.
- (7) L'Austria ha comunicato la nuova denominazione di talune regioni ammissibili al supplemento del pagamento per superficie per il frumento duro.
- (8) Su richiesta dell'Italia, dei Paesi Bassi e del Regno Unito, occorre fissare le superfici di base secondo il piano di regionalizzazione dello Stato membro interessato, senza peraltro modificare la superficie di base totale.
- (9) Nel quadro del regolamento (CE) n. 1017/94 del Consiglio, del 26 aprile 1994, concernente la riconversione di terre attualmente destinate ai seminativi alla produzione estensiva di bestiame in Portogallo <sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2582/2001 <sup>(11)</sup>, sono state presentate domande di riconversione per un totale di 16 185 ettari. Occorre pertanto adeguare la superficie di base.
- (10) Gli Stati membri hanno comunicato i risultati dell'analisi del tasso di tetraidrocannabinolo delle varietà di canapa seminate nel 2001. È opportuno tener conto dei risultati in questione per definire l'elenco delle varietà ammesse a beneficiare dei pagamenti per superficie nel corso delle prossime campagne e l'elenco delle varietà di canapa ammesse temporaneamente per la campagna 2002/03 che dovranno essere oggetto di analisi complementari nel corso della campagna suddetta.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 16.<sup>(3)</sup> GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43.<sup>(4)</sup> GU L 157 del 14.6.2001, pag. 8.<sup>(5)</sup> GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36.<sup>(6)</sup> GU L 314 del 14.12.2000, pag. 8.<sup>(7)</sup> GU L 327 del 12.12.2001, pag. 11.<sup>(8)</sup> GU L 341 del 22.12.2001, pag. 105.<sup>(9)</sup> GU L 1 del 3.1.2002, pag. 1.<sup>(10)</sup> GU L 112 del 3.5.1994, pag. 2.<sup>(11)</sup> GU L 345 del 29.12.2001, pag. 5.

- (11) Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 2316/1999.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2316/1999 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 3, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:
- «c) superfici sulle quali le colture sono mantenute almeno fino all'inizio del periodo di fioritura in condizioni normali di crescita, conformemente alle norme locali.
- Nel caso dei semi oleosi, delle colture proteiche, dei semi di lino, del lino destinato alla produzione di fibre e del frumento duro, le colture devono essere mantenute in condizioni normali di crescita, secondo le norme locali, almeno fino al 30 giugno precedente la campagna di commercializzazione in questione, a meno che non venga effettuato un raccolto nella fase di piena maturazione agricola prima di tale data. Nel caso delle colture proteiche, il raccolto può essere effettuato solo dopo la fase di maturazione lattica.
- Nel caso della canapa destinata alla produzione di fibre, per consentire l'esecuzione dei controlli previsti all'articolo 5 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999, la coltura deve essere mantenuta in condizioni normali di crescita, secondo le norme locali, almeno fino a dieci giorni dopo la fine del periodo di fioritura. Lo Stato membro può tuttavia autorizzare il raccolto della canapa destinata alla produzione di fibre dopo l'inizio del periodo di fioritura ma prima che siano trascorsi dieci giorni dalla fine di detto periodo, se i controllori indicano per ciascuna particella le parti rappresentative che devono essere mantenute fino a dieci giorni dopo la fine della fioritura ai fini del controllo, secondo la procedura di cui all'allegato XIII».
- 2) All'articolo 4, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:
- «b) le sementi del raccolto ottenuto in una stessa azienda dalla semina di sementi certificate di una delle varietà "00";».
- 3) All'articolo 4, il paragrafo 3 è soppresso.
- 4) Alla fine del paragrafo 5 dell'articolo 6, è aggiunto il seguente comma:

«Quando viene accertata una differenza tra il quantitativo minimo di sementi certificate fissato dallo Stato membro e il quantitativo effettivamente utilizzato, la superficie è calcolata dividendo il quantitativo totale di sementi certificate, del cui utilizzo il produttore fornisce la prova, per il quantitativo minimo per ettaro fissato dallo Stato membro per la regione del produttore in questione. La superficie così determinata è utilizzata, una volta applicate le riduzioni sopramenzionate, per calcolare il diritto al supplemento o all'aiuto specifico».

- 5) All'articolo 7 ter, paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

«Le varietà di canapa destinata alla produzione di fibre che figurano al punto 2 b dell'allegato XII del presente regolamento sono oggetto della procedura B nel corso della campagna 2002/03 in tutti gli Stati membri in cui sono coltivate».

- 6) All'articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Le superfici ritirate dalla produzione non possono essere utilizzate per produzioni agricole non contemplate dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999, né essere destinate a un altro uso agricolo che sarebbe incompatibile con la coltivazione di seminativi».

- 7) L'allegato IV è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

- 8) All'allegato VI, le informazioni riportate alle voci «Italia», «Paesi Bassi», «Portogallo» e «Regno Unito», sono sostituite dalle informazioni riportate all'allegato II del presente regolamento.

- 9) L'allegato VII è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

- 10) L'allegato XII è sostituito dall'allegato IV del presente regolamento.

- 11) L'allegato XIII è sostituito dall'allegato V del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 2002/03 e nelle campagne successive.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

## ALLEGATO I

## «ALLEGATO IV

(Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma)

**ZONE DELL'AUSTRIA CHE POSSONO BENEFICIARE DEL SUPPLEMENTO PER IL FRUMENTO DURO**

## PANNONIA:

1. *Gebiete der Bezirksbauernkammern*

2046 Tullnerfeld-Klosterneuburg  
2054 Baden  
2062 Bruck/Leitha-Schwechat  
2089 Baden  
2101 Gänserndorf  
2241 Hollabrunn  
2275 Tullnerfeld-Klosterneuburg  
2305 Korneuburg  
2321 Mistelbach  
2330 Krems/Donau  
2364 Gänserndorf  
2399 Mistelbach  
2402 Mödling  
2470 Mistelbach  
2500 Hollabrunn  
2518 Hollabrunn  
2551 Bruck/Leitha-Schwechat  
2577 Korneuburg  
2585 Tullnerfeld-Klosterneuburg  
2623 Wr. Neustadt  
2631 Mistelbach  
2658 Gänserndorf

2. *Gebiete der Bezirksreferate*

3018 Neusiedl/See  
3026 Eisenstadt  
3034 Mattersburg  
3042 Oberpullendorf

3. *Gebiete der Landwirtschaftskammer*

1007 Wien»

---

## ALLEGATO II

(in migliaia di ettari)

Regione	Tutte le colture	Di cui granturco
«ITALIA	5 801,2	400,8
PAESI BASSI	441,7	208,3
PORTOGALLO		
Azzorre	9,7	
Madera		
— Regadio	0,31	0,29
— Altri	0,30	
Continentale		
— Regadio	293,4	221,4
— Altri	687,9	
REGNO UNITO		
Inghilterra	3 794,6	33,2 (1)
Scozia	551,6	
Irlanda del Nord	52,9	
Galles	61,4	1,2 (1)»

## ALLEGATO III

## «ALLEGATO VII

(Articolo 10, paragrafo 4)

## CALCOLO DEL SUPERAMENTO DI UNA SUPERFICIE DI BASE IN DATA ...f...f...

Stato membro		Prodotto:	Tutte le colture	
Superficie di base			Irrigato	
Percentuale di ritiro			Non irrigato	
			Granturco	
			Colture diverse dal granturco	
			Insilato di foraggi	
<b>Superficie effettivamente constatata piccoli produttori ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1251/1999</b>	Cereali	1		ha
	Piante oleaginose	2		ha
	Proteaginose	3		ha
	Semi di lino	4		ha
	Lino destinato alla produzione di fibre	5		ha
	Canapa destinato alla produzione di fibre	6		ha
	Insilato di foraggi	7		ha
	Ritiro volontario	8		ha
	Totale = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8	9		ha
<b>altri produttori</b>	Cereali	10		ha
	Piante oleaginose	11		ha
	Proteaginose	12		ha
	Semi di lino	13		ha
	Lino destinato alla produzione di fibre	14		ha
	Canapa destinata alla produzione di fibre	15		ha
	Insilato di foraggi	16		ha
	Totale colture = 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16	17		ha
	Ritiro volontario	18		ha
	Ritiro obbligatorio	19		ha
	Ritiro totale = 18 + 19	20		ha
Totale (colture + ritiro) = 17 + 20	21		ha	

<b>foraggi (bovini-ovini)</b>	Totale dei prodotti interessati	22	<input type="text"/>	ha
	Totale generale delle domande = 9 + 21 + 22	23	<input type="text"/>	ha
	SUPERFICIE DI BASE (*)	24	<input type="text"/>	ha
	Eventuale saldo di un'altra superficie di base	25	<input type="text"/>	ha
	Superficie di base applicabile = 24 + 25	26	<input type="text"/>	ha
	Superamento o difetto = 23 - 26	27	<input type="text"/>	ha
	Superamento in % = (23/26 - 1,00)	28	<input type="text"/>	%

\*) Dopo eventuale riduzione in applicazione del regolamento (CE) n. 1-2002.

## ALLEGATO IV

## «ALLEGATO XII

(Articolo 7 bis, paragrafo 1)

**VARIETÀ DI LINO E DI CANAPA DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI FIBRE CHE POSSONO BENEFICIARE DEL REGIME DI SOSTEGNO**

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1. Varietà di lino destinate alla produzione di fibre</b></p> <p>Adélie<br/> Agatha<br/> Angelin<br/> Argos<br/> Ariane<br/> Aurore<br/> Belinka<br/> Ceasar Augustus<br/> Diane<br/> Diva<br/> Electra<br/> Elise<br/> Escalina<br/> Evelin<br/> Exel<br/> Hermes<br/> Ilona<br/> Laura<br/> Liflax<br/> Liviola<br/> Marina<br/> Marylin<br/> Nike<br/> Opaline<br/> Rosalin<br/> Venus<br/> Veralin<br/> Viking<br/> Viola</p> | <p><b>2a. Varietà di canapa destinata alla produzione di fibre</b></p> <p>Carmagnola<br/> Beniko<br/> Cs<br/> Delta-Ilosa<br/> Delta 405<br/> Dioica 88<br/> Epsilon 68<br/> Fedora 17<br/> Fédrina 74<br/> Felina 32<br/> Felina 34 — Féline 34<br/> Ferimon-Férimon<br/> Fibranova<br/> Fibrimon 24<br/> Fibrimon 56<br/> Futura<br/> Futura 75<br/> Juso 14<br/> Santhica 23<br/> Usa 31</p> <p><b>2b. Varietà di canapa destinata alla produzione di fibre ammesse per la campagna 2002/03</b></p> <p>Bialobrzeskie<br/> Fasamo<br/> Fedora 19<br/> Santhica 27»</p> |
|---|--|

## ALLEGATO V

## «ALLEGATO XIII

(Articolo 7 ter, paragrafo 1)

**METODO COMUNITARIO PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DEL  $\Delta^9$ -THC DELLE VARIETÀ DI CANAPA****1. Finalità e campo di applicazione**

Il metodo serve a determinare il tenore di  $\Delta^9$ -tetraidrocannabinolo (THC) delle varietà di canapa (*cannabis sativa* L.). A seconda del caso in esame, il metodo è applicato secondo la procedura A o la procedura B descritte qui in appresso.

Il metodo si basa sulla determinazione quantitativa per cromatografia in fase gassosa (CFG) del  $\Delta^9$ -THC dopo estrazione mediante solvente.

**1.1. Procedura A**

La procedura A è applicata per i rilevamenti a livello della produzione previsti all'articolo 5 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999.

**1.2. Procedura B**

La procedura B è applicata nei casi di cui al terzo comma dell'articolo 7 ter, paragrafo 1, del presente regolamento e per la verifica dell'osservanza delle condizioni previste all'articolo 5 bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999 ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle varietà di canapa ammissibili all'aiuto a partire dalla campagna 2001/02.

**2. Campionamento**

Se uno Stato membro fa uso della possibilità prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), terzo comma, almeno tre parti distinte della particella, per un minimo di 4 000 piante, devono essere mantenute sul campo su istruzione del controllore per consentire il prelievo di un campione fino a dieci giorni dopo la fine della fioritura.

**2.1. Prelievo del campione**

— Procedura A: in una popolazione di una determinata varietà di canapa, prelevare una parte di 30 cm contenente almeno un'infiorescenza femminile per ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all'inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura, durante la giornata, secondo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia rappresentativo della particella, esclusi i bordi.

Lo Stato membro può autorizzare il prelievo del campione durante il periodo compreso tra l'inizio della fioritura e il ventesimo giorno successivo all'inizio della fioritura, a condizione che, per ciascuna varietà coltivata, vengano prelevati altri campioni rappresentativi, secondo le regole suesposte, durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all'inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura.

— Procedura B: in una popolazione di una determinata varietà di canapa, prelevare il terzo superiore di ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante i 10 giorni successivi al termine della fioritura, durante la giornata, secondo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia rappresentativo della particella, esclusi i bordi. Nel caso di una varietà dioica, devono essere prelevate solo le piante femminili.

**2.2. Dimensioni del campione**

— Procedura A: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 50 piante, per ogni particella.

— Procedura B: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 200 piante, per ogni particella.

Ogni campione viene posto, senza essere compresso, in un sacco di tela o di carta e successivamente inviato al laboratorio d'analisi.

Lo Stato membro può prevedere che venga raccolto un secondo campione per un'eventuale controanalisi e che venga conservato dal produttore o dall'organismo preposto all'analisi.

**2.3. Essiccazione e conservazione del campione**

L'essiccazione dei campioni deve iniziare appena possibile e comunque entro le 48 ore, indipendentemente dal metodo, ad una temperatura inferiore a 70 °C. I campioni devono essere essiccati sino al raggiungimento di un peso costante, con umidità compresa tra l'8 % e il 13 %.

I campioni essiccati devono essere conservati non compresi, in oscurità e ad una temperatura inferiore a 25 °C.

### 3. Analisi del contenuto THC

#### 3.1. Preparazione del campione da analizzare

Dai campioni essiccati devono essere eliminati gli steli e i semi di più di 2 mm.

I campioni essiccati sono triturati sino ad ottenere una polvere semifina (setaccio con maglie di larghezza di 1 mm).

La polvere deve essere conservata al massimo per 10 settimane, in ambiente asciutto, in oscurità ed a temperatura inferiore a 25 °C.

#### 3.2. Reattivi, soluzione di estrazione

Reattivi

- $\Delta^9$ -tetraidrocannabinolo cromatograficamente puro
- Squalane cromatograficamente puro come standard interno

Soluzione di estrazione

- 35 mg di squalane per 100 ml di esano.

#### 3.3. Estrazione del $\Delta^9$ -THC

Pesare 100 mg del campione da analizzare ridotto in polvere e porli in un tubo di centrifuga; aggiungere 5 ml di soluzione di estrazione contenente lo standard interno.

Immergere il tutto per 20 minuti in un bagno ad ultrasuoni. Centrifugare per 5 minuti a 3 000 giri/minuto e prelevare il soluto di THC supernatante. Iniettare quest'ultimo nel cromatografo e procedere all'analisi quantitativa.

#### 3.4. Cromatografia in fase gassosa

##### a) Strumentazione

- Cromatografo in fase gassosa con rivelatore a ionizzazione di fiamma e iniettore split/splitless,
- colonna che consenta una buona separazione dei cannabinoidi, ad esempio una colonna capillare di vetro, di 25 m di lunghezza e di 0,22 mm di diametro, impregnata di una fase apolare di tipo fenil-metil-siloxano.

##### b) Serie di taratura

Almeno 3 punti per la procedura A e 5 punti per la procedura B, con 0,04 e 0,50 mg/ml  $\Delta^9$ -THC in soluzione di estrazione.

##### c) Condizioni relative alla strumentazione

Le seguenti condizioni sono fornite a titolo d'esempio per quanto riguarda la colonna di cui alla lettera a):

Temperatura del forno:	260 °C
Temperatura dell'iniettore:	300 °C
Temperatura del rivelatore:	300 °C

##### d) Volume di iniezione: 1 $\mu$ l

### 4. Risultati

Il risultato è espresso, con due decimali, in grammi di  $\Delta^9$ -THC per 100 grammi di campione di analisi, essiccato sino a peso costante. Tolleranza ammessa: 0,03 % in valore assoluto.

- Procedura A: il risultato corrisponde ad una determinazione per campione d'analisi.

Tuttavia, se il risultato ottenuto supera il limite previsto all'articolo 5 bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999, si effettua una seconda determinazione per campione di analisi e il risultato corrisponde alle media delle due determinazioni.

- Procedura B: il risultato corrisponde alla media di due determinazioni per campione d'analisi.»

## REGOLAMENTO (CE) N. 328/2002 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2002

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione della Polonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 943/2001 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 15 al 21 febbraio 2002, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 0,00 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 133 del 16.5.2001, pag. 3.

## REGOLAMENTO (CE) N. 329/2002 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2002

che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1005/2001 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 15 al 21 febbraio 2002, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001, la restituzione massima all'esportazione di segala è fissata a 37,97 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 140 del 24.5.2001, pag. 10.

## REGOLAMENTO (CE) N. 330/2002 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2002

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 9/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 9/2002 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la

cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 15 al 21 febbraio 2002 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 9/2002, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 26,52 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 204 600 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 3 del 5.1.2002, pag. 29.

<sup>(4)</sup> GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

## REGOLAMENTO (CE) N. 331/2002 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2002

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 30/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 30/2002 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la

cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 15 al 21 febbraio 2002 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 30/2002, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 15,96 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 5 000 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 6 del 10.1.2002, pag. 35.

<sup>(4)</sup> GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

## REGOLAMENTO (CE) N. 332/2002 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2002

**che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato economico e finanziario <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere della Banca centrale europea <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 119, paragrafo 1, secondo comma e l'articolo 119, paragrafo 2 del trattato prevedono che, in caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro, il Consiglio gli conceda un concorso reciproco, in seguito a raccomandazione trasmessagli dalla Commissione previa consultazione del Comitato economico e finanziario. L'articolo 119 non definisce lo strumento d'applicazione del concorso reciproco previsto.

(2) È necessario che ad un'operazione di prestito a uno Stato membro si possa procedere in tempo per consentirgli di adottare tempestivamente e in normali condizioni di cambio le misure di politica economica tali da prevenire il manifestarsi di una crisi acuta nella bilancia dei pagamenti e da sostenere i suoi sforzi di convergenza.

(3) Ogni operazione di prestito a uno Stato membro dovrebbe essere subordinata all'adozione, da parte del medesimo, di misure di politica economica tali da ristabilire od assicurare una situazione sostenibile della sua bilancia dei pagamenti e commisurate alla gravità e all'evolversi della situazione di questa.

(4) È opportuno prevedere in anticipo procedure e strumenti adeguati per consentire alla Comunità e agli Stati membri di fornire in tempi brevi, se necessario, un sostegno finanziario a medio termine, in particolare quando le circostanze richiedono un'azione immediata.

(5) Per provvedere al finanziamento del sostegno accordato, la Comunità deve poter utilizzare il suo credito per prendere a prestito fondi da mettere a disposizione, in

forma di prestiti, degli Stati membri interessati. Operazioni di questo tipo sono necessarie per conseguire gli obiettivi della Comunità definiti nel trattato, in particolare lo sviluppo armonioso delle attività economiche in tutta la Comunità.

(6) A tale scopo è stato istituito dal regolamento (CEE) n. 1969/88 del Consiglio <sup>(4)</sup> un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri.

(7) Dal 1° gennaio 1999 gli Stati membri partecipanti al sistema della moneta unica non possono più beneficiare del sostegno finanziario a medio termine. Nondimeno, è opportuno preservare il meccanismo di sostegno finanziario per rispondere non soltanto alle esigenze potenziali degli Stati membri che non hanno adottato l'euro, ma anche alle esigenze dei nuovi Stati membri, intantoché non abbiano adottato l'euro.

(8) L'introduzione della moneta unica ha comportato una consistente riduzione del numero di Stati membri che possono ricorrere al meccanismo in oggetto, il che giustifica una riduzione dell'attuale massimale di 16 miliardi di EUR. Tuttavia, il massimale dei prestiti da concedere andrebbe mantenuto a un livello abbastanza alto da consentire di far fronte in misura adeguata alle esigenze simultanee di più Stati membri. Una riduzione del massimale da 16 a 12 miliardi di EUR sembra di natura tale da rispondere a tali preoccupazioni e da tenere anche in considerazione i futuri allargamenti dell'Unione europea.

(9) L'evidente squilibrio tra il numero di paesi potenzialmente beneficiari dei prestiti nella terza fase dell'Unione economica e monetaria e il numero di paesi che possano finanziare tali prestiti rende difficile continuare ad assicurare il finanziamento diretto dei prestiti che vengono concessi da parte dell'insieme degli altri Stati membri. È quindi opportuno che i prestiti siano finanziati esclusivamente ricorrendo al mercato dei capitali o alle istituzioni finanziarie, che hanno raggiunto ormai uno stadio di sviluppo e di maturità tale da consentire la loro disponibilità per simili finanziamenti.

<sup>(1)</sup> GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 199.

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 6 settembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU C 151 del 22.5.2001, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 178 dell'8.7.1988, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

- (10) Inoltre, sulla scorta dell'esperienza acquisita si dovrebbero precisare le modalità di utilizzo del meccanismo, tenendo conto anche dello sviluppo dei mercati finanziari internazionali nonché delle possibilità e delle costrizioni di ordine tecnico inerenti al ricorso a tali fonti di finanziamento.
- (11) Spetta al Consiglio decidere sulla concessione di un prestito o di un'adeguata linea di credito, sulla sua durata media, l'importo globale e l'ammontare delle quote successive. È opportuno tuttavia che le modalità di tali quote, la durata e il tipo di tasso d'interesse, siano stabilite di comune accordo fra lo Stato membro beneficiario e la Commissione. Nel caso in cui ritenga che le modalità dei prestiti desiderate dallo Stato membro interessato comportino un finanziamento incompatibile con le costrizioni di ordine tecnico imposte dai mercati dei capitali o dalle istituzioni finanziarie, la Commissione deve essere in grado di proporre per il finanziamento modalità alternative.
- (12) Per finanziare i prestiti che verranno concessi a norma del presente regolamento, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a contrarre prestiti, a nome della Comunità europea, sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie.
- (13) È opportuno adattare di conseguenza il meccanismo di sostegno finanziario istituito dal regolamento (CEE) n. 1969/88. A fini di chiarezza, è opportuno sostituire tale regolamento.
- (14) Per l'adozione del presente regolamento, che prevede la concessione di prestiti comunitari unicamente mediante ricorso ai mercati dei capitali, escludendo il finanziamento di detti prestiti da parte degli altri Stati membri, il trattato non prevede poteri d'azione diversi da quelli di cui all'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. È istituito un meccanismo comunitario di sostegno finanziario a medio termine inteso a consentire la concessione di prestiti ad uno o più Stati membri che si trovino in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti correnti o in quella dei movimenti di capitali. Possono beneficiare di tale meccanismo comunitario soltanto gli Stati membri che non hanno adottato l'euro.

L'esposizione creditizia, in conto capitale, dei prestiti che si possono accordare agli Stati membri nell'ambito di tale meccanismo è limitata a 12 miliardi di EUR.

2. La Commissione è autorizzata, ai sensi di una decisione che il Consiglio adotterà a norma dell'articolo 3 e previa consultazione del Comitato economico e finanziario, a contrarre prestiti a nome della Comunità europea sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie.

#### Articolo 2

Quando uno Stato membro che non ha adottato l'euro intende ricorrere a fonti di finanziamento esterne alla Comunità, comportanti condizioni di politica economica, consulta preven-

tivamente la Commissione e gli altri Stati membri per esaminare, fra l'altro, le possibilità offerte dal meccanismo comunitario di sostegno finanziario a medio termine. Tale consultazione avviene in sede di Comitato economico e finanziario, a norma dell'articolo 119 del trattato.

#### Articolo 3

1. Il meccanismo di sostegno finanziario a medio termine può essere attivato dal Consiglio su iniziativa:

- della Commissione, che agirà a norma dell'articolo 119 del trattato in accordo con lo Stato membro che desidera ricorrere al finanziamento comunitario;
- di uno Stato membro che si trovi in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti correnti o in quella dei movimenti di capitali.

2. Il Consiglio, previo esame della situazione dello Stato membro che desidera ricorrere al sostegno finanziario a medio termine e del programma di riassetto o di accompagnamento da esso presentato a sostegno della domanda, decide, di norma nel corso della medesima sessione:

- sulla concessione di un prestito o di un'adeguata linea di credito, sul suo importo e sulla sua durata media;
- sulle condizioni di politica economica alle quali è subordinato il sostegno finanziario a medio termine al fine di ripristinare o di garantire una situazione sostenibile della bilancia dei pagamenti;
- sulle modalità del prestito o della linea di credito il cui versamento o prelievo sarà effettuato in linea di principio in quote successive. La liberazione di ogni quota è subordinata alla verifica dei risultati ottenuti nell'attuazione del programma rispetto agli obiettivi prefissi.

#### Articolo 4

In caso d'introduzione o di reintroduzione, nel corso della durata del sostegno finanziario, di restrizioni ai movimenti di capitali a norma dell'articolo 120 del trattato, le condizioni e le modalità del sostegno sono riesaminate a norma dell'articolo 119 del trattato.

#### Articolo 5

La Commissione adotta le misure necessarie per accertare a intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario, che la politica economica dello Stato membro beneficiario di un prestito della Comunità risponda al programma di riassetto o di accompagnamento e alle altre eventuali condizioni decise dal Consiglio a norma dell'articolo 3. A tale scopo, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie. In funzione dei risultati dell'accertamento e previo parere del Comitato economico e finanziario, la Commissione decide riguardo al versamento delle quote successive.

Il Consiglio decide sulle eventuali modifiche da apportare alle condizioni di politica economica stabilite inizialmente.

*Articolo 6*

I prestiti accordati a titolo del sostegno finanziario a medio termine possono fungere da consolidamento di un sostegno accordato dalla Banca centrale europea nell'ambito della linea di credito a brevissimo termine.

*Articolo 7*

1. Le operazioni di assunzione e di corrispondente erogazione di prestiti, di cui all'articolo 1, vengono eseguite in euro. Esse usano la medesima data di valuta e non devono comportare per la Comunità né modifica della scadenza né rischio di tasso d'interesse né qualsiasi altro rischio commerciale.

Le modalità delle quote che la Comunità eroga successivamente nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario vengono negoziate fra lo Stato membro e la Commissione. Se la Commissione ritiene che le modalità desiderate dallo Stato membro comportino finanziamenti comunitari incompatibili con le costrizioni di ordine tecnico imposte dai mercati finanziari o tali da compromettere su questi medesimi mercati la reputazione della Comunità in quanto mutuataria, essa ha il diritto di opporre un rifiuto e di proporre una soluzione alternativa.

Se uno Stato membro beneficia di un prestito comprendente una clausola di rimborso anticipato e decide di avvalersi di questa facoltà, la Commissione adotta le disposizioni necessarie.

2. Su richiesta dello Stato membro debitore e se le circostanze consentono di migliorare il tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento o ad un riassetto delle condizioni finanziarie relative alla totalità o ad una parte dei prestiti concessi inizialmente.

Le operazioni di rifinanziamento o di riassetto vanno effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non devono portare a una proroga della durata media dei prestiti che ne formano

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2002.

oggetto né a un aumento dell'importo del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

3. Le spese a cui la Comunità deve far fronte per concludere ed effettuare ogni operazione sono a carico dello Stato membro beneficiario.

4. Il Comitato economico e finanziario è informato dello svolgimento delle operazioni di cui al paragrafo 2, primo comma.

*Articolo 8*

Il Consiglio adotta le decisioni di cui agli articoli 3 e 5 a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione previa consultazione del Comitato economico e finanziario.

*Articolo 9*

La Banca centrale europea adotta le misure necessarie per provvedere alla gestione dei prestiti.

I fondi sono versati soltanto ai fini indicati nell'articolo 1.

*Articolo 10*

Il Consiglio esamina ogni tre anni, in base a una relazione presentatagli dalla Commissione e previo parere del Comitato economico e finanziario, se il meccanismo istituito continui ad essere adeguato nel suo principio di base, modalità e massimali, alle esigenze che hanno indotto a istituirlo.

*Articolo 11*

Il regolamento (CEE) n. 1969/88 è abrogato.

*Articolo 12*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. PIQUÉ I CAMPS

## REGOLAMENTO (CE) N. 333/2002 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2002

**relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto iii),

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'armonizzazione della politica in materia di visti costituisce una misura essenziale ai fini dell'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, soprattutto per quanto attiene all'attraversamento delle frontiere.
- (2) Ai sensi del punto 38 del piano d'azione di Vienna, adottato dal Consiglio giustizia e affari interni del 3 dicembre 1998, si deve prestare attenzione ai recenti sviluppi tecnici per garantire - ove appropriato - un grado di sicurezza ancora più elevato per quanto riguarda il modello uniforme di visto.
- (3) Ai sensi del punto 22 delle conclusioni del Consiglio europeo svoltosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, occorre sviluppare ulteriormente un'attiva politica comune in materia di visti e documenti falsi.
- (4) Attualmente gli Stati membri utilizzano dei fogli, per l'apposizione di un visto rilasciato a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio, che non rispondono ai necessari requisiti di sicurezza. Pertanto è necessario armonizzare il modello di foglio utilizzabile per tali fogli al fine di renderli più sicuri.
- (5) Tale modello uniforme deve contenere tutte le informazioni necessarie e soddisfare elevati requisiti tecnici, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione. Esso deve inoltre essere idoneo all'uso in tutti gli Stati membri e presentare caratteristiche di sicurezza armonizzate universalmente riconoscibili, visibili a occhio nudo.
- (6) Il presente regolamento si limita a descrivere il modello uniforme del foglio. Tale descrizione deve essere integrata da altre prescrizioni tecniche che devono rimanere segrete onde evitare il rischio di contraffazioni e falsificazioni, e che non possono includere dati personali o riferimenti agli stessi. La competenza ad adottare tali prescrizioni aggiuntive dovrebbe essere conferita alla Commissione, che è assistita dal comitato istituito in forza dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del

Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti <sup>(3)</sup>.

- (7) Per limitare allo stretto necessario il numero delle persone cui sono comunicate le informazioni di cui trattasi, è indispensabile che ogni Stato membro attribuisca ad un solo organismo il compito di stampare il modello uniforme di foglio, fermo restando che gli Stati membri sono liberi, se necessario, di cambiare organismo. Ogni Stato membro dovrebbe comunicare il nome dell'organismo competente alla Commissione e agli altri Stati membri.
- (8) Gli Stati membri, di concerto con la Commissione, dovrebbero attuare misure adeguate a far sì che il trattamento dei dati personali rispetti gli standard di protezione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati <sup>(4)</sup>.
- (9) Le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri o di rilascio dei visti lasciano impregiudicate le norme vigenti in materia di riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.
- (10) In relazione all'attuazione dell'accordo di associazione firmato con la Norvegia e l'Islanda, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi del Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.
- (11) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera del 3 luglio 2001, la propria volontà di partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.
- (12) In applicazione dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni del presente regolamento non si applicano all'Irlanda.
- (13) Le misure necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 301.

<sup>(2)</sup> Parere del 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

<sup>(5)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Ai fini del presente regolamento, per «foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto» si intende il documento rilasciato dalle autorità di uno Stato membro a una persona titolare di un documento di viaggio non riconosciuto da tale Stato membro, nel quale le autorità competenti di tale Stato membro appongono un visto.

2. Il foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto è conforme al modello che figura nell'allegato.

3. Qualora il titolare di un foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto sia accompagnato da una o più persone a suo carico, spetta a ogni Stato membro decidere se rilasciare fogli separati per l'apposizione di un visto al titolare e ad ognuna delle persone a suo carico.

#### Articolo 2

Le prescrizioni tecniche relative al modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto sono adottate applicando la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, al pari delle prescrizioni tecniche relative a:

- a) gli elementi e i requisiti di sicurezza, compresi elevati criteri anti-contraffazione e anti-falsificazione;
- b) i procedimenti e le modalità tecniche di compilazione del modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto.

#### Articolo 3

Le prescrizioni di cui all'articolo 2 sono segrete. Esse sono comunicate esclusivamente agli organismi designati dagli Stati membri per la stampa del modello uniforme e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.

Ciascuno Stato membro designa un unico organismo responsabile della stampa del modello uniforme. Esso comunica il nome di tale organismo alla Commissione e agli altri Stati membri. Due o più Stati membri possono designare un unico organismo. Ogni Stato membro conserva la facoltà di cambiare l'organismo. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

#### Articolo 4

Fatte salve le disposizioni sulla protezione dei dati, la persona cui è stato rilasciato il modello uniforme di foglio ha il diritto

di verificare i dati personali ivi riportati e, se del caso, di farli rettificare o sopprimere.

Il modello uniforme di foglio non contiene alcuna informazione leggibile tramite lettore ottico diversa da quelle previste nell'allegato del presente regolamento e da quelle indicate nel relativo documento di viaggio.

#### Articolo 5

Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità o di viaggio rilasciati dalle autorità degli stessi.

#### Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

#### Articolo 7

Quando gli Stati membri utilizzano il modello uniforme di foglio per scopi diversi da quelli contemplati dall'articolo 1, devono essere adottate opportune misure per assicurare che sia esclusa qualsiasi possibilità di confusione con il foglio di cui all'articolo 1.

#### Articolo 8

Gli Stati membri utilizzano il modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto al più tardi due anni dopo l'adozione delle misure di cui all'articolo 2, lettera a). L'introduzione del modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto non pregiudica tuttavia la validità delle autorizzazioni già rilasciate tramite altri modelli di foglio, a meno che lo Stato membro interessato non disponga altrimenti.

#### Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PIQUÉ I CAMPS

## ALLEGATO

Name of Member State Nom de l'État membre	
Form for affixing a visa Feuillet pour l'apposition d'un visa	
N°: .....	
Issuing authority: Autorité de délivrance:	
..... ..... ..... (1)	
Date: ..... Date	Stamp Cachet
..... Signature Signature	
Enter the holder's surname, forename(s), date of birth and passport number if the passport number is not indicated in the machine-readable area. Inscrire les nom, prénoms(s), date de naissance et n° de passeport du titulaire dans le cas où le numéro du passeport n'est pas indiqué dans la zone réservée à la lecture machine.	
VISA sticker	

(1) Il testo stampato è in inglese e francese. Lo Stato membro di rilascio può aggiungere altre lingue. Tuttavia, le parole "Feuillet pour l'apposition d'un visa" e "Vignette VISA" nonché il nome dello Stato membro di rilascio e le istruzioni possono comparire in qualsiasi lingua.

## REGOLAMENTO (CE) N. 334/2002 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2002

## che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto iii),

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1683/95 <sup>(3)</sup> ha istituito un modello uniforme per i visti.

(2) Ai sensi del punto 38 del piano d'azione di Vienna, adottato dal Consiglio «Giustizia e affari interni» del 3 dicembre 1998, si deve prestare attenzione ai recenti sviluppi tecnici per garantire — ove appropriato — un grado di sicurezza ancora più elevato per quanto riguarda il modello uniforme di visto.

(3) Ai sensi del punto 22 delle conclusioni del Consiglio europeo svoltosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, occorre sviluppare ulteriormente un'attiva politica comune in materia di visti e di documenti contraffatti.

(4) L'istituzione di un modello uniforme di visto è un elemento fondamentale dell'armonizzazione delle politiche in materia di visti.

(5) È necessario adottare disposizioni che definiscano norme comuni relative all'introduzione del modello uniforme per i visti, in particolare per quanto riguarda modalità e norme tecniche da seguire ai fini della compilazione dei modelli.

(6) L'inserimento di una fotografia che risponda a elevati requisiti di sicurezza rappresenta un primo passo verso l'applicazione di caratteristiche che stabiliscano un collegamento più affidabile tra il modello uniforme per i visti e il suo titolare, e costituisce un elemento importante ai fini di garantire la protezione del modello uniforme per i visti anche contro l'uso fraudolento. Si terrà conto anche delle prescrizioni tecniche definite nel documento 9303 dell'ICAO (Organizzazione per l'aviazione civile internazionale) relativo ai documenti che si prestano a lettura meccanizzata.

(7) Le norme comuni relative all'introduzione del modello uniforme per i visti sono indispensabili al fine di conseguire un elevato livello tecnico e facilitare l'individuazione

zione di visti costituiti da autoadesivi contraffatti o falsificati.

(8) La competenza ad adottare tali norme comuni dovrebbe essere conferita al comitato istituito in virtù dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95, che dovrebbe essere adattato in modo da tener conto della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(4)</sup>.

(9) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1683/95.

(10) Le misure previste dal presente regolamento, intese a rendere più sicuro il modello uniforme per i visti, lasciano impregiudicate le norme che attualmente disciplinano il riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.

(11) Le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri o di rilascio dei visti lasciano impregiudicate le norme vigenti in materia di riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.

(12) Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, sviluppo che rientra nel settore dei visti di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(5)</sup>.

(13) Conformemente all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera in data 4 dicembre 2001, che desidera partecipare all'adozione ed applicazione del presente regolamento.

(14) In applicazione dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni del presente regolamento non si applicano all'Irlanda,

<sup>(1)</sup> GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 310.<sup>(2)</sup> Parere reso il 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicato nella GU).<sup>(3)</sup> GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.<sup>(5)</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1683/95 è modificato come segue:

1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1. Prescrizioni tecniche complementari relative al modello uniforme per i visti sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, con riferimento a:

- a) elementi e requisiti di sicurezza complementari, inclusi più efficaci dispositivi anti-contraffazione e anti-falsificazione;
- b) norme e modalità tecniche da applicare ai fini della compilazione del modello uniforme per i visti.

2. I colori dell'autoadesivo possono essere modificati in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.»

2) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (\*).

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(\*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

3) All'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:

«L'inserimento della fotografia di cui all'allegato, punto 2 bis), è attuato entro cinque anni dall'adozione delle

prescrizioni tecniche previste per l'adozione di tale misura a norma dell'articolo 2.»

4) Nell'allegato è aggiunto il seguente punto:

«2 bis. Inserimento di una fotografia, rispondente a elevati requisiti di sicurezza.»

*Articolo 2*

La prima frase dell'allegato 8 della versione definitiva delle istruzioni consolari comuni e l'allegato 6 della versione definitiva del manuale comune, quali risultano dalla decisione del comitato esecutivo di Schengen del 28 aprile 1999 (1), sono sostituiti dal testo seguente:

«Le caratteristiche tecniche e di sicurezza per i modelli di visto-autoadesivo sono contenute nel regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (\*), quale modificato dal regolamento (CE) n. 334/2002 (\*\*), o adottate sulla base dello stesso.

(\*) GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

(\*\*) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 7.»

*Articolo 3*

Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità o di viaggio rilasciati dalle autorità degli stessi.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2002.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. PIQUÉ I CAMPS

(1) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 317.

**REGOLAMENTO (CE) N. 335/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 febbraio 2002**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 febbraio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	173,2	
	204	135,4	
	212	198,3	
	624	156,1	
	999	165,8	
0707 00 05	052	179,3	
	068	130,1	
	220	175,4	
	624	237,7	
	628	171,8	
0709 10 00	999	178,9	
	220	242,2	
0709 90 70	999	242,2	
	052	167,5	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	204	161,6	
	999	164,6	
	052	52,6	
	204	52,5	
	212	45,9	
0805 20 10	220	44,9	
	508	22,3	
	600	63,2	
	624	74,5	
	999	50,8	
	052	83,4	
	204	85,3	
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	999	84,3	
	052	63,6	
	204	93,9	
	220	59,3	
	464	114,9	
	600	114,3	
	624	87,4	
	662	33,9	
	999	81,0	
0805 50 10	052	51,3	
	600	60,3	
	999	55,8	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	41,6	
	388	126,2	
	400	126,2	
	404	94,8	
	508	112,1	
	528	104,2	
	720	124,4	
	728	130,0	
	999	107,4	
	0808 20 50	388	102,4
		400	103,3
512		87,8	
528		82,4	
720		116,7	
999		98,5	

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 336/2002 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2002

**che modifica il regolamento (CE) n. 805/1999 che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999 <sup>(1)</sup>, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La Commissione stabilisce, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 718/1999, le modalità pratiche di esecuzione della politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie fissata dallo stesso regolamento.

(2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 805/1999 della Commissione <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 997/2001 <sup>(3)</sup>, che stabilisce talune misure di applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999, ha fissato i coefficienti del regime «vecchio per nuovo» a decorrere dal 29 aprile 1999.

(3) Il regolamento (CE) n. 718/1999 prevede all'articolo 4, paragrafo 2, che il coefficiente «vecchio per nuovo» sia ridotto in modo continuo onde essere ricondotto, periodicamente e rapidamente, a zero entro il 29 aprile 2003.

(4) I coefficienti del regime «vecchio per nuovo» sono stati ridotti a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, ovvero dal 3 agosto 2000, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1532/2000 della Commissione <sup>(4)</sup>, che modifica il regolamento (CE) n. 805/1999. I coefficienti sono stati nuovamente ridotti a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, ovvero dal 18 giugno 2001, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 997/2001.

(5) Tenuto conto dell'obbligo giuridico di ridurre a zero i coefficienti entro il 29 aprile 2003 e dell'evoluzione economica dei differenti settori nel mercato della naviga-

zione interna, è opportuno ridurre nuovamente i coefficienti del regime «vecchio per nuovo».

(6) È dunque opportuno adeguare il livello dei diversi coefficienti del regime «vecchio per nuovo», indicati all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 718/1999, fissati dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 805/1999, e modificati dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 997/2001, senza peraltro vanificare gli effetti dell'azione di risanamento strutturale iniziata nel 1990. Al fine di rispondere alla crescita generalizzata della domanda nel trasporto per via navigabile, salvaguardando l'equilibrio tra i tre settori e tenendo conto della loro specificità, è opportuno dimezzare i coefficienti per le tre categorie fino a raggiungere i seguenti valori: 0,30:1 per i battelli da carico secco, 0,45:1 per le navi cisterna e 0,125:1 per gli spintori.

(7) Le misure previste dal presente regolamento hanno formato oggetto di un parere del «Gruppo di esperti - Politica di regolazione delle capacità e di promozione delle flotte comunitarie», come previsto dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 805/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 805/1999 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 4, punto 1, le cifre «0,60:1» sono sostituite da «0,30:1»;
- 2) all'articolo 4, punto 2, le cifre «0,90:1» sono sostituite da «0,45:1»;
- 3) all'articolo 4, punto 3, le cifre «0,25:1» sono sostituite da «0,125:1».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU L 90 del 2.4.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 64.

<sup>(3)</sup> GU L 139 del 23.5.2001, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 74.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2002.

*Per la Commissione*  
Loyola DE PALACIO  
*Vicepresidente*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 337/2002 DELLA COMMISSIONE****del 22 febbraio 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2007/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2007/2001 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 15 al 21 febbraio 2002, è fissata una restituzione massima pari a 193,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2007/2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 272 del 13.10.2001, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

## REGOLAMENTO (CE) N. 338/2002 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2002

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2008/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2008/2001 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 15 al 21 febbraio 2002, è fissata una restituzione massima pari a 212,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2008/2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 272 del 13.10.2001, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

## REGOLAMENTO (CE) N. 339/2002 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2002

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2009/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2009/2001 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 15 al 21 febbraio 2002, è fissata una restituzione massima pari a 203,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2009/2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 272 del 13.10.2001, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 340/2002 DELLA COMMISSIONE****del 22 febbraio 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2010/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2010/2001 della Commissione <sup>(3)</sup> ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In base alle offerte presentate dal 15 al 21 febbraio 2002, è fissata una restituzione massima pari a 297,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 272 del 13.10.2001, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

## REGOLAMENTO (CE) N. 341/2002 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2002

## relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2011/2001 della Commissione <sup>(5)</sup> ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22

del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 18 al 21 febbraio 2002 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

<sup>(5)</sup> GU L 272 del 13.10.2001, pag. 21.

**REGOLAMENTO (CE) N. 342/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 febbraio 2002**  
**che modifica il regolamento (CE) n. 713/2001 relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del**  
**regolamento (CE) n. 690/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2345/2001 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato delle carni bovine <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2595/2001 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 690/2001 prevede all'articolo 2, paragrafo 2, l'apertura o la sospensione di gare per l'acquisto di carni bovine, in funzione dei prezzi medi di mercato per la classe di riferimento registrati nelle ultime due precedenti la gara per le quali sono disponibili quotazioni.

- (2) L'applicazione dell'articolo 2 di cui sopra comporta l'apertura di gare di acquisto in alcuni Stati membri. Occorre modificare in conformità il regolamento (CE) n. 713/2001 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 228/2002 <sup>(6)</sup>, relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001.

- (3) Poiché il presente regolamento dev'essere applicato immediatamente, occorre provvedere affinché esso entri in vigore alla data della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 713/2001 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.  
<sup>(2)</sup> GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.  
<sup>(3)</sup> GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8.  
<sup>(4)</sup> GU L 345 del 29.12.2001, pag. 33.

<sup>(5)</sup> GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 3.  
<sup>(6)</sup> GU L 38 dell'8.2.2002, pag. 14.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —  
LIITE — BILAGA

---

Estado miembro  
Medlemsstat  
Mitgliedstaat  
Κράτος μέλος  
Member State  
État membre  
Stati membri  
Lidstaat  
Estado-Membro  
Jäsenvaltiot  
Medlemsstat

---

Belgique/België  
Deutschland  
Österreich  
Nederland  
España  
France  
Finland  
Luxembourg  
Ireland

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 343/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 25 febbraio 2002**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 febbraio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	137,7
	204	129,7
	212	167,8
	624	203,0
	999	159,6
0707 00 05	052	178,8
	068	130,1
	220	175,4
	624	237,7
	628	171,8
0709 10 00	999	178,8
	220	223,0
0709 90 70	999	223,0
	052	166,2
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	204	75,0
	999	120,6
	052	51,4
	204	49,6
0805 20 10	212	54,6
	220	48,9
	508	22,3
	600	63,2
	624	76,3
	999	52,3
	204	84,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	999	84,9
	052	61,5
	204	77,5
	220	59,3
	464	114,9
	600	112,5
	624	85,8
	662	33,9
0805 50 10	999	77,9
	052	54,8
	600	67,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	61,2
	060	40,7
	388	126,2
	400	118,9
	404	93,2
	508	97,5
	528	92,7
	720	123,8
	728	130,0
	999	102,9
	0808 20 50	388
400		105,9
512		82,0
528		94,5
720		116,9
999		100,1

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 344/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 25 febbraio 2002  
relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1726/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento citato stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di un aiuto comunitario, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.
- (2) In seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato cereali ad una serie di beneficiari.
- (3) Occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per

l'aiuto alimentare comunitario <sup>(3)</sup>. È necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati nell'allegato, conformemente al disposto del regolamento (CE) n. 2519/97 e alle condizioni specificate nell'allegato.

Si considera che l'offerente abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 346 del 17.12.1997, pag. 23.

## ALLEGATO

## LOTTO A

1. **Azione n.:** 157/01
2. **Beneficiario** (²): Eritrea
3. **Rappresentante del beneficiario:** Eritrean Relief and Refugees Commission, Asmara, Eritrea.  
Mr Ibrahim Said, Director-General of Relief and Logistics; tel. (291-1) 18 22 22; fax 18 29 70
4. **Paese di destinazione:** Eritrea
5. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 16 000
7. **Numero dei lotti:** 1 in 3 partite (A1: 10 969 tonnellate; A2: 2 405 tonnellate; A3: 2 626 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (³) (⁵): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A.1]
9. **Condizionamento** (⁷): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A 1.c, 2.c e B.3]
10. **Etichettatura o marcatura** (⁶): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.3]  
— Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese  
— Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** (⁸): reso destinazione
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco — fob stivato
14. a) **Porto d'imbarco:** —  
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** ERRC warehouse: Keren (A1); Massawa (A2); Assab (A3)  
— porto o magazzino di transito: Massawa (A1)  
— via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna alla stadio previsto:**  
— 1° termine: 19.5.2002  
— 2° termine: 2.6.2002
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**  
— 1° termine: 25.3-7.4.2002  
— 2° termine: 8-21.4.2002
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**  
— 1° termine: 12.3.2002  
— 2° termine: 26.3.2002
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (¹): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130 7/46, B-1049 Bruxelles; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. **Restituzione all'esportazione** (⁴): restituzione applicabile il 20.2.2002, fissata dal regolamento (CE) n. 200/2002 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 69)

## LOTTO B

1. **Azione n.:** 167/01
2. **Beneficiario** (?): World Food Programme (PAM), Via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma; tel. (39-06) 65 13 2988; fax 65 13 2844/3; telex 62 66 75 WFP 1
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Corea del Nord
5. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 9 000
7. **Numero dei lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (³) (⁴): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A. 1]
9. **Condizionamento** (⁵): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A 1.c, 2.c e B.3]
10. **Etichettatura o marcatura** (⁶): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.3]
  - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese
  - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** (⁸): reso porto di sbarco — franco banchina
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco — fob stivato
14. a) **Porto d'imbarco:** —  
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** Nampo
16. **Luogo di destinazione:**
  - porto o magazzino di transito: —
  - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
  - 1º termine: 26.5.2002
  - 2º termine: 9.6.2002
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
  - 1º termine: 25.3-7.4.2002
  - 2º termine: 8-21.4.2002
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
  - 1º termine: 12.3.2002
  - 2º termine: 26.3.2002
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (¹): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130, B-1049 Bruxelles; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. **Restituzione all'esportazione** (²): restituzione applicabile il 20.2.2002, fissata dal regolamento (CE) n. 200/2002 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 69)

## LOTTO C

1. **Azioni n.:** 151/01 (C1); 152/01 (C2)
2. **Beneficiario** (?): World Food Programme (PAM), Via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma; tel. (39-06) 65 13 2988; fax 65 13 2844/3; telex 62 66 75 WFP 1
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Angola
5. **Prodotto da mobilitare:** granturco
6. **Quantitativo totale (t nette):** 17 000
7. **Numero dei lotti:** 1 in 2 partite (C1: 8 500 tonnellate; C2: 8 500 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (<sup>3</sup>) (?): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A. 4]
9. **Condizionamento** (?): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A 1.c, 2.c e B.3]
10. **Etichettatura o marcatura** (<sup>6</sup>): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A.3]
  - Lingua da utilizzare per la marcatura: portoghese
  - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** (<sup>8</sup>): reso porto di sbarco — franco banchina
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco — fob stivato
14. a) **Porto d'imbarco:** —  
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** Luanda (C1); Lobito (C2)
16. **Luogo di destinazione:**
  - porto o magazzino di transito: —
  - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
  - 1° termine: 12.5.2002
  - 2° termine: 26.5.2002
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
  - 1° termine: 25.3-7.4.2002
  - 2° termine: 8-21.4.2002
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
  - 1° termine: 12.3.2002
  - 2° termine: 26.3.2002
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (!): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130, B-1049 Bruxelles; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. **Restituzione all'esportazione** (<sup>4</sup>): restituzione applicabile il 20.2.2002, fissata dal regolamento (CE) n. 200/2002 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 69)

## LOTTO D

1. **Azioni n.:** 186/00 (D1); 187/00 (D2)
2. **Beneficiario** (?): EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 330 57 57; fax 364 17 01; telex 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Madagascar
5. **Prodotto da mobilitare:** riso lavorato (codice prodotto 1006 30 92 9900 o 1006 30 94 9900 o 1006 30 96 9900 o 1006 30 98 9900)
6. **Quantitativo totale (t nette):** 306
7. **Numero dei lotti:** 1 in 2 partite (D1: 160 tonnellate; D2: 146 tonnellate)
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (3) (5): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A. 7]
9. **Condizionamento** (7) (9): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [1.0 A 1.c, 2.c e B.6]
10. **Etichettatura o marcatura** (6): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [IIA.3]
  - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
  - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** (10): reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —  
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
  - porto o magazzino di transito: —
  - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
  - 1° termine: 1-21.4.2002
  - 2° termine: 15.4-5.5.2002
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
  - 1° termine: —
  - 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
  - 1° termine: 12.3.2002
  - 2° termine: 26.3.2002
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (1): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130, B-1049 Bruxelles; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. **Restituzione all'esportazione** (4): restituzione applicabile il 20.2.2002, fissata dal regolamento (CE) n. 200/2002 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 69)

## LOTTO E

1. **Azione n.:** 190/00
2. **Beneficiario** (?): EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; tel. (31-70) 330 57 57; fax 36 41 701; telex 30960 EURON NL
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
4. **Paese di destinazione:** Madagascar
5. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 100
7. **Numero dei lotti:** 1
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** (³) (?): GU C 312 del 31.10.2000, pag. 1 [A.10]
9. **Condizionamento** (⁷) (?): GU C 267 del 13.9.1996, pag. 1 [2.1 A 1.a, 2.a e B.4]
10. **Etichettatura o marcatura** (⁶): GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.B.3]
  - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese
  - Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto** (¹⁰): reso porto d'imbarco
13. **Stadio di consegna alternativo:** reso porto d'imbarco — fob stivato
14. a) **Porto d'imbarco:** —  
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:**
  - porto o magazzino di transito: —
  - via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
  - 1º termine: 1-21.4.2002
  - 2º termine: 15.4-5.5.2002
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
  - 1º termine: —
  - 2º termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
  - 1º termine: 12.3.2002
  - 2º termine: 26.3.2002
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** (¹): M. Vestergaard, Commission européenne, Bureau: L 130, B-1049 Bruxelles; telex 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. **Restituzione all'esportazione** (⁴): restituzione applicabile il 20.2.2002, fissata dal regolamento (CE) n. 200/2002 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 69)

## Note

- (<sup>1</sup>) Informazioni complementari: Torben Vestergaard [tel. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05].
- (<sup>2</sup>) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (<sup>3</sup>) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (<sup>4</sup>) Il regolamento (CE) n. 2298/2001 della Commissione (GU L 308 del 27.11.2001, pag. 16), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato.
- (<sup>5</sup>) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna il documento seguente:  
— certificato fitosanitario.
- (<sup>6</sup>) In deroga al disposto della GU C 114 del 29 aprile 1991, il testo del punto II.A.3.c) o II.B.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (<sup>7</sup>) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (<sup>8</sup>) Oltre ad essere conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2519/97, le navi noleggate non devono figurare in nessuno dei quattro elenchi trimestrali più recenti delle navi fermate, pubblicato dal protocollo d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo [direttiva 95/21/CE del Consiglio (GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1)].
- (<sup>9</sup>) Da spedire in contenitori di 20 piedi, regime FCL/FCL.  
Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei contenitori, stadio stock del terminal al porto di spedizione. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione dei contenitori dal terminal, sono a carico del beneficiario.  
Il fornitore deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero d'azione come indicato nel bando di gara.  
Il fornitore deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato (ONESEAL, SYSKO, Locktainer 180 o sigili di alta sicurezza simili). Il numero deve essere comunicato al rappresentante del beneficiario.
- (<sup>10</sup>) Si richiama all'attenzione dell'offerente l'articolo 7, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2519/97.
-

## REGOLAMENTO (CE) N. 345/2002 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2002

**che modifica il regolamento (CE) n. 2461/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2461/1999 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 587/2001<sup>(4)</sup>, prevede all'articolo 3, paragrafo 4, la possibilità per gli Stati membri di autorizzare un agricoltore a trasformare nella propria azienda agricola la materia prima raccolta su superfici messe a riposo. Questa situazione, in cui l'agricoltore è il produttore e il trasformatore della materia di cui trattasi, aumenta il rischio di frode. Occorre pertanto prevedere alcune misure specifiche complementari, che consentano di attuare un migliore controllo per quanto riguarda l'uso della materia prima.
- (2) L'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2461/1999 impone peraltro l'obbligo di denaturare i cereali o i prodotti oleosi raccolti su determinate superfici messe a riposo, utilizzati come combustibile per il riscaldamento dell'azienda agricola oppure per la produzione, nella stessa azienda agricola, di energia o di biocombustibili. Questa operazione è imposta per evitare l'uso di tali prodotti nell'alimentazione umana o animale e consente di non prevedere controlli supplementari. In seguito a tale processo di denaturazione, dato che i sottoprodotti della fabbricazione di prodotti non alimentari non possono più essere usati per l'alimentazione umana o animale, in particolare per quanto riguarda i semi oleosi, diminuisce la redditività delle colture di oleaginosi sulle terre messe a riposo.
- (3) Per ovviare a tale problema, gli Stati membri debbono poter essere autorizzati ad ammettere la denaturazione dell'olio fabbricato a partire da semi oleosi, a condizione di attuare controlli specifici relativi segnatamente all'obbligo di trasformare tutto il quantitativo raccolto, alla costituzione della cauzione per la trasformazione e al processo di denaturazione.
- (4) Peraltro, l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2461/1999 prevede che gli Stati membri devono determinare, annualmente, le rese rappresentative per talune materie

prime e comunicare tali rese ai richiedenti entro il 31 luglio. Per i semi di girasole, detto termine è prorogato al 31 agosto. In considerazione della semina tardiva e di condizioni climatiche difficili in taluni Stati membri, per il granturco la data del 31 luglio è difficilmente rispettabile. Per tale cereale occorre pertanto prevedere lo stesso termine accordato per i semi di girasole.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2461/1999 è modificato come segue.

- 1) All'articolo 3, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
 

«4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono autorizzare il richiedente a:

  - a) utilizzare tutti i cereali o tutti i prodotti oleosi di cui ai codici NC 1201 00 90, ex 1205 00 90 e 1206 00 91 raccolti su determinate superfici messe a riposo:
    - i) come combustibili per il riscaldamento della propria azienda agricola;
    - ii) per la produzione, nella propria azienda agricola, di energia o di biocombustibili;
  - b) trasformare, nella propria azienda agricola, tutta la materia prima raccolta su determinate superfici messe a riposo, in biogas di cui al codice NC 2711 29 00.

Nella fattispecie di cui al primo comma, il richiedente si impegna, mediante dichiarazione sostitutiva del contratto di cui all'articolo 4, ad utilizzare o a trasformare direttamente la materia prima oggetto di detta dichiarazione.

Inoltre, il richiedente deve far pesare da un organismo o da un'azienda designati dallo Stato membro tutta la materia prima raccolta e istituire una contabilità specifica della materia prima utilizzata nonché dei prodotti e dei sottoprodotti derivanti dalla trasformazione. Tuttavia, in caso di utilizzazione dell'intera pianta, la pesatura può essere sostituita da una determinazione volumetrica della materia prima.

Lo Stato membro che faccia ricorso alla possibilità di cui al primo comma predispone adeguate misure di controllo ai fini dell'utilizzazione diretta della materia prima nell'azienda o ai fini della trasformazione in biogas di cui al codice NC 2711 29 00.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 299 del 20.11.1999, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 86 del 27.3.2001, pag. 15.

Inoltre, i cereali o i prodotti oleosi utilizzati conformemente al primo comma, lettera a), devono formare oggetto di una denaturazione secondo il metodo che viene stabilito dallo Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare la denaturazione dell'olio ottenuto dalla trasformazione dei semi oleosi, quale prevista al primo comma, lettera a), punto ii), anziché la denaturazione dei semi, a condizione che tale denaturazione sia effettuata immediatamente dopo la trasformazione in olio e che siano attuate misure di controllo relative all'utilizzazione dei semi. Le misure di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma nonché le successive modifiche sono comunicate alla Commissione anteriormente al 30 novembre precedente l'anno durante il quale ha luogo il raccolto a cui dette misure si applicano. Per le campagne 2001/02 e 2002/03, tali misure sono comunicate anteriormente al 31 maggio 2001 e al 31 marzo 2002, rispettivamente.

Gli articoli da 4 a 21 si applicano *mutatis mutandis*.»

- 2) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:  
«2. Nella fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri selezionano le località da prendere in conside-

razione per il calcolo delle rese rappresentative che possono, ma non debbono necessariamente, corrispondere alle regioni indicate nel piano di regionalizzazione elaborato a norma del regolamento (CE) n. 1251/1999. Gli Stati membri comunicano ai richiedenti interessati le rese rappresentative ogni anno prima del raccolto e comunque entro i termini seguenti:

- a) il 31 luglio per le materie prime che possono beneficiare, indipendentemente dal presente regime, di una garanzia di acquisto di pubblico intervento, ad eccezione del granturco, e per i semi di ravizzone o di colza di cui al paragrafo 1;
- b) il 31 agosto per il granturco e per i semi di girasole di cui al paragrafo 1.»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## REGOLAMENTO (CE) N. 346/2002 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2002

## recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 30 e 33,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità che venga deciso un provvedimento di distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta a una notevole eccedenza. Tale misura può essere limitata ad alcune categorie di vino e/o a certe zone di produzione e può essere applicata ai v.q.p.r.d. su richiesta dello Stato membro interessato.
- (2) Con lettera del 17 gennaio 2002, il governo italiano ha chiesto che venga autorizzata un'operazione di distillazione di crisi per i vini da tavola prodotti sul suo territorio. Informazioni complementari sono state inviate il 31 gennaio 2002.
- (3) La produzione di vino da tavola in Italia è stata elevata nel corso delle campagne 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001 (rispettivamente 43,92, 45,2 e 41,2 milioni di ettolitri). Le ultime stime di produzione per la campagna 2001/2002 indicano una produzione di vino da tavola di 38,7 milioni di ettolitri.
- (4) Si è così prodotto l'accumulo di notevoli scorte di vini da tavola. Queste sono passate da 18,3 milioni di ettolitri all'inizio della campagna 1998/1999 a 22,5 milioni di ettolitri all'inizio della campagna 2000/2001, per arrivare a 24 milioni di ettolitri il 31 luglio 2001.
- (5) Questa evoluzione è accompagnata da cambiamenti nel settore del commercio estero. A causa delle vendemmie abbondanti in altri Stati membri durante la campagna in corso, sono aumentate le importazioni italiane di vini da tavola.
- (6) Questa situazione ha inciso negativamente sull'andamento dei prezzi, che sono diminuiti mediamente dell'11 % circa per i vini rossi dall'inizio della campagna 1999/2000 e del 14 % per i vini bianchi. Inoltre, la variazione dei prezzi è molto differenziata a seconda delle regioni e in talune di esse i prezzi sono scesi al di sotto dei prezzi medi.
- (7) Il provvedimento di distillazione di crisi deciso durante la campagna 2000/2001 ha sicuramente inciso positivamente sui prezzi stabilizzandone i corsi per un periodo, ma si è rivelato insufficiente a fronte dell'aumento considerevole delle scorte che comprimono il mercato e impediscono un suo risanamento.

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

(8) È quindi necessario, per invertire questa tendenza negativa sui prezzi e sulle vendite, ricondurre le scorte di vini da tavola ad un livello ritenuto normale per soddisfare i bisogni del mercato e rimediare così alla situazione difficile. Data l'evoluzione di queste scorte nelle ultime due campagne è necessario riportare queste scorte ad un livello ragionevole che rispecchi il bisogno di soddisfacimento di un'utilizzazione più normale.

(9) Poiché ricorrono le condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre prevedere l'apertura di una distillazione di crisi per un volume massimo di 4 milioni di ettolitri di vini da tavola. La misura è aperta per un periodo limitato in modo da garantirne la massima efficacia. Non è opportuno stabilire un quantitativo massimo che ogni produttore può far distillare, poiché le quantità in deposito possono variare considerevolmente da un produttore all'altro e dipendono piuttosto dai risultati delle vendite che dalla produzione annua di ogni produttore.

(10) Il meccanismo da prevedere è quello stabilito dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2464/2001 <sup>(4)</sup>. Oltre agli articoli di detto regolamento che fanno riferimento alla misura di distillazione prevista all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, sono d'applicazione altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000, in particolare quelle concernenti la consegna dell'alcole all'organismo d'intervento e quelle concernenti il versamento di un anticipo.

(11) È necessario fissare il prezzo d'acquisto che il distillatore deve pagare al produttore ad un livello che consenta di risolvere i problemi permettendo ai produttori di beneficiare della possibilità offerta da tale misura. Non è peraltro opportuno fissare tale prezzo ad un livello che pregiudichi la corretta applicazione della misura di distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(12) Il prodotto ottenuto dalla distillazione di crisi può essere soltanto un alcole grezzo o neutro da consegnare obbligatoriamente all'organismo d'intervento in modo da non perturbare il mercato dell'alcole per usi alimentari, mercato che viene rifornito innanzi tutto tramite la distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

<sup>(3)</sup> GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.<sup>(4)</sup> GU L 331 del 15.12.2001, pag. 25.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È aperta la distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, per un quantitativo massimo di 4 milioni di ettolitri di vini da tavola in Italia.

*Articolo 2*

Oltre alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000 che fanno riferimento all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, si applicano alla misura oggetto del presente regolamento anche le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000:

- articolo 62, paragrafo 5, per il pagamento del prezzo da parte dell'organismo d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 2,
- articoli 66 e 67 per quanto concerne l'anticipo di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

*Articolo 3*

Ogni produttore può sottoscrivere un contratto di cui all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 a partire dal 4 marzo 2002 sino al 22 marzo 2002. Il contratto è corredato della prova che è stata costituita una cauzione pari a 5 EUR/hl. I contratti di questo tipo non possono essere trasferiti.

*Articolo 4*

1. Lo Stato membro stabilisce il tasso di riduzione da applicare ai contratti succitati qualora il volume globale oggetto dei contratti presentati superi quello fissato all'articolo 1.
2. Lo Stato membro prende le disposizioni amministrative necessarie per approvare, entro il 10 maggio 2002, i contratti suddetti in cui dovranno essere indicati il tasso di riduzione applicato, il volume di vino accettato per ogni contratto nonché la possibilità per il produttore di rescindere il contratto in caso di riduzione. Lo Stato membro comunica alla Commis-

sione, entro il 31 maggio 2002, i volumi di questi vini indicati nei contratti approvati.

3. Le consegne dei vini in distilleria devono aver luogo entro il 31 luglio 2002. L'alcole prodotto deve essere consegnato all'organismo d'intervento entro il 31 dicembre 2002.

4. La cauzione è svincolata proporzionalmente alle quantità consegnate appena il produttore produce la prova dell'avvenuta consegna in distilleria.

5. Qualora non venga effettuata alcuna consegna entro i termini previsti, la cauzione viene incamerata.

6. Lo Stato membro può limitare il numero di contratti che un produttore può sottoscrivere per l'operazione di distillazione in causa.

*Articolo 5*

Il prezzo minimo d'acquisto del vino consegnato alla distillazione a norma del presente regolamento è pari a 1,914 EUR per % vol e per ettolitro.

*Articolo 6*

1. Il distillatore consegna all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione. Tale prodotto deve possedere un titolo alcolometrico almeno di 92 % vol.

2. Il prezzo che l'organismo d'intervento deve pagare al distillatore per l'alcole grezzo consegnato è di 2,2812 EUR per % vol e per ettolitro. Il distillatore può ricevere un anticipo su tale cifra pari a 1,1222 EUR per % vol per ettolitro. Il prezzo realmente pagato è in tal caso ridotto dell'importo dell'anticipo.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 4 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## REGOLAMENTO (CE) N. 347/2002 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2002

## recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 30 e 33,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità che venga deciso un provvedimento di distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta ad una notevole eccedenza. Tale misura può essere limitata ad alcune categorie di vino e/o a certe zone di produzione e può essere applicata ai v.q.p.r.d. su richiesta dello Stato membro interessato.
- (2) Con lettera del 18 dicembre 2001, il governo francese ha chiesto che venga autorizzata un'operazione di distillazione di crisi per i vini da tavola prodotti sul suo territorio. Informazioni complementari sono state inviate il 18 e il 29 gennaio 2002.
- (3) La produzione di vini da tavola in Francia è stata di 21,1 milioni di ettolitri nel 1998, di 25,2 milioni di ettolitri nel 1999 e di 23,4 milioni di ettolitri nel 2000. Le ultime stime per la campagna in corso indicano una produzione di vini da tavola di 22 milioni di ettolitri.
- (4) Sebbene dai dati di produzione risulti una tendenza alla diminuzione a partire dalla produzione molto elevata della campagna 1999/2000, le scorte all'inizio della campagna indicano invece una tendenza molto netta al rialzo. Le scorte di vini da tavola erano di 12,853 milioni di ettolitri nel 1997 e di 12,086 milioni di ettolitri nel 1998. Esse erano di 10,8 milioni di ettolitri all'inizio della campagna 1999/2000, di 15,5 milioni di ettolitri all'inizio della campagna 2000/01 e di 17,7 milioni di ettolitri all'inizio della campagna in corso. Soprattutto in certe regioni viticole, la variazione delle scorte era molto forte, facendo registrare degli aumenti delle scorte dei vini da tavola di oltre il 200 % dall'inizio della campagna 1999/2000.
- (5) Tale aumento delle scorte ha influito negativamente sull'evoluzione dei prezzi, soprattutto quelli dei vini rossi che sono diminuiti di circa il 24 % dall'inizio della campagna 1999/2000, durante la quale non sono stati operati interventi importanti.
- (6) Il consumo dei vini di tavola in Francia ha subito un leggero calo durante le campagne da 1996/97 a 1998/99 passando da circa 18,3 milioni di ettolitri a 17,9 milioni di ettolitri. A partire dalla campagna 1998/99 il consumo si è ridotto inizialmente a 17,3 milioni di ettolitri per poi subire, in base alle ultime informazioni

ancora provvisorie, una drastica caduta nella campagna 2000/01 passando a 15,5 milioni di ettolitri.

- (7) I provvedimenti di distillazione di crisi decisi durante la campagna 2000/01 hanno sicuramente inciso positivamente sui prezzi stabilizzandone i corsi per un periodo, ma si sono rivelati insufficienti a fronte dell'aumento considerevole delle scorte che comprimono il mercato ed impediscono un suo risanamento.
- (8) È quindi necessario, per invertire questa tendenza negativa sui prezzi e sulle vendite, ricondurre le scorte di vini da tavola ad un livello ritenuto normale per soddisfare i bisogni del mercato e rimediare così alla situazione difficile. Data l'evoluzione di queste scorte nelle ultime due campagne è necessario riportare queste scorte ad un livello ragionevole che rispecchi il bisogno di soddisfacimento di un'utilizzazione più normale.
- (9) Poiché ricorrono tuttora le condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre prevedere una nuova apertura di una distillazione di crisi per un volume massimo di 4 milioni di ettolitri di vini da tavola. La misura è aperta per un periodo limitato in modo da garantirne la massima efficacia. Non è opportuno stabilire un quantitativo massimo che ogni produttore può far distillare, poiché le quantità in deposito possono variare considerevolmente da un produttore all'altro e dipendono piuttosto dai risultati delle vendite che dalla produzione annua di ogni produttore.
- (10) Il meccanismo da prevedere è quello stabilito dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2464/2001 <sup>(4)</sup>. Oltre agli articoli di detto regolamento che fanno riferimento alla misura di distillazione prevista all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, sono d'applicazione altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000, in particolare quelle concernenti la consegna dell'alcole all'organismo d'intervento e quelle concernenti il versamento di un anticipo.
- (11) È necessario fissare il prezzo d'acquisto che il distillatore deve pagare al produttore ad un livello che consenta di risolvere i problemi permettendo ai produttori di beneficiare della possibilità offerta da tale misura. Non è peraltro opportuno fissare tale prezzo ad un livello che pregiudichi la corretta applicazione della misura di distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.<sup>(3)</sup> GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.<sup>(4)</sup> GU L 331 del 15.12.2001, pag. 25.

- (12) Il prodotto ottenuto dalla distillazione di crisi può essere soltanto un alcole grezzo o neutro da consegnare obbligatoriamente all'organismo d'intervento allo scopo di non perturbare il mercato dell'alcole per usi alimentari, mercato che viene rifornito innanzi tutto dalla distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

È aperta la distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per un quantitativo massimo di 4 milioni di ettolitri per i vini da tavola in Francia.

#### Articolo 2

Oltre alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000 che fanno riferimento all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, si applicano anche, per quanto riguarda la misura oggetto del presente regolamento, le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000:

- articolo 62, paragrafo 5, per il pagamento del prezzo da parte dell'organismo d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 2,
- articoli 66 e 67 per quanto concerne l'anticipo di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

#### Articolo 3

Ogni produttore può sottoscrivere un contratto di cui all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 a partire dal 1° marzo 2002 sino al 29 marzo 2002. Il contratto è corredato della prova che è stata costituita una cauzione pari a 5 EUR/hl. I contratti di questo tipo non possono essere trasferiti.

#### Articolo 4

1. Lo Stato membro stabilisce il tasso di riduzione da applicare ai contratti succitati, qualora il volume globale oggetto dei contratti presentati supera quello fissato all'articolo 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2002.

2. Lo Stato membro prende le disposizioni amministrative necessarie per approvare, entro il 6 maggio 2002, i contratti succitati in cui dovranno essere indicati il tasso di riduzione applicato, il volume di vino accettato per ogni contratto nonché la possibilità per il produttore di rescindere il contratto in caso di riduzione. Lo Stato membro comunica alla Commissione, entro il 20 maggio 2002, i volumi di questi vini indicati nei contratti approvati.

3. Le consegne dei vini in distilleria devono aver luogo entro il 31 luglio 2002. L'alcole prodotto deve essere consegnato all'organismo d'intervento entro il 31 dicembre 2002.

4. La cauzione è svincolata proporzionalmente alle quantità consegnate appena il produttore produce la prova dell'avvenuta consegna in distilleria.

5. Qualora non venga effettuata alcuna consegna entro i termini previsti, la cauzione viene incamerata.

6. Lo Stato membro può limitare il numero di contratti che un produttore può sottoscrivere per l'operazione di distillazione in causa.

#### Articolo 5

Il prezzo minimo d'acquisto del vino consegnato alla distillazione a norma del presente regolamento è pari a 1,914 EUR per % vol e per ettolitro.

#### Articolo 6

1. Il distillatore consegna all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione. Tale prodotto deve possedere un titolo alcolometrico almeno di 92 % vol.

2. Il prezzo che l'organismo d'intervento deve pagare al distillatore per l'alcole grezzo consegnato è di 2,2812 EUR per % vol per ettolitro. Il distillatore può ricevere un anticipo su tale cifra pari a 1,1222 EUR per % vol per ettolitro. Il prezzo realmente pagato è in tal caso ridotto dell'importo dell'anticipo.

#### Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

## REGOLAMENTO (CE) N. 348/2002 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2002

**recante deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nonché al regolamento (CE) n. 800/1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 156/2002<sup>(4)</sup>, fissa il periodo di validità dei titoli di esportazione. L'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001<sup>(6)</sup>, determina il tasso di restituzione da concedere quando non è rispettata la destinazione indicata sul certificato.
- (2) Tra l'Unione europea e l'Estonia sono in corso negoziati relativi alla liberalizzazione degli scambi. Tali negoziati prevedono concessioni applicabili a decorrere dal 1° luglio 2002. Al fine di non perturbare gli scambi commerciali con l'Estonia e di non pregiudicare l'applicazione delle concessioni alla data prevista, è opportuno limitare il periodo di validità dei certificati e adottare le misure necessarie per evitare che i titoli emessi per altri paesi terzi siano utilizzati per esportazioni verso l'Estonia effettuate successivamente al 30 giugno.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, il periodo di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, aventi come destinazione l'Estonia, termina al più tardi il 30 giugno 2002.

*Articolo 2*

In deroga all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999, non è concessa alcuna restituzione per i titoli utilizzati a decorrere dal primo luglio 2002 per esportazioni verso l'Estonia che indicano nella casella 7 una destinazione diversa dall'Estonia.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai certificati richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 25 del 29.1.2002, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

<sup>(6)</sup> GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

## REGOLAMENTO (CE) N. 349/2002 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2002

**che modifica il regolamento (CE) n. 896/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2351/2001 <sup>(4)</sup>, stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 applicabili a partire dal 1° luglio 2001 per la gestione dei contingenti tariffari all'importazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, di quest'ultimo regolamento.

(2) L'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 404/93, modificato dal regolamento (CE) n. 2587/2001, ha modificato i contingenti tariffari all'importazione a partire dal 1° gennaio 2002. In particolare, ha ridotto il volume del contingente tariffario C di 100 000 tonnellate e ne ha riservato l'accesso ai prodotti originari dei paesi ACP. A seguito di tali modificazioni, occorre prendere in considerazione il fatto che le strutture della filiera degli scambi commerciali dei prodotti originari dei paesi ACP sono caratterizzate da una integrazione più accentuata delle varie operazioni commerciali che vengono effettuate, per la maggior parte, dagli operatori tradizionali, ai sensi dell'articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 896/2001. Per fini di continuità dei flussi di importazione, pur assegnando agli operatori non tradizionali una parte del contingente tariffario C che consenta loro di proseguire le loro attività in questo settore commerciale nonché per promuovere una concorrenza sana, occorre adeguare la ripartizione del contingente tariffario C tra operatori tradizionali e operatori non tradizionali e modificare di conseguenza il disposto dell'articolo 2 del succitato regolamento. La nuova ripartizione corrisponde maggiormente alle operazioni effettivamente realizzate da ciascuna delle due categorie di operatori in questi ultimi tre anni.

(3) L'allegato del regolamento (CE) n. 896/2001 specifica le autorità di ciascuno Stato membro competenti per il rilascio dei titoli di importazione di banane da paesi terzi. A seguito delle comunicazioni di vari Stati membri, occorre modificare l'allegato del suddetto regolamento.

(4) Le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente, tenuto conto delle scadenze fissate dal regolamento (CE) n. 896/2001.

(5) Il comitato di gestione per le banane non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 896/2001 è modificato come segue:

1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 2*

1. I contingenti tariffari A e B di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 404/93 sono aperti secondo la ripartizione seguente:

- a) 83 % agli operatori tradizionali A/B ai sensi dell'articolo 3, punto 2, del presente regolamento;
- b) 17 % agli operatori non tradizionali A/B ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.

2. Il contingente tariffario C di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 404/93 è aperto secondo la ripartizione seguente:

- a) 89 % agli operatori tradizionali C ai sensi dell'articolo 3, punto 3, del presente regolamento;
- b) 11 % agli operatori non tradizionali C ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.»

2) L'allegato è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 46.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2002.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

—

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

Autorità competenti degli Stati membri

## — BELGIO

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau  
Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82  
B-1040 Bruxelles/Brussel

## — DANIMARCA

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri  
Direktoratet for Fødevarer Erhverv; Eksportstøttekontoret  
Kampmannsgade 3  
DK-1780 København V

## — GERMANIA

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung  
Referat 322  
Adickesallee, 40  
D-60322 Frankfurt am Main

## — GRECIA

OPEKEPE (ex-GEDIDAGEP)  
Dirección de Frutas y Hortalizas, Vino y Productos Industriales  
241 Acharnon  
GR-10446 Atenas

## — SPAGNA

Ministerio de Economía  
Secretaría General de Comercio Exterior  
Paseo de la Castellana, 162  
E-28046 Madrid

## — FRANCIA

Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM)  
31, Quai de Grenelle  
F-75738 Paris Cedex 15

## — IRLANDA

Department of Agriculture and Rural Development  
Horticulture Division  
Agriculture House (7W)  
Kildare Street  
Dublin 2  
Irlanda

## — ITALIA

Fino al 15.7.2001:  
Ministero del Commercio con l'Estero  
DG Politica Commerciale e Gestione Regime Scambi — Div. II  
Viale Boston, 25  
I-00144 Roma

A partire dal 16.7.2001:  
Ministero delle Attività Produttive  
DG Politica Commerciale e Gestione Regime Scambi — Div. II  
Viale Boston, 25  
I-00144 Roma

## — LUSSEMBURGO

Ministère de l'agriculture/Administration des services techniques de l'agriculture  
Service de l'horticulture  
16, Route d'Esch  
Boîte postale 1904  
L-1014 Luxembourg

## — PAESI BASSI

Produktschap Tuinbouw  
Louis Pasteurlaan 6  
Postbus 280  
2700 AG Zoetermeer  
Paesi Bassi

## — AUSTRIA

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft  
Abteilung III 10 — Obst, Gemüse, Sonderkulturen  
Stubenring 1  
A-1012 Wien

## — PORTOGALLO

Fino al 31.12.2001:  
Ministério da Economia  
Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais  
Direcção de Serviços de Licenciamento do Comércio Externo  
Avenida da República, 79  
P-1069 059 Lisboa

A partire dall'1.1.2002:

Ministério das Finanças  
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo  
Direcção de Serviços de Licenciamento  
Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega  
P-1149 060 Lisboa

## — FINLANDIA

Registrazione di operatori  
Maa- ja Metsätalousministeriö  
Hallituskatu 3a, Helsinki  
PL 30  
FIN-00023 Valtioneuvosto

Titoli rilasciati da

Tullihallitus  
Erottajankatu 2  
PL 512  
FIN-00101 Helsinki

## — SVEZIA

Jordbruksverket  
Vallgatan 8-10  
S-551 82 Jönköping

## — REGNO UNITO

Fino al 15.10.2001:  
Intervention Board  
External Trade Division  
Lancaster House  
Hampshire Court  
Newcastle upon Tyne, NE99 1AW  
Regno Unito

A partire dal 16.10.2001:

Rural Payments Agency  
External Trade Division  
Lancaster House  
Hampshire Court  
Newcastle upon Tyne, NE99 1AW  
Regno Unito»

## REGOLAMENTO (CE) N. 350/2002 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2002

**che modifica il regolamento (CE) n. 1092/2001, in particolare per quanto concerne la campagna di commercializzazione dei limoni consegnati all'industria di trasformazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1933/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Da vari anni la produzione e la trasformazione di limoni comunitari si è spostata dal periodo di fine primavera ed estate verso i mesi di autunno e di inverno, a motivo dei cambiamenti varietali nei frutteti effettuati dagli operatori. Di conseguenza, è opportuno modificare la campagna di commercializzazione dei limoni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi <sup>(3)</sup>, in modo da adattarlo a questa nuova situazione. È opportuno fissare la durata della campagna come quella prevista per gli altri agrumi e cioè dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.
- (2) Tale modificazione della campagna implica degli adeguamenti delle altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1092/2001, in particolare il periodo equivalente, le date di conclusione dei contratti e delle loro clausole aggiuntive, le date di presentazione delle domande di aiuto e dei versamenti di questi ultimi nonché le date alle quali devono essere effettuate le debite notifiche.
- (3) Per agevolare il passaggio dalla vecchia alla nuova campagna, occorre prevedere disposizioni transitorie in modo da prolungare la campagna 2001/2002 nel periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre 2002.
- (4) Tali disposizioni transitorie riguardano segnatamente la definizione di clausole aggiuntive speciali nei contratti in vigore durante la campagna 2001/2002 in modo da prorogarli sino al 30 settembre 2002, le date di presentazione della domanda d'aiuto e la concessione dell'aiuto corrispondente ai periodi di prolungamento della campagna, l'importo dell'aiuto e le notifiche da trasmettere alla Commissione.
- (5) La modificazione della data della campagna di commercializzazione dei limoni implica l'adattamento del periodo equivalente. Per il calcolo dell'aiuto relativo alla campagna 2002/2003, il superamento del limite della

campagna 2001/2002 verrà valutato sulla base della media dei quantitativi trasformati con aiuto durante i tre periodi equivalenti precedenti la campagna per la quale l'aiuto deve essere fissato, che va dal 1° aprile di una campagna al 31 marzo della campagna successiva.

- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPITOLO I

**Modificazioni***Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1092/2001 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 2:
  - il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
    - «1. Le campagne di commercializzazione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2202/96, qui di seguito denominate "campagne", vanno dal 1° ottobre al 30 settembre per
      - le arance dolci,
      - i mandarini, le clementine e i satsuma,
      - i pompelmi e i pomeli,
      - i limoni.»
    - il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
      - «3. Per una determinata campagna, i "periodi equivalenti" di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2202/96 vanno dal 1° aprile della campagna precedente al 31 marzo della campagna in corso.»
- 2) All'articolo 3, il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:
  - «7. Nel caso di contratti pluriennali, il prezzo di cui al paragrafo 3, lettera f), per ciascuna campagna è già stabilito all'atto della sottoscrizione del contratto. Tuttavia, il prezzo da applicare per una determinata campagna potrà essere soggetto a revisione col mutuo consenso delle parti tramite una clausola aggiuntiva al contratto, stilata anteriormente al 1° novembre della campagna di cui trattasi.»
- 3) All'articolo 5:
  - il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
    - «1. I contratti sono conclusi entro il 1° novembre della campagna di cui trattasi.»

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49.<sup>(2)</sup> GU L 262 del 2.10.2001, pag. 6.<sup>(3)</sup> GU L 150 del 6.6.2001, pag. 6.

— il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Per i contratti pluriennali, il quantitativo previsto per ciascuna campagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), può essere modificato col mutuo consenso delle parti, mediante una clausola aggiuntiva scritta. Tale clausola reca il numero d'identificazione del contratto cui si riferisce. Essi sono conclusi anteriormente al 1° novembre della campagna di cui trattasi. Per ogni campagna, il quantitativo da consegnare fissato nella clausola aggiuntiva non può essere superiore al 40 % del quantitativo fissato inizialmente nel contratto per la stessa campagna.»

4) All'articolo 12, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente:

«a) per i quantitativi ammessi alla trasformazione durante il primo semestre della campagna, entro il 30 aprile;

b) per i quantitativi ammessi alla trasformazione durante il secondo semestre della campagna, tranne i mandarini e le clementine, entro il 31 ottobre della campagna successiva.»

5) All'articolo 14, le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente:

«a) per i quantitativi ammessi alla trasformazione durante il primo semestre della campagna, entro il 30 giugno;

b) per i quantitativi ammessi alla trasformazione durante il secondo semestre della campagna, tranne i mandarini e le clementine, entro il 31 dicembre della campagna successiva.»

6) All'articolo 23, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente:

«b) per ciascun prodotto, il quantitativo contrattuale per la campagna in corso, suddiviso per tipi di contratto, entro il 15 dicembre;

c) il quantitativo di ciascun prodotto consegnato per la trasformazione, nell'ambito del regolamento (CE) n. 2202/96, nei periodi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, entro il 1° agosto della campagna in corso.

Nel caso delle clementine, tale quantitativo sarà suddiviso tra i prodotti consegnati per la trasformazione in segmenti, da un lato, e quelli destinati alla trasformazione in succo, dall'altro.»

## CAPITOLO II

### Disposizioni transitorie

#### Articolo 2

1. La campagna di commercializzazione 2001/2002 per i limoni è prolungata del periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2002.

2. Le disposizioni seguenti sono applicabili durante il periodo di prolungamento di cui al paragrafo 1.

a) Le organizzazioni di produttori e i trasformatori possono sottoscrivere clausole aggiuntive speciali ai contratti pluriennali e ai contratti di campagna in vigore durante la campagna 2001/2002 allo scopo di stabilire il quantitativo e il prezzo dei limoni da consegnare all'industria della trasformazione durante il periodo di prolungamento previsto al paragrafo 1. Ogni contratto può essere prorogato con una sola clausola aggiuntiva speciale.

Ogni clausola aggiuntiva speciale deve indicare

— il numero di identificazione del contratto cui si riferisce,

— il quantitativo di limoni da consegnare all'industria di trasformazione,

— il prezzo da pagare all'organizzazione di produttori per il quantitativo di cui al secondo trattino.

Dette clausole aggiuntive sono sottoscritte entro il 15 maggio 2002; le organizzazioni di produttori firmatarie di tali clausole aggiuntive trasmettono un esemplare all'organismo designato dallo Stato membro in cui si trova la loro sede sociale e, se del caso, all'organismo designato dallo Stato membro in cui è prevista la trasformazione. Tali esemplari devono pervenire alle autorità competenti entro il 27 maggio 2002.

Possono essere inclusi nelle clausole aggiuntive ai contratti di campagna i quantitativi consegnati dai singoli produttori che non hanno concluso in precedenza un accordo di consegna con un'organizzazione di produttori conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1092/2001. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, dello stesso regolamento. Il termine di cui al paragrafo 4 suddetto è sostituito dalla data del 10 maggio 2002.

b) Nel caso dei contratti di campagna, il quantitativo fissato nella clausola aggiuntiva speciale di cui alla lettera a) può essere modificato di comune accordo tra le parti mediante una seconda clausola aggiuntiva scritta; il quantitativo previsto da tale seconda clausola aggiuntiva non può essere superiore al 20 % del quantitativo stabilito nella clausola aggiuntiva speciale di cui alla lettera a). Il prezzo fissato per tale quantitativo supplementare deve figurare in tale seconda clausola aggiuntiva. Esso può discostarsi dal prezzo fissato nella clausola aggiuntiva speciale di cui alla lettera a).

I quantitativi consegnati dai nuovi membri che hanno aderito ad una organizzazione di produttori durante il periodo di cui al paragrafo 1 sono inclusi in tale seconda clausola aggiuntiva.

c) Le organizzazioni di produttori o i singoli produttori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1092/2001 possono sottoscrivere clausole aggiuntive speciali agli accordi previsti all'articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento relative ai quantitativi da consegnare alla trasformazione durante il periodo di prolungamento di cui al paragrafo 1. Tali clausole aggiuntive speciali sono sottoscritte entro il 10 maggio 2002; l'organizzazione di produttori firmataria dei contratti trasmette copia di dette clausole all'organismo designato dallo Stato membro in cui si trova la sua sede sociale entro il 27 maggio 2002.

3. L'aiuto durante il periodo di prolungamento di cui al paragrafo 1 è quello in vigore nel corso della campagna 2001/2002, come fissato dal regolamento (CE) n. 1033/2001 della Commissione <sup>(1)</sup>.

Le organizzazioni di produttori presentano le domande d'aiuto per i quantitativi ammessi alla trasformazione durante il periodo di prolungamento previsto al paragrafo 1 all'organismo designato dallo Stato membro in cui si trova la loro sede sociale entro il 31 ottobre 2002.

L'aiuto viene versato alle organizzazioni di produttori entro il 31 dicembre 2002.

4. L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1092/2001 non è applicabile per i limoni durante il periodo di prolungamento di cui al paragrafo 1.

5. In deroga all'articolo 10, paragrafo 4, e all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione, le notifiche che le organizzazioni di produttori e i trasformatori devono effettuare all'organismo designato dallo Stato membro in cui si trova la loro sede sociale e, se del caso, all'organismo designato dallo Stato membro in cui viene operata la trasformazione, saranno effettuate per ogni mese ed entro il 10 del mese successivo durante il periodo di prolungamento di cui al paragrafo 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

6. In deroga all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione, la notifica che gli Stati membri devono effettuare alla Commissione riguarda il quantitativo di limoni consegnato per la trasformazione, nell'ambito del regolamento (CE) n. 2202/96, nel corso del periodo che va dal 1° aprile al 31 marzo. Tale notifica deve essere effettuata entro il 1° agosto 2002.

#### *Articolo 3*

I contratti pluriennali riguardanti i limoni saranno adattati, per quanto concerne le campagne successive all'entrata in vigore del presente regolamento, alle nuove date della campagna, nel quadro della clausola aggiuntiva stabilita all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione.

#### **Date di entrata in vigore e di applicabilità**

#### *Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia gli articoli 1 e 3 sono applicabili a partire dal 1° ottobre 2002.

<sup>(1)</sup> GU L 144 del 30.5.2001, pag. 19.

## REGOLAMENTO (CE) N. 351/2002 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti al SEC 95

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea <sup>(1)</sup>, con gli emendamenti di cui al regolamento (CE) n. 475/2000 <sup>(2)</sup>, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Le definizioni di «pubblico», «disavanzo» e «investimento» sono formulate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato e nel regolamento (CE) n. 3605/93, con riferimento al sistema europeo di conti economici integrati (nel seguito «SEC 95») istituito in virtù del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 113/2002 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2223/96 prevede il quadro di riferimento delle norme, definizioni, classificazioni e principi contabili comuni per la presentazione dei conti degli Stati membri ai fini dei requisiti statistici della Comunità europea, onde ottenere risultati comparabili fra Stati membri.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2558/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alla riclassificazione dei flussi relativi ai

contratti di swap e di forward rate agreement <sup>(5)</sup>, ha modificato la classificazione dei flussi di interessi in base a contratti di swap e di forward rate agreement (FRA) dai redditi da capitale alle operazioni finanziarie, annunciando nel contempo la necessità di un trattamento specifico di questi flussi per i dati trasmessi nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi.

- (4) Il regolamento (CE) n. 3605/93 deve pertanto essere modificato in conseguenza.
- (5) Allo scopo di evitare confusioni per quanto riguarda l'applicazione dei nuovi riferimenti al SEC 95, provvedimenti previsti dal presente regolamento si applicano con effetto al 1° gennaio 2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3605/93 è modificato come segue:

- 1) il codice «B.9» è sostituito da «EDP B.9»;
- 2) il codice «D.41» è sostituito da «EDP D.41».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Pedro SOLBES MIRA

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7.<sup>(2)</sup> GU L 58 del 3.3.2000, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 21 del 24.1.2002, pag. 3.<sup>(5)</sup> GU L 344 del 28.12.2001, pag. 1.

## REGOLAMENTO (CE) N. 352/2002 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2002

**recante modificazione del regolamento (CE) n. 1121/2001 che fissa i coefficienti di adattamento applicabili al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20,visto il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 349/2002 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, la Commissione, mediante il regolamento (CE) n. 1121/2001 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2146/2001 <sup>(6)</sup>, ha fissato un coefficiente di adattamento da applicare al quantitativo di riferimento di ogni operatore, per ciascuna delle due categorie di operatori tradizionali, tenuto conto delle comunicazioni effettuate dagli Stati membri relative al volume totale dei quantitativi di riferimento degli operatori tradizionali A/B e C.
- (2) A seguito della modificazione del volume dei contingenti tariffari B e C introdotta con il regolamento (CE) n. 2587/2001 nonché della modificazione della ripartizione del volume del contingente tariffario C tra operatori tradizionali e operatori non tradizionali introdotta con il regolamento (CE) n. 349/2002, occorre modificare i coefficienti di adattamento da applicare ai quantitativi di riferimento di ogni operatore tradizionale dei contingenti tariffari A/B e C.

(3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1121/2001.

(4) Le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente, tenuto conto delle scadenze stabilite dal regolamento (CE) n. 896/2001.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1121/2001 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 1*

Nel quadro dei contingenti tariffari A/B e C di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93, il coefficiente di adattamento previsto all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001 è fissato come segue:

— per ogni operatore tradizionale A/B: 1,12108,  
 — per ogni operatore tradizionale C: 0,93147.

Le autorità competenti degli Stati membri notificano agli operatori interessati, entro il 28 febbraio 2002, il quantitativo di riferimento adattato in applicazione del presente articolo.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13.  
<sup>(3)</sup> GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6.  
<sup>(4)</sup> Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.  
<sup>(5)</sup> GU L 153 dell'8.6.2001, pag. 12.  
<sup>(6)</sup> GU L 288 dell'1.11.2001, pag. 21.

## REGOLAMENTO (CE) N. 353/2002 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2002

**che fissa di taluni quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli all'importazione di banane nella Comunità per il secondo trimestre del 2002, nel quadro dei contingenti tariffari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 349/2002 <sup>(4)</sup>, prevede, all'articolo 14, paragrafo 1, la possibilità di fissare un quantitativo indicativo, espresso da una percentuale uniforme dei quantitativi disponibili per ciascun contingente tariffario, ai fini del rilascio dei titoli di importazione per ciascuno dei primi tre trimestri dell'anno.
- (2) I dati relativi, da un lato, ai quantitativi di banane commercializzati nella Comunità nel 2001, in particolare alle importazioni effettive, segnatamente nel corso del secondo trimestre nonché, dall'altro, alle prospettive di approvvigionamento e di consumo del mercato comunitario durante questo stesso secondo trimestre del 2002, conducono a fissare i quantitativi indicativi per i contingenti tariffari A, B e C in modo da consentire un approvvigionamento soddisfacente dell'intera Comunità e la prosecuzione dei flussi commerciali tra le filiere di produzione e di commercializzazione.
- (3) In base agli stessi dati, occorre fissare il quantitativo massimo per il quale ogni operatore può presentare domande di titoli per il secondo trimestre 2002, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001.
- (4) Nella fissazione dei quantitativi occorre tener conto anche del volume dei contingenti tariffari previsti all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 404/93, modificato dal regolamento (CE) n. 2587/2001, nonché della ripartizione del volume del contingente tariffario C tra operatori tradizionali e operatori non tradizionali fissata all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 349/2002.
- (5) Nel quadro del contingente tariffario C occorre fissare, per gli operatori non tradizionali, il massimale indicativo e il quantitativo massimo per operatore ad un livello

soddisfacente per consentire loro di adeguarsi al volume ridotto del contingente tariffario e alla nuova ripartizione tra categorie di operatori nonché per tener conto della fissazione introdotta a titolo conservativo per il primo trimestre con il regolamento (CE) n. 2294/2001 <sup>(5)</sup>. Al fine di evitare una turbativa dei flussi d'importazione è opportuno prevedere che i titoli vengano rilasciati senza indugio a partire dalla presentazione della relativa debita domanda specifica.

- (6) Poiché le disposizioni del presente regolamento devono essere applicabili prima dell'inizio del periodo per la presentazione delle domande di titoli per il secondo trimestre del 2002, occorre prevedere l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il quantitativo indicativo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001 per l'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93 è fissato, per il secondo trimestre del 2002, come segue:

- 29 % dei quantitativi disponibili per gli operatori tradizionali e gli operatori non tradizionali, a titolo dei contingenti tariffari A e B,
- 28 % dei quantitativi disponibili per gli operatori tradizionali, a titolo del contingente tariffario C,
- 41 % dei quantitativi disponibili per gli operatori non tradizionali, a titolo del contingente tariffario C.

*Articolo 2*

Il quantitativo autorizzato di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, per l'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93 è fissato, per il secondo trimestre del 2002, come segue:

- 29 % del quantitativo di riferimento fissato in applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori tradizionali, a titolo dei contingenti tariffari A e B,

<sup>(1)</sup> GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6.

<sup>(4)</sup> Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(5)</sup> GU L 308 del 27.11.2001, pag. 5.

- 29 % del quantitativo fissato e notificato in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori non tradizionali, a titolo dei contingenti tariffari A e B,
- 28 % del quantitativo di riferimento fissato in applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori tradizionali, a titolo del contingente tariffario C,
- 41 % del quantitativo fissato e notificato, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001, per gli operatori non tradizionali, a titolo del contingente tariffario C.

*Articolo 3*

Su richiesta inoltrata alle competenti autorità nazionali e recante riferimento specifico al presente articolo, gli operatori non tradizionali C ottengono senza indugio, in deroga all'arti-

colo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001, il rilascio di titoli d'importazione, entro il limite del quantitativo massimo di cui all'articolo 2.

Detti titoli hanno una durata di validità stabilita conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001.

I titoli così rilasciati e utilizzati durante il mese di marzo sono imputati sul secondo trimestre 2002.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## REGOLAMENTO (CE) N. 354/2002 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2002

**recante modificazione del regolamento (CE) n. 2228/2001 che fissa le percentuali di riduzione applicabili nel 2002 alle domande di assegnazione degli operatori non tradizionali nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20,visto il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 349/2002 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, la Commissione, mediante il regolamento (CE) n. 2228/2001 <sup>(5)</sup>, ha fissato una percentuale di riduzione da applicare per il 2002 a ciascuna domanda di assegnazione per ogni operatore non tradizionale A/B e C, tenuto conto delle comunicazioni effettuate dagli Stati membri relative al volume totale delle domande di assegnazione degli operatori non tradizionali A/B e C. Tali disposizioni sono state stabilite, fatta salva la possibilità che il Consiglio o la Commissione adottino successivamente altre misure e non possono essere invocate dagli operatori a fondamento di loro attese legittime.
- (2) A seguito della modificazione del volume dei contingenti tariffari B e C introdotta con il regolamento (CE) n. 2587/2001 nonché della modificazione della ripartizione del volume del contingente tariffario C tra operatori tradizionali e operatori non tradizionali introdotta con il regolamento (CE) n. 349/2002, occorre adattare la percentuale di riduzione da applicare alle assegnazioni

richieste da ogni operatore non tradizionale dei contingenti tariffari A/B e C.

- (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2228/2001.
- (4) Le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente, tenuto conto delle scadenze stabilite dal regolamento (CE) n. 896/2001.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2228/2001 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 1*

Nel quadro dei contingenti tariffari A/B e C di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001 l'assegnazione destinata a ciascun operatore non tradizionale è pari alla seguente percentuale della sua domanda di assegnazione:

- per ogni operatore non tradizionale A/B: 3,96028 %,  
— per ogni operatore non tradizionale C: 21,20740 %.

Le autorità competenti degli Stati membri notificano agli operatori interessati, entro il 28 febbraio 2002, il quantitativo assegnato in applicazione del presente articolo.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13.<sup>(3)</sup> GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6.<sup>(4)</sup> Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(5)</sup> GU L 301 del 17.11.2001, pag. 10.

**REGOLAMENTO (CE) N. 355/2002 DELLA COMMISSIONE****del 25 febbraio 2002****che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20 bis,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve. A norma del paragrafo 6 dello stesso articolo e fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi.
- (2) A norma dell'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento succitato, la restituzione è fissata in base alla differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario, prendendo in considerazione l'onere all'importazione applicabile

all'olio d'oliva di cui alla sottovoce NC 1509 90 00, nonché gli elementi presi in considerazione all'atto della fissazione delle restituzioni all'esportazione in vigore per tali oli nel corso di un periodo di riferimento. È opportuno considerare come periodo di riferimento i due mesi che precedono l'inizio del periodo di validità della restituzione alla produzione.

- (3) In applicazione dei criteri succitati la restituzione deve essere fissata al livello di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per i mesi di marzo e aprile 2002 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE è pari a 44,00 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

**REGOLAMENTO (CE) N. 356/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 26 febbraio 2002**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2002.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 febbraio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	144,8	
	204	146,9	
	212	143,5	
	624	212,2	
	999	161,9	
0707 00 05	052	185,6	
	068	130,1	
	624	237,7	
	628	171,8	
	999	181,3	
0709 10 00	220	223,0	
	999	223,0	
0709 90 70	052	161,6	
	204	80,9	
	999	121,3	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	47,3	
	204	49,3	
	212	51,9	
	220	49,9	
	421	29,6	
	508	22,3	
	600	59,5	
	624	77,9	
	999	48,5	
	0805 20 10	204	91,0
999		91,0	
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	58,9	
	204	77,2	
	464	114,9	
	600	108,5	
	624	85,0	
	662	33,9	
	999	79,7	
	0805 50 10	052	54,3
600		51,2	
999		52,8	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	41,6	
	388	126,2	
	400	115,3	
	404	92,1	
	508	102,0	
	528	97,4	
	720	112,1	
	728	127,1	
	999	101,7	
	0808 20 50	388	105,5
		400	103,4
512		66,5	
528		72,1	
720		116,7	
999		92,8	

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 357/2002 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2002

## relativo al rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero e le miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM e CE/PTOM

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare»<sup>(1)</sup>),visto il regolamento (CE) n. 192/2002 della Commissione, del 31 gennaio 2002, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi allo zucchero e alle miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM o CE/PTOM<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 4, dell'allegato III, della decisione 2001/822/CE ammette il cumulo di origine ACP/PTOM/CE per i prodotti di cui al capitolo 17 e ai codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90 nei limiti di un quantitativo annuo di 28 000 tonnellate di zucchero.
- (2) Conformemente al regolamento (CE) n. 192/2002, sono state presentate alle autorità nazionali domande relative al rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale superiore a quello ammesso dalla decisione 2001/822/CE.
- (3) L'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 192/2002 dispone che se le domande di titoli determinano il superamento del quantitativo annuo di 28 000 tonnellate,

late, la Commissione adotta un regolamento recante fissazione del coefficiente uniforme di riduzione da applicare ad ogni domanda depositata e sospende la presentazione di nuove domande per l'anno in corso.

- (4) La Commissione deve pertanto fissare il coefficiente di riduzione per il rilascio dei titoli d'importazione e sospendere la presentazione di nuove domande di titoli per il 2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono accolte le domande di titoli d'importazione presentate fino al 14 febbraio 2002 ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 192/2002 per un quantitativo di 45 000 tonnellate, nella misura del 62,22222 % del quantitativo richiesto.

*Articolo 2*

È sospesa la presentazione di nuove domande per il 2002.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 55.

## REGOLAMENTO (CE) N. 358/2002 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2002

**che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia, e che accetta un impegno offerto da un produttore esportatore slovacco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDURA

## 1. Procedimenti riguardanti altri paesi

- (1) Con il regolamento (CE) n. 584/96<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1592/2000<sup>(4)</sup>, il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (di seguito denominata «Cina» o «RPC»), della Croazia e della Thailandia. Le misure applicate nei confronti di queste importazioni consistevano in un dazio specifico, fatta eccezione per tre produttori esportatori thailandesi i cui impegni sono stati accettati con decisione 96/252/CE della Commissione<sup>(5)</sup>. Nel luglio 2000, le misure antidumping applicabili nei confronti delle importazioni di una delle suddette tre società sono state abrogate in seguito a un riesame intermedio chiesto dalla società in questione, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (di seguito, «il regolamento di base»), che aveva accertato l'assenza del dumping<sup>(6)</sup>.
- (2) A seguito della pubblicazione, nel settembre 2000, di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore<sup>(7)</sup>, alla Commissione è pervenuta una richiesta di riesame in previsione della scadenza presentata dal Comitato di difesa dell'industria comunitaria degli accessori per la saldatura testa a testa (Defence Committee of EU Steel Butt-welding Fittings Industry) per conto dei produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio. Nell'aprile 2001<sup>(8)</sup> è stato avviato un riesame relativo alle misure in questione.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU L 84 del 3.4.1996, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 182 del 21.7.2000, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU L 84 del 3.4.1996, pag. 46.<sup>(6)</sup> Decisione 2000/453/CE della Commissione (GU L 182 del 21.7.2000, pag. 25).<sup>(7)</sup> GU C 271 del 22.9.2000, pag. 4.<sup>(8)</sup> GU L 103 del 3.4.2001, pag. 5.

## 2. Presente inchiesta

## Apertura

- (3) Il 17 aprile 2001 il Comitato di difesa dell'industria comunitaria degli accessori per la saldatura testa a testa (di seguito denominato «il denunziante») ha presentato una denuncia per conto dei produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale di alcuni accessori per tubi. La denuncia conteneva elementi di prova, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, relativi a pratiche di dumping sul prodotto citato e al grave pregiudizio da esse derivante.
- (4) Di conseguenza, il 1° giugno 2001, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(9)</sup> (di seguito denominato «l'avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia (di seguito denominati «i paesi interessati»).

## Inchiesta

- (5) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del procedimento i produttori esportatori, gli importatori/operatori commerciali, gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori notoriamente interessati, come pure i rappresentanti dei paesi esportatori interessati e i produttori comunitari. Si è data inoltre alle parti interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite, entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.
- (6) La Commissione ha inviato questionari ai produttori comunitari, a tutti i produttori esportatori, a tutti gli importatori/operatori commerciali e a tutti gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché a tutte le parti che si sono manifestate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Le risposte ai questionari sono pervenute da quattro produttori comunitari, sei produttori esportatori, nove importatori, due associazioni di utilizzatori e sette utilizzatori.
- (7) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del pregiudizio, della causa del pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

<sup>(9)</sup> GU C 159 dell'1.6.2001, pag. 4.

- Produttori comunitari
    - Erne Fittings GmbH & Co, Schlins, Austria
    - Interfit, Maubeuge, Francia
    - Siekmann Fittings GmbH & Co KG, Lohne, Germania
    - Virgilio CENA & Figli SpA, Brescia, Italia
  - Produttori esportatori
    - Repubblica ceca
      - Mavet a.s./Bovex s.r.o., Trebic
    - Malaysia
      - Anggerik Laksana SDN BHD, Kepong, Selangor Darul Ehsan
      - Wing Tiek Ductile Pipe SDN BHD, Petaling Jaya
    - Slovacchia
      - Bohus s.r.o., Hronec
      - Zeleziarne Podbrezova a.s., Podbrezova
  - Importatore collegato alla società Zeleziarne Podbrezova
    - Pipex Italia, Milano, Italia
  - Importatori comunitari indipendenti
    - IN.RA.BO, Bologna, Italia
    - I.R.C. SpA, Cortemaggiore, Italia
    - Van Leeuwen, Vilvoorde, Belgio.
- (8) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2000 e il 31 marzo 2001 (di seguito denominato «il periodo dell'inchiesta» o «PI»). Per quanto riguarda l'analisi delle tendenze necessaria per la valutazione del pregiudizio, essa ha riguardato il periodo compreso tra il 1996 e la fine del PI (di seguito denominato «il periodo in esame»).

### 3. Prodotto in esame e prodotto simile

#### *Prodotto in esame*

- (9) I prodotti che costituiscono l'oggetto della presente inchiesta (di seguito: «il prodotto in esame») sono alcuni accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente classificabili nei codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307 93 11 91), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307 93 19 91), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307 99 30 92) ed ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307 99 90 92). Il prodotto in esame è comunemente noto come accessori per tubi (di seguito denominati «AT»).
- (10) Gli AT vengono fabbricati essenzialmente sezionando e modellando dei tubi. Vengono utilizzati per raccordare tubi e si presentano sotto forme diverse: raccordi a gomito, raccordi conici, raccordi a T e cappellotti per otturazione, nonché in diverse dimensioni e fabbricati con vari tipi di materiale. Le applicazioni principali degli AT sono nell'industria petrolchimica, nell'edilizia, nella

produzione di energia, nella cantieristica e negli impianti industriali. Quando vengono venduti per applicazioni nell'industria petrolchimica, lo standard globale utilizzato è quello ANSI, mentre per le altre applicazioni lo standard più comunemente utilizzato nella Comunità è lo standard DIN.

- (11) Tutti gli AT presentano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base, e la forma con cui vengono modellati è determinata unicamente dalla fase finale di fabbricazione del prodotto. Si è inoltre accertato che la forma degli AT non determina l'uso a cui vengono destinati. Ai fini della presente inchiesta, pertanto, tutti i tipi di prodotto devono essere considerati un prodotto unico.

#### *Prodotto simile*

- (12) Dall'inchiesta è emerso che gli AT fabbricati nei paesi interessati e venduti sui loro mercati interni e/o esportati nella Comunità presentano le medesime caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base dei prodotti venduti sul mercato comunitario dai produttori comunitari denunziati, e sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

### B. DUMPING

- (13) Quattro dei paesi interessati dal presente procedimento sono paesi ad economia di mercato, e cioè la Repubblica ceca, la Malaysia, la Repubblica di Corea e la Slovacchia. Per quanto riguarda la Russia, il valore normale sarà calcolato con lo stesso metodo utilizzato per i paesi ad economia di mercato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base. In caso contrario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del medesimo regolamento.

### PAESI AD ECONOMIA DI MERCATO

#### 1. Metodo generale

- (14) Il metodo generale illustrato di seguito è stato applicato alle importazioni provenienti da tutti i paesi esportatori interessati retti da un'economia di mercato. La presentazione delle risultanze relative alle pratiche di dumping sulle importazioni provenienti da ciascuno dei paesi interessati descrive pertanto solo gli aspetti specifici a quel determinato paese esportatore.

#### *Valore normale*

- (15) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha innanzitutto stabilito, per ciascun produttore esportatore, se le vendite complessive di AT sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle vendite per l'esportazione nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite realizzate sul mercato interno sono state considerate rappresentative quando, per ciascun produttore esportatore, il volume totale di tali vendite corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni nella Comunità.

- (16) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di AT, venduti sul mercato interno dalle società con vendite interne rappresentative, identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l'esportazione nella Comunità.
- (17) Per ciascuno dei tipi di prodotto in esame venduti dai produttori esportatori sui rispettivi mercati interni e considerati direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di AT sono state considerate sufficientemente rappresentative se nel PI il loro volume complessivo corrispondeva al 5 % o più del volume totale delle vendite di AT di tipo comparabile esportate nella Comunità.
- (18) È stato inoltre esaminato se le vendite interne di ciascun tipo potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in questione effettuate ad acquirenti indipendenti. Allorché il volume delle vendite di AT effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato rappresentava l'80 % o più del volume complessivo delle vendite e la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno realizzate durante il PI, remunerative o meno. Nei casi in cui la media ponderata dei prezzi era inferiore al costo di produzione o il volume delle vendite remunerative di AT rappresentava meno dell'80 %, ma almeno il 10 % del volume totale delle vendite, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come la media ponderata dei prezzi delle sole vendite remunerative.
- (19) Quando il volume delle vendite remunerative di qualsiasi tipo di AT era inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite, è stato considerato che il volume delle vendite di quel determinato tipo di prodotto era insufficiente e che, di conseguenza, il prezzo sul mercato interno non poteva essere considerato una base adeguata ai fini della determinazione del valore normale.
- (20) Ogniqualvolta che, per stabilire il valore normale, non si sono potuti utilizzare i prezzi sul mercato interno di un determinato tipo di prodotto in esame venduto da un produttore esportatore, si è dovuto ricorrere a un metodo diverso. A tale riguardo, la Commissione ha utilizzato i prezzi del prodotto in esame applicati sul mercato interno da un altro produttore. In tutti i casi in cui questo non è stato possibile, e in mancanza di altri metodi validi e ragionevoli, si è fatto ricorso a un valore normale costruito.
- (21) In tutti i casi in cui si è utilizzato un valore normale costruito, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione, eventualmente adattati, dei tipi di prodotto esportati, un congruo importo

per le spese generali, amministrative e di vendita (di seguito denominate «SGAV») e per il profitto. A tal fine, la Commissione ha esaminato se le SGAV sostenute da ciascuno dei produttori esportatori interessati e i profitti da essi realizzati sul mercato interno costituissero dati attendibili. Le SGAV effettive sostenute sul mercato interno sono state considerate attendibili quando il volume delle vendite della società interessata sul mercato interno poteva essere considerato rappresentativo. Il margine di profitto ottenuto sul mercato interno è stato stabilito sulla base delle vendite interne realizzate nel corso di normali operazioni commerciali.

#### *Prezzo all'esportazione*

- (22) Ogniqualvolta le vendite all'esportazione di AT venivano effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, cioè sulla base dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.
- (23) Quando le vendite all'esportazione erano state effettuate attraverso un importatore collegato, il prezzo all'esportazione è stato costruito, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, ossia sulla base del prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente. In questi casi, per stabilire un prezzo all'esportazione attendibile, sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita nonché dei profitti ottenuti. Quanto al margine di profitto, esso è stato determinato in via provvisoria sulla base delle informazioni disponibili fornite dagli importatori indipendenti che hanno collaborato all'inchiesta.

#### *Confronto*

- (24) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono stati applicati opportuni adeguamenti per tener conto delle differenze che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sulla comparabilità dei prezzi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati concessi gli opportuni adeguamenti ogniqualvolta si è accertato che essi erano accurati e giustificati da elementi di prova sottoposti a verifica.

#### *Margine di dumping per le società oggetto dell'inchiesta*

- (25) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per ciascun produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta la media ponderata del valore normale per tipo di prodotto in esame è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione.

#### *Margine di dumping residuo*

- (26) Per le società che non hanno collaborato all'inchiesta, è stato determinato un margine di dumping «residuo» sulla base dei dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

(27) Per quei paesi nei quali si poteva ritenere che non vi fossero produttori esportatori che non avevano collaborato all'inchiesta, si è deciso di adottare come margine di dumping residuo quello della società con il margine di dumping più elevato tra le società che hanno collaborato, al fine di garantire l'efficacia delle misure.

(28) Per quei paesi nei quali si è registrato un livello insufficiente di collaborazione, il margine di dumping residuo è stato calcolato sulla base delle esportazioni nella Comunità di quantità rappresentative di prodotto in esame caratterizzate dal dumping più elevato. Si è anche ritenuto necessario adottare questo metodo per evitare di premiare l'omessa collaborazione nonché in considerazione del fatto che nessun elemento permetteva di stabilire che una parte che non aveva collaborato all'inchiesta avesse praticato il dumping a un livello inferiore.

Per poter stabilire in questo caso, per ciascuno dei paesi interessati, se vi fosse o no omessa collaborazione, il volume totale delle importazioni dichiarate dai produttori esportatori che hanno collaborato è stato confrontato con i dati forniti da Eurostat per il paese in questione.

## 2. Repubblica ceca

(29) Due produttori esportatori hanno risposto al questionario della Commissione. Le risposte includevano dati relativi a prodotti fabbricati da due società nello stesso impianto di produzione in fasi diverse del PI, dal momento che a partire dal 1° gennaio 2001 la gestione operativa dell'impianto è stata trasferita dalla Mavet alla Bovex. Pertanto sono stati effettuati due calcoli differenti per determinare i margini di dumping individuali di entrambe le società.

### Valore normale

(30) Il valore normale è stato determinato con il metodo descritto ai considerando da 15 a 21, cioè sulla base dei prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti sul mercato interno, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base; il valore normale è stato costruito, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, per il tipo di prodotto in esame esportato nella Comunità.

### Prezzo all'esportazione

(31) Le vendite per l'esportazione sono state realizzate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità, perciò il loro prezzo è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

### Confronto

(32) Sono stati applicati adeguamenti per le spese relative a sconti, trasporto e costi del credito.

### Margine di dumping

(33) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione ha messo in evidenza l'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta. I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif all'importazione frontiera comunitaria, sono i seguenti:

Mavet a.s.: 17,6 %

Bovex s.r.o.: 22,4 %

(34) Il livello di collaborazione riscontrato per la Repubblica ceca era elevato, e il margine di dumping provvisorio residuo è stato stabilito allo stesso livello della società con il margine di dumping più elevato tra quelle che hanno collaborato, cioè al 22,4 %.

## 3. Malaysia

(35) Entrambi i produttori esportatori noti hanno risposto al questionario della Commissione. Tuttavia, uno dei due produttori si è rifiutato di fornire le informazioni necessarie. In particolare, questa società ha affermato di non essere in grado di fornire gli elenchi delle singole operazioni di vendita realizzate sul mercato interno o per l'esportazione, rifiutandosi inoltre di inviare alla Commissione copia delle relative fatture. Benché messo in guardia sulle conseguenze di una tale omessa collaborazione, il produttore non ha modificato la sua posizione. Si è pertanto deciso di applicare l'articolo 18 del regolamento di base e di elaborare delle conclusioni a partire dai dati disponibili per questa società. Dato che non era possibile ricorrere a dati specifici riguardanti questa società, si è deciso di applicarle il dazio residuo.

### Valore normale

(36) Il valore normale è stato determinato con il metodo descritto ai considerando da 15 a 21, cioè sulla base dei prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti sul mercato interno, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base; il valore normale è stato costruito, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, per il tipo di prodotto in esame esportato nella Comunità.

### Prezzo all'esportazione

(37) Le vendite per l'esportazione sono state realizzate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità, perciò il loro prezzo è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

### Confronto

(38) Sono stati applicati adeguamenti per le spese relative a sconti, trasporto, movimentazione e costi del credito.

- (39) La società in questione ha chiesto un adeguamento per differenze relative allo stadio commerciale, per via del fatto che, sul mercato interno, le vendite agli utilizzatori finali venivano realizzate a prezzi costantemente più elevati rispetto a quelle ai dettaglianti, e che le funzioni che essa esercitava per le vendite attraverso questi due differenti canali erano sempre e comunque diverse. Poiché si è considerato che la richiesta fosse motivata, l'adeguamento è stato concesso.

#### *Margine di dumping*

- (40) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione ha messo in evidenza l'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda il produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta. Il margine di dumping provvisorio, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione frontiera comunitaria, è il seguente:

Anggerik Laksana Sdn Bhd: 59,2 %

- (41) Poiché il livello di collaborazione riscontrato per la Malaysia era assai basso, il margine di dumping provvisorio residuo è stato stabilito allo stesso livello di quello calcolato per il tipo di prodotto considerato rappresentativo con il dumping più elevato, cioè al 75,0 %.

#### **4. Repubblica di Corea**

- (42) Nessun produttore esportatore coreano ha risposto al questionario della Commissione. Si è dovuto pertanto ricorrere all'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base ed elaborare delle conclusioni sulla base dei dati disponibili. Per quanto riguarda il valore normale, le informazioni più attendibili a disposizione erano quelle contenute nella denuncia, trattandosi in questo caso di un valore costruito sulla base del costo dei tubi, maggiorato dei costi di produzione calcolati secondo una stima piuttosto ragionevole. Per quanto riguarda il prezzo all'esportazione, dal momento che gli AT sono registrati nelle statistiche Eurostat sotto un codice «ex», il che rende meno precisi i dati corrispondenti, e considerata inoltre la qualità delle informazioni presentate nella denuncia, le quali si basavano su un'offerta di prezzo, si è ritenuto che le informazioni contenute nella denuncia fossero le più attendibili di cui la Commissione potesse disporre. Pertanto, sia il valore normale che il prezzo all'esportazione sono stati stabiliti sulla base della denuncia, in quanto si è ritenuto che essa rappresentasse la fonte d'informazione disponibile più ragionevole.

- (43) Dal confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è emersa l'esistenza di pratiche di dumping. Il margine di dumping provvisorio, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione frontiera comunitaria, è il seguente:

Repubblica di Corea: 83,9 %

#### **5. Slovacchia**

- (44) Entrambi i produttori esportatori noti hanno risposto al questionario della Commissione. Un importatore nella Comunità collegato a uno dei produttori esportatori ha risposto all'allegato del questionario della Commissione destinato alle società collegate. Il medesimo produttore esportatore aveva anche esportato nella Comunità una certa quantità di prodotti in esame fabbricati nella

Repubblica ceca durante il PI. Tali prodotti sono stati esclusi dal calcolo del dumping per la Slovacchia.

#### *Valore normale*

- (45) Il valore normale è stato determinato con il metodo descritto ai considerando da 15 a 21, cioè sulla base dei prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti sul mercato interno, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base; il valore normale è stato costruito, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, per il tipo di prodotto in esame esportato nella Comunità.

#### *Prezzo all'esportazione*

- (46) Le vendite per l'esportazione effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità sono state stabilite in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, mentre i prezzi all'esportazione delle vendite realizzate attraverso l'importatore collegato di uno dei produttori esportatori sono stati costruiti in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

#### *Confronto*

- (47) Sono stati applicati adeguamenti per le spese relative a sconti, trasporto, costi del credito e commissioni.

- (48) Una società ha chiesto un adeguamento per le differenze relative alle caratteristiche fisiche, in particolare per le operazioni supplementari di pulitura a sabbatura (decapaggio) e passivazione richieste per il mercato interno. Tuttavia, la società non è stata in grado di giustificare con elementi di prova l'importo dell'adeguamento richiesto né il valore di mercato della differenza per la quale veniva richiesto: pertanto, si è dovuto respingere tale domanda di adeguamento.

- (49) La stessa società ha inoltre chiesto un adeguamento per le differenze relative all'imballaggio, in quanto spesso i pallet utilizzati sul mercato interno non risultano a pieno carico, mentre lo sono quelli spediti ai mercati di esportazione. Tuttavia, dal momento che la società non è stata in grado di giustificare con elementi di prova l'importo dell'adeguamento richiesto né a dimostrare che tale differenza incidesse in qualche modo sul prezzo, si è dovuto respingere anche questa richiesta di adeguamento.

#### *Margine di dumping*

- (50) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione ha messo in evidenza l'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda i produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta. I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif all'importazione frontiera comunitaria, sono i seguenti:

Bohus s.r.o.: 7,7 %

Zeleziarne Podbrezova a.s.: 15,0 %

- (51) Il livello di collaborazione riscontrato per la Slovacchia era elevato, e il margine di dumping provvisorio residuo è stato stabilito allo stesso livello della società con il margine di dumping più elevato tra quelle che hanno collaborato, cioè al 15,0 %.

## RUSSIA

*Status di economia di mercato*

- (52) Nessun produttore esportatore russo ha chiesto lo status di impresa operante in un'economia di mercato (di seguito: «SEM»), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. Di conseguenza, si sono dovute applicare le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del medesimo regolamento.

*Paese di riferimento*

- (53) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, per i paesi non retti da un'economia di mercato e per quelle società di questi paesi cui non si è potuto accordare, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del medesimo regolamento, lo status di impresa operante in un'economia di mercato, si è dovuto determinare il valore normale in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato (di seguito denominato «paese di riferimento»).
- (54) Nell'avviso di apertura, la Commissione aveva espresso l'intenzione di scegliere la Repubblica ceca o la Slovacchia quale paese di riferimento adeguato ai fini della determinazione del valore normale relativamente alla Russia. Nessuna parte interessata ha presentato osservazioni in merito alla scelta proposta per il paese di riferimento.
- (55) Dall'inchiesta è emerso che: in Slovacchia i prezzi erano determinati dalle forze del mercato; sul mercato interno del paese erano in concorrenza tra loro due produttori, i quali hanno collaborato entrambi all'inchiesta; si registravano importazioni in quantità significative dai paesi terzi e vi erano indicazioni che le tecnologie e il processo di produzione in uso nel paese erano, in larga misura, simili a quelli adottati in Russia. Inoltre, il volume delle vendite sul mercato interno slovacco era significativo se confrontato alle esportazioni dalla Russia del prodotto in esame nella Comunità.
- (56) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che la Slovacchia rappresentava il paese di riferimento più appropriato e che, in tali circostanze, la scelta della Slovacchia quale paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale relativamente alla Russia per il prodotto in esame sembrava essere adeguata e piuttosto ragionevole, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

*Valore normale*

- (57) Nessun produttore esportatore russo ha risposto al questionario della Commissione. Pertanto la Commissione, per poter calcolare il margine di dumping provvisorio, ha dovuto utilizzare i dati più attendibili a sua disposizione, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. In particolare, nel caso in questione, cioè in assenza di informazioni circa la gamma di prodotti disponibile per le esportazioni dalla Russia, e in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato calcolato sulla

base della media ponderata dei valori normali stabiliti per i produttori esportatori slovacchi che hanno collaborato all'inchiesta.

*Prezzo all'esportazione*

- (58) Dato che nessun produttore esportatore russo ha risposto al questionario della Commissione, e in mancanza di altri metodi validi e ragionevoli, il prezzo all'esportazione per la Russia è stato stabilito sulla base delle informazioni contenute nella denuncia, le quali si basavano a loro volta sui dati Eurostat.

*Confronto*

- (59) Ai fini di un equo confronto, sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle differenze relative alle spese di trasporto e di assicurazione per le quali si è accertato che incidavano sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi.

*Margine di dumping*

- (60) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, si è effettuato il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica. Il confronto ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping. La media ponderata del margine di dumping provvisorio unico a livello nazionale, espresso come percentuale del valore cif, è del 43,3 %.

**C. PREGIUDIZIO****1. Definizione dell'industria comunitaria**

- (61) I quattro produttori comunitari che hanno risposto al questionario della Commissione rappresentavano circa il 60 % della produzione comunitaria. Va osservato che altri tre produttori, che rappresentavano all'incirca il 10 % della produzione comunitaria, pur sostenendo l'inchiesta non hanno fornito una risposta completa al questionario entro il termine concesso.
- (62) Durante il PI, due dei quattro produttori comunitari denunziati hanno importato il prodotto in esame, e uno di questi lo ha importato dai paesi interessati. Le importazioni del prodotto in esame effettuate dai suddetti due produttori denunziati rappresentavano rispettivamente il 2,5 % e il 10 % del volume totale delle loro vendite sul mercato comunitario. Tuttavia, nonostante queste rivendite di AT importati, l'attività principale di entrambe le società rimaneva quella esercitata nella Comunità. Inoltre, per entrambi i produttori in questione, le importazioni in oggetto servivano a completare la loro gamma di prodotti. Di conseguenza, le attività commerciali summenzionate svolte da questi produttori non pregiudicano in alcun modo il loro status di produttori comunitari. Pertanto, la Commissione ritiene che i suddetti quattro produttori comunitari costituiscano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

## 2. Consumo comunitario

- (63) Va osservato che, secondo le informazioni contenute nella denuncia, parte delle vendite interne dei produttori comunitari sono effettuate a blocchisti (i quali non hanno collaborato all'inchiesta), che a loro volta esportano quantità significative del prodotto in esame al di fuori della Comunità. Il consumo comunitario apparente è stato pertanto calcolato sulla base del volume di produzione dell'industria comunitaria e degli altri produttori comunitari (in base alle informazioni contenute nella denuncia), nonché sui volumi delle importazioni e delle esportazioni ricavati dai dati Eurostat.
- (64) Su tale base, il consumo comunitario ha registrato dapprima un incremento, passando da circa 57 000 tonnellate nel 1996 a circa 65 000 tonnellate nel 1998, per poi segnare una netta diminuzione, fino a circa 51 000 tonnellate, durante il PI.

## 3. Importazioni dai paesi interessati

### Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame

- (65) La Commissione ha esaminato se le importazioni dai paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente in base ai criteri definiti nell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (66) I margini di dumping accertati per le importazioni da tutti i paesi interessati sono superiori al margine minimo e i volumi di tali importazioni non sono trascurabili; si è ritenuto opportuno effettuare una loro valutazione cumulativa date le condizioni di concorrenza esistenti sia tra le importazioni stesse dai diversi paesi interessati che tra le importazioni e il prodotto simile fabbricato dai produttori comunitari. Ciò è evidenziato dal fatto che i volumi di tutte le importazioni dai paesi interessati erano significativi, e anche le rispettive quote di mercato erano aumentate tra il 1996 e il PI; inoltre gli AT importati e venduti erano prodotti simili, distribuiti attraverso gli stessi canali commerciali e i loro prezzi erano sempre inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria, il che ha comportato un ribasso dei prezzi degli AT prodotti da tale industria. Gli andamenti medi dei prezzi per i singoli paesi non sono stati considerati significativi in questo contesto, poiché possono probabilmente essere influenzati dalle modifiche eventuali della gamma di prodotti.

- (67) Pertanto, si è concluso in via provvisoria che è opportuno valutare cumulativamente le importazioni in dumping originarie dei paesi interessati.

### Volume e quota di mercato delle importazioni in esame

- (68) Le importazioni di AT dai paesi interessati nella Comunità sono aumentate di volume, passando da 1 157 tonnellate (t) nel 1996 a 6 242 t durante il PI. Anche la relativa quota di mercato è aumentata, passando dal 2,0 % nel 1996 al 12,3 % nel PI.

### Prezzi delle importazioni in dumping

- (69) Benché gli andamenti medi dei prezzi per i singoli paesi fossero influenzati dalle modifiche della gamma di prodotti, è stata calcolata una media ponderata dei prezzi delle importazioni originarie dei paesi interessati: tale media è aumentata, passando da 1 378 EUR/tonnellata nel 1996 a 1 408 EUR/tonnellata nel PI. Si deve tuttavia sottolineare che, nel corso del periodo in esame, il prezzo medio aveva raggiunto in un primo tempo, nel 1997, il livello di 1 628 EUR/tonnellate, il che rappresenta un incremento del 18 %. In seguito, è sceso di circa il 15 % tra il 1997 e il PI, quando anche il consumo comunitario ha registrato un andamento al ribasso.

### Sottoquotazione

- (70) La Commissione ha esaminato se i produttori esportatori dei paesi interessati avevano praticato prezzi molto inferiori a quelli dell'industria comunitaria durante il PI. Ai fini di una tale analisi, i prezzi cif praticati dai produttori esportatori sono stati adeguati al livello frontiera comunitaria, dazio corrisposto. Tali prezzi sono stati quindi confrontati, al livello dei gruppi di tipi di prodotto appropriati, ai prezzi franco fabbrica praticati dai produttori comunitari.
- (71) I margini di sottoquotazione calcolati in tal modo per ciascun paese, sulla base delle informazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, quando erano disponibili, o delle cifre di Eurostat, espressi in percentuale dei prezzi dei produttori comunitari, sono i seguenti:

Paese	Sottoquotazione dei prezzi
Repubblica ceca	Tra il 16 % e il 18 %
Malaysia	Tra il 40 % e il 60 %
Russia	24 %
Repubblica di Corea	21 %
Slovacchia	Tra il 2 % e il 40 %

Va inoltre osservato che si registrava anche un ribasso dei prezzi dell'industria comunitaria, poiché tale industria risultava in perdita durante il PI.

## 4. Situazione dell'industria comunitaria

### Osseervazione preliminare

- (72) Un certo numero di indicatori economici dell'industria comunitaria presentati in appresso mostrano un andamento positivo per gli anni dal 1996 al 1998, al quale ha però fatto seguito un deterioramento della situazione di tale industria. Un'analisi più dettagliata rivela che tutti gli indicatori, ad eccezione dei prezzi e degli investimenti, hanno registrato un miglioramento tra il 1996 e il 1998, cioè successivamente all'istituzione delle misure nei confronti delle importazioni dalla Cina e dalla Thailandia nel 1996. La situazione è cambiata a partire dal 1998 fino al PI, quando gli indicatori più importanti mostravano un netto deterioramento, benché altri indicatori rimanessero relativamente stabili.

*Produzione*

- (73) La produzione dell'industria comunitaria è dapprima aumentata di circa il 10 % tra il 1996 e il 1998, passando da circa 42 500 t a circa 46 500 t, per poi scendere di nuovo al livello del 1996; in seguito durante il PI è risalita ancora fino allo stesso livello del 1998.

*Capacità e tasso di utilizzazione degli impianti*

La capacità di produzione totale dell'industria comunitaria è rimasta relativamente stabile nel corso dell'intero periodo in esame, perciò il tasso di utilizzazione degli impianti ha seguito un andamento identico a quello del volume di produzione. Questo tasso era del 48 % nel 1996, è quindi aumentato al 53 % nel 1998, in seguito è sceso fino al 49 % nel 1999 ed è poi risalito nuovamente al 53 % durante il PI.

*Volume di vendite del prodotto in esame per il consumo comunitario*

- (74) Sono state prese in considerazione unicamente le vendite destinate al consumo comunitario. Su tale base, nel corso del periodo in esame il volume delle vendite nella Comunità è diminuito, passando da circa 30 100 t nel 1996 a circa 24 300 t durante il PI, con un calo di circa il 19 %. È tuttavia importante sottolineare che tra il 1996 e il 1998 il volume delle vendite è aumentato del 9 %, arrivando a circa 33 000 t nel 1998, per poi registrare un calo fino ad arrivare alle 24 300 t del PI.

*Scorte*

- (75) Il livello delle scorte è diminuito di circa il 4 % tra il 1996 e il PI, passando da circa 5 600 t nel 1996 a circa 5 400 t durante il PI. Benché tale livello abbia registrato un aumento durante i primi quattro anni del periodo in esame, fino ad arrivare a un massimo di 6 100 t nel 1999, in seguito ha cominciato a diminuire in misura significativa.

*Quota di mercato*

- (76) L'industria comunitaria ha perso 4,9 punti percentuali in termini di quota di mercato tra il 1996 e il PI, passando dal 52,8 % del 1996 al 47,9 % del PI. A partire dal 1999 si è delineata una netta tendenza al deterioramento della posizione di tale industria sul mercato, giacché la quota di mercato ha registrato una diminuzione passando dal 54,7 % del 1999 al 47,9 % durante il PI.

*Prezzi di vendita dell'industria comunitaria*

- (77) Il prezzo medio netto unitario di vendita dell'industria comunitaria è sceso da 1 812 EUR nel 1996 a 1 413 EUR durante il PI, il che equivale a un calo del 22 %. I prezzi di vendita sono diminuiti all'incirca del 5 % ogni anno.

*Redditività e utile sul capitale investito*

- (78) L'industria comunitaria è riuscita ad aumentare la sua redditività (utili/perdite in percentuale del fatturato), passando dal 3,1 % nel 1996 al 5,2 % nel 1997. Dopo il 1997, tuttavia, la redditività è andata costantemente diminuendo, fino a registrare una percentuale nettamente negativa durante il PI (-3,5 %).

- (79) L'utile sul capitale investito ha seguito grosso modo lo stesso andamento della redditività durante il periodo in esame, passando dal 7,5 % nel 1996 a -3,7 % nel PI. Va sottolineato che nell'analisi si è tenuto conto sia degli investimenti diretti che di una parte degli investimenti indirettamente collegati alla produzione del prodotto in esame.

*Flusso di cassa*

- (80) Il flusso di cassa relativo alle vendite del prodotto in esame è aumentato di circa il 65 % tra il 1996 e il 1998, passando da 3 009 000 EUR a 4 939 000 EUR per poi registrare un netto calo scendendo fino a 281 000 EUR durante il PI.

*Capacità di ottenere capitali*

- (81) Nessuna delle società ha dichiarato di incontrare attualmente delle difficoltà nell'ottenere capitali; tuttavia, qualora l'andamento del flusso di cassa continuasse a peggiorare, tale situazione potrebbe cambiare.

*Occupazione e salari*

- (82) L'occupazione dell'industria comunitaria non ha seguito un andamento lineare: è infatti aumentata tra il 1996 e il 1998, passando da 547 a 580 addetti, quindi è diminuita, ma ha poi registrato un nuovo aumento durante il PI fino a risalire allo stesso livello del 1998. L'aumento durante il PI è da mettere in relazione con un incremento della produzione registrato nello stesso periodo. I salari complessivi hanno seguito un andamento analogo a quello del numero di addetti dell'industria.

- (83) Il salario medio per addetto è rimasto relativamente stabile negli anni 1996 e 1997, mentre in seguito è andato progressivamente aumentando. Tra il 1996 e il PI, l'incremento complessivo del salario medio è stato di circa il 7 %.

*Produttività*

- (84) La produttività è aumentata del 3 % tra il 1996 e il 1998, passando da 77,6 tonnellate per addetto a 80,2; in seguito è diminuita, per poi risalire allo stesso livello del 1998 durante il PI.

*Investimenti*

- (85) Il livello dei nuovi investimenti è rimasto relativamente stabile durante il periodo in esame, ed è arrivato a circa 2,5 milioni di EUR nel PI. Questi investimenti consistevano principalmente nella sostituzione o nell'ammodernamento delle attrezzature o degli impianti esistenti e non si riferivano a incrementi delle capacità.

*Crescita*

- (86) Come si è già spiegato sopra, nel periodo tra il 1996 e il 1998, l'industria comunitaria ha potuto beneficiare della crescita del mercato, incrementando quindi il volume delle sue vendite e la sua quota di mercato. Successivamente però il consumo comunitario e le vendite dell'industria comunitaria sono diminuite, e anche la sua quota di mercato ha registrato un deterioramento.

*Entità del margine di dumping*

- (87) Quanto all'incidenza dell'entità dei margini di dumping effettivi sull'industria comunitaria, essa non può considerarsi trascurabile dati il volume ed i prezzi delle importazioni originarie dei paesi interessati.

**5. Conclusioni in merito all'analisi della situazione del mercato comunitario**

- (88) L'introduzione delle misure nei confronti della Cina e della Thailandia ha avuto un chiaro impatto positivo sulla situazione economica dell'industria comunitaria. La maggior parte degli indicatori del pregiudizio segnalavano un andamento positivo nel periodo tra il 1996 e il 1998: la produzione, il tasso di utilizzazione degli impianti e il volume delle vendite erano aumentati, il che aveva determinato un guadagno in termini di quota di mercato e un incremento dell'occupazione. Anche gli indicatori della redditività quali il rapporto utili/perdite in percentuale del fatturato, l'utile sul capitale investito e il flusso di cassa, avevano tutti registrato un andamento positivo. Tuttavia, dopo il 1998 la situazione economica dell'industria comunitaria ha registrato un generale deterioramento: mentre la produzione è rimasta relativamente stabile e il tasso di utilizzazione degli impianti e l'occupazione sono leggermente aumentati, indicatori essenziali quali il volume delle vendite e la quota di mercato, come pure la redditività, l'utile sul capitale investito, il flusso di cassa e i prezzi hanno tutti registrato un calo. Si è pertanto concluso che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio.

**D. CAUSA DEL PREGIUDIZIO****1. Introduzione**

- (89) Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni in dumping del prodotto in esame originarie dei paesi interessati abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire grave. Si sono inoltre esaminati fattori noti diversi dalle importazioni in dumping che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per assicurarsi che l'eventuale pregiudizio provocato da detti altri fattori non fosse attribuito alle importazioni in dumping.

**2. Effetti delle importazioni oggetto di dumping**

- (90) Tra il 1996 e il 1998, le importazioni dai paesi interessati sono rimaste a un livello sostanzialmente stabile. Questa situazione è cambiata radicalmente durante il resto del periodo in esame. Tra il 1998 e il PI, il volume delle importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati è aumentato in modo significativo, mentre la loro quota di mercato è passata dal 2,7 % al 12,3 %. Quanto ai relativi prezzi all'esportazione, essi sono aumentati in un primo tempo, cioè tra il 1996 e il 1998, ma sono nuovamente diminuiti tra il 1998 e il PI. Il netto aumento delle importazioni dai paesi interessati e il significativo calo dei relativi prezzi si sono verificati contemporaneamente al deterioramento della situazione dell'industria comunitaria in termini di diminuzione delle vendite e della quota di mercato nonché di ribasso dei prezzi e di andamento negativo della redditività, e cioè a partire dal 1998. Inoltre, durante il PI i prezzi della maggior parte delle importazioni in dumping erano notevolmente inferiori a quelli praticati dall'industria comunitaria.

**3. Effetti dovuti ad altri fattori***Importazioni da altri paesi terzi*

- (91) Le importazioni provenienti da altri paesi terzi sono aumentate durante il periodo in esame, passando da circa 6 200 t nel 1996 a circa 8 123 t nel PI. Anche la relativa quota di mercato è aumentata, passando dal 10,9 % nel 1996 al 16,0 % nel PI. Dato il numero elevato di altri paesi terzi di provenienza delle importazioni, si è concluso in via provvisoria che, sebbene tali importazioni da altri paesi terzi possano avere arrecato qualche pregiudizio, esse non annullano il nesso di causalità tra le importazioni in dumping originarie dei paesi interessati e il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

*Altri fattori*

- (92) La Commissione ha esaminato inoltre se altri fattori, diversi da quelli summenzionati, possano aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, con particolare riguardo a un'eventuale contrazione della domanda, agli sviluppi tecnologici, all'andamento della produttività dell'industria comunitaria e ai risultati dell'industria nel campo delle esportazioni.
- (93) Per quanto riguarda l'andamento della domanda, il consumo apparente di AT dapprima è aumentato tra il 1996 e il 1998, ma in seguito ha registrato un netto calo. Il calo della domanda a partire dal 1998 ha probabilmente contribuito ad aumentare il livello di concorrenza e ad esercitare una certa pressione al ribasso sui prezzi; ciononostante, senza la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni in dumping, il ribasso dei prezzi e il calo della redditività registrati dall'industria comunitaria sarebbero stati molto meno pronunciati.
- (94) Quanto agli sviluppi tecnologici e all'andamento della produttività dell'industria, quest'ultima ha effettuato notevoli investimenti al fine di non perdere in competitività, e ha anche aumentato la sua produttività.

- (95) In merito ai risultati nel campo delle esportazioni, nel corso del periodo in esame l'industria comunitaria ha registrato un aumento del 78 % delle vendite dirette sui mercati di esportazione, sui quali era ugualmente in concorrenza con i produttori esportatori interessati. Le vendite dirette all'esportazione rappresentavano circa il 25 % delle vendite totali dell'industria comunitaria durante il PI. Su tali basi, l'industria ha quindi dimostrato di essere competitiva. Le sue attività di esportazione, dunque, non possono aver contribuito al pregiudizio che ha subito.
- (96) Si è pertanto concluso in via provvisoria che gli sviluppi descritti sopra non annullavano il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

#### 4. Conclusioni sulla causa del pregiudizio

- (97) Si è concluso in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia hanno determinato il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria, data la coincidenza temporale tra il calo dei prezzi, la sottoquotazione accerata e l'aumento dei volumi e delle quote di mercato delle importazioni in dumping, da un lato, e la diminuzione del volume delle vendite, dei prezzi, della redditività e della quota di mercato dell'industria comunitaria, dall'altro. Inoltre, si è potuto accertare che tutti gli altri fattori noti non erano tali da annullare il nesso di causalità tra le importazioni in dumping originarie dei paesi interessati e questo pregiudizio.

### E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

#### 1. Osservazione preliminare

- (98) Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se l'istituzione di misure antidumping possa essere contraria all'interesse complessivo della Comunità. La determinazione dell'interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte, e cioè dell'industria comunitaria, degli importatori/operatori commerciali e degli utilizzatori del prodotto in esame.
- (99) Al fine di valutare la probabile incidenza dell'istituzione o meno delle misure, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti interessate, le quali erano notoriamente interessate o si erano manifestate presso la Commissione stessa.
- (100) Su tale base è stato esaminato se, nonostante le conclusioni relative al dumping, alla situazione dell'industria comunitaria e alla causa del pregiudizio, esistessero validi motivi per concludere che, in questo caso particolare, l'imposizione delle misure non è nell'interesse della Comunità.

#### 2. Interesse dell'industria comunitaria

- (101) L'industria comunitaria si è dimostrata un'industria strutturalmente solida, il che è confermato dall'andamento positivo della sua situazione economica quando erano state ripristinate condizioni di effettiva concorrenza in seguito all'istituzione di misure antidumping nei confronti delle importazioni originarie della Cina e della Thailandia. Anzi, è riuscita ad aumentare notevolmente il suo flusso di cassa e a migliorare la sua redditività, che è passata dal 3,1 % del 1996 al 5,2 % del 1997, quando la quota di mercato complessiva di tutte le importazioni in dumping dai paesi interessati era ancora relativamente bassa (inferiore al 3 %).
- (102) Qualora le misure venissero istituite, e con il conseguente ripristino di condizioni di effettiva concorrenza, la Commissione ritiene che l'industria comunitaria sarebbe in grado di recuperare la sua situazione finanziaria e di mantenere il livello delle sue attività collegate al prodotto in esame nella Comunità.

#### 3. Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti

- (103) La Commissione ha inviato il questionario a 65 importatori/operatori commerciali indipendenti. Nove importatori hanno risposto al questionario, mentre i servizi della Commissione hanno verificato in loco le informazioni fornite presso le sedi di tre società. Solo tre dei nove importatori che hanno risposto al questionario si sono apertamente opposti all'eventuale istituzione di misure. Uno di questi importatori si è opposto per via dei costi che comporterebbe il rivolgersi a nuovi fornitori del prodotto in esame. Le altre due società si sono opposte a causa dell'eventuale perdita di posti di lavoro che sarebbe determinata dalle misure. Tuttavia, questi importatori acquistano AT originari di diversi paesi e hanno tuttora la possibilità di acquistare da produttori esportatori sulle cui importazioni il dazio antidumping è inferiore o da paesi non interessati dal presente procedimento e nei cui confronti non sono state istituite misure. Se confrontati al numero totale degli importatori, si è ritenuto che gli effetti sopra descritti da alcuni di essi non rappresentassero un motivo valido per non istituire misure antidumping provvisorie.
- (104) Sedici importatori hanno indicato nel questionario di non essere interessati dal procedimento in quanto non avevano effettuato acquisti del prodotto dai paesi interessati durante il periodo in esame.
- (105) Dato che un certo numero di società importatrici commerciavano anche in AT di produzione comunitaria, e visto lo scarso numero di società che importano dai paesi interessati che si sono espresse apertamente contro l'istituzione delle misure, oltre al fatto che, qualora le misure venissero imposte, resterebbero comunque disponibili altri fornitori al di fuori della Comunità nei cui confronti non sono stati imposti dazi antidumping, si può quindi concludere che l'istituzione delle misure non avrebbe, nel complesso, effetti negativi rilevanti sugli importatori o sugli operatori commerciali.

#### 4. Interesse degli utilizzatori

(106) Gli utilizzatori del prodotto in esame operano principalmente nell'industria petrolchimica e nelle industrie attive nel settore dell'edilizia. La Commissione ha inviato questionari a 23 aziende utilizzatrici e a 5 associazioni europee di potenziali utilizzatori. Due di queste associazioni hanno risposto: una ha dichiarato che non vedeva il motivo di partecipare all'inchiesta, e l'altra che i suoi aderenti non avevano utilizzato il prodotto in esame originario dei paesi interessati. Hanno poi risposto al questionario sette società utilizzatrici: tre di queste hanno dichiarato di non utilizzare prodotti originari dei paesi interessati, mentre gli altri quattro hanno risposto che acquistavano i loro materiali da fornitori nella Comunità senza conoscere l'origine di tali prodotti. Nessuna società utilizzatrice o associazione di utilizzatori si è opposta al procedimento.

(107) Una tale assenza di opposizione conferma che gli AT rappresentano una quota molto modesta dei costi di produzione totali sostenuti dalle società che utilizzano il prodotto in esame, e che pertanto l'istituzione delle misure non avrebbe effetti negativi rilevanti sugli utilizzatori.

#### 5. Concorrenza ed effetti di distorsione degli scambi

(108) I paesi interessati rappresentavano il 53 % di tutte le importazioni di AT durante il PI. Gli AT originari della Cina e della Thailandia, attualmente soggetti a dazi antidumping, rappresentavano un ulteriore 13 % delle importazioni. Benché sia possibile che alcuni produttori esportatori dei paesi interessati decidano di ritirarsi dal mercato comunitario, si può ragionevolmente presumere che la maggior parte di essi continueranno a rifornirlo di AT a prezzi non pregiudizievoli. Inoltre, l'assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli dai paesi interessati renderanno il mercato comunitario più attraente per altre fonti di rifornimento del prodotto in esame.

(109) La continua necessità di importazioni farà sì che rimangano o entrino sul mercato diversi concorrenti dei produttori comunitari. Insieme a questi ultimi, essi garantiranno che gli utilizzatori continuino a poter scegliere tra diversi fornitori del prodotto in esame in concorrenza tra loro.

(110) Per tali motivi, si è concluso in via provvisoria che non vi è alcun motivo di ritenere che l'istituzione dei dazi antidumping proposti inciderà in misura significativa sulla concorrenza. Al contrario, i dazi verrebbero ad eliminare gli effetti di distorsione degli scambi causati dal dumping pregiudizievole.

#### 6. Conclusioni relative all'interesse della Comunità

(111) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso in via provvisoria che è improbabile che l'eventuale incidenza sugli importatori e sulle industrie utilizzatrici sia tale da annullare gli effetti positivi derivanti per l'industria comunitaria dall'istituzione delle misure contro il dumping pregiudizievole. Di conseguenza, si ritiene che non esistano motivi validi e convincenti per non istituire misure antidumping sulle importazioni originarie dei paesi per i quali sono state accertate pratiche di dumping pregiudizievoli.

#### F. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

##### 1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(112) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno adottare misure antidumping provvisorie al fine di impedire che le importazioni in dumping arrechino ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria. Allo scopo di stabilire il livello del dazio, la Commissione ha tenuto conto dei margini di dumping riscontrati e dell'importo del dazio necessario ad eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(113) Per stabilire il livello del dazio necessario ad eliminare il pregiudizio causato dal dumping, sono stati calcolati i margini di pregiudizio. L'aumento di prezzo necessario è stato determinato in base al confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione e il prezzo non pregiudizievole del prodotto in esame venduto dall'industria comunitaria sul mercato comunitario.

(114) Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sommando ai prezzi di vendita effettivi dell'industria comunitaria, dopo averli adeguati a un punto di equilibrio, il margine di profitto che si sarebbe potuto ragionevolmente ottenere in assenza del dumping pregiudizievole. Nell'effettuare il calcolo si è utilizzato un margine di profitto pari al 5 % del fatturato, equivalente cioè a quello raggiunto nel 1997, quando erano in vigore le misure antidumping nei confronti della RPC, della Croazia e della Thailandia e la quota di mercato detenuta dalle importazioni provenienti dai paesi interessati era ancora relativamente bassa.

(115) La differenza risultante dal confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione e il prezzo non pregiudizievole dell'industria comunitaria è stata quindi espressa in percentuale del valore totale cif all'importazione.

## 2. Misure provvisorie

- (116) Sulla scorta di quanto precede, si ritiene che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, debba essere istituito un dazio antidumping provvisorio nei confronti della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia. Tale dazio deve essere istituito al livello dei margini di dumping accertati, fatta eccezione per la Repubblica di Corea e per la società Zeleziarne Podbrezova a.s., per le quali si è accertato che il margine di pregiudizio era inferiore al margine di dumping.
- (117) Sulla scorta di quanto precede, i dazi provvisori sono i seguenti:

Paese	Società	Dazio provvisorio (%)
Repubblica ceca	Mavet a.s.	17,6
	Altri	22,4
Malaysia	Anggerik Laksana Sdn Bhd	59,2
	Altri	75,0
Russia	Tutte le società	43,3
Corea	Tutte le società	41,0
Slovacchia	Zeleziarne Podbrezova a.s.	2,3
	Altri	7,7

## 3. Impegni

- (118) Un produttore esportatore della Slovacchia ha offerto alla Commissione un impegno sui prezzi, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione ha ritenuto che l'impegno era accettabile in quanto la società in questione aveva accettato di vendere il prodotto in esame a livelli di prezzo sufficienti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Inoltre, grazie alle dettagliate relazioni periodiche che la società si è impegnata a presentare, la Commissione potrà esercitare un controllo efficace. Per di più, la società produce e vende esclusivamente il prodotto in esame, perciò il rischio di elusione dell'impegno è limitato.
- (119) Al fine di garantire un effettivo rispetto ed un efficace controllo dell'impegno, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica nel quadro di tale impegno alle autorità doganali competenti, l'esenzione dal dazio antidumping è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato al presente regolamento. Queste informazioni permetteranno inoltre alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali, come pure che tali spedizioni sono coperte dall'impegno. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto in esame presentato in dogana, viene riscossa l'appropriata aliquota del dazio antidumping.
- (120) In caso di sospetta violazione, di violazione o di revoca dell'impegno, può essere imposto un dazio antidumping, in conformità dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base.

## G. DISPOSIZIONE FINALE

- (121) A fini di buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possano presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che tutte le conclusioni relative all'istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, classificabili nei codici NC ex 7307 93 11 (codice TARIC 7307 93 11\*91 e 7307 93 11\*99), ex 7307 93 19 (codice TARIC 7307 93 19\*91 e 7307 93 19\*99), ex 7307 99 30 (codice TARIC 7307 99 30\*92 e 7307 99 30\*98) ed ex 7307 99 90 (codice TARIC 7307 99 90\*92) e 7307 99 90\*98) e originari della Repubblica ceca, della Malaysia, della Russia, della Repubblica di Corea e della Slovacchia.

2. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente per i prodotti fabbricati dalle seguenti società:

Paese	Società	Dazio antidumping provvisorio (%)	Codice addizionale TARIC
Repubblica ceca	Mavet a.s., Trebic	17,6	A323
	Tutte le altre società	22,4	A999
Malaysia	Anggerik Laksana Sdn Bhd, Selangor Darul Ehsan	59,2	A324
	Tutte le altre società	75,0	A999
Russia	Tutte le società	43,3	
Repubblica di Corea	Tutte le società	41,0	
Slovacchia	Zeleziarne Podbrezova a.s., Podbrezova	2,3	A325
	Tutte le altre società	7,7	A999

3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, il dazio antidumping provvisorio non si applica alle importazioni immesse in libera pratica in conformità dell'articolo 2.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.

5. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

*Articolo 2*

1. L'impegno offerto dalla società di seguito indicata nel quadro del presente procedimento antidumping è accettato. Le importazioni di prodotto in esame dichiarate per l'immissione in libera pratica classificabili al seguente codice addizionale TARIC, fabbricato e direttamente esportato (cioè spedito e fatturato) dalla società indicata sotto a un'altra impresa nella Comunità che funge da importatore, sono esentate dal dazio antidumping istituito in forza dell'articolo 1, a condizione che l'importazione avvenga conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Slovacchia	Bohus s.r.o., Nálepková 310, 976 45 Hronec	A329

2. Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esentate dal dazio antidumping a condizione che:

- venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri, al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate in allegato; e
- le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura commerciale.

*Articolo 3*

1. Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. In conformità dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere sentite in merito all'analisi dell'interesse della Comunità e possono presentare le loro osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Pascal LAMY

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

Nella fattura commerciale che accompagna le vendite di accessori per tubi assoggettate a un impegno realizzate nella Comunità dalla società anzidetta devono essere indicate le seguenti informazioni:

- 1) L'intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO».
- 2) Il nome della società menzionata all'articolo 2, paragrafo 1, che rilascia la fattura commerciale.
- 3) Il numero della fattura commerciale.
- 4) La data di rilascio della fattura commerciale.
- 5) Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti nella fattura devono essere sdoganate alla frontiera comunitaria.
- 6) L'esatta descrizione delle merci, e in particolare:
  - il numero di codice del prodotto (NCP),
  - la descrizione delle merci corrispondente al NCP (ad esempio, «NCP 1...», «NCP 2...»),
  - il numero di codice del prodotto della società (ove d'applicazione),
  - il codice NC,
  - la quantità (obbligatoriamente in tonnellate e in pezzi).
- 7) La descrizione delle condizioni di vendita, e in particolare:
  - il prezzo per tonnellata e per pezzo,
  - le condizioni di pagamento applicabili,
  - le condizioni di consegna applicabili,
  - sconti e riduzioni complessivi.
- 8) Il nome della società operante come importatore alla quale la società ha rilasciato direttamente la fattura.
- 9) Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura corrispondente all'impegno, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata dalla [nome della società] nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto dalla [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con regolamento (CE) n. 358/2002. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 359/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 12 febbraio 2002**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda l'uso del SEC 95 ai fini della determinazione del contributo degli Stati membri alla risorsa propria basata sull'IVA**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità <sup>(3)</sup>, stabilisce che il sistema europeo di conti economici integrati (SEC) seconda edizione venga utilizzato quale sistema europeo dei conti economici integrati ai fini del bilancio e delle risorse proprie come definito nel regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio <sup>(4)</sup>, fintantoché sia in vigore la decisione 94/728/CE Euratom del Consiglio <sup>(5)</sup>.
- (2) Non sono più disponibili dati del SEC seconda edizione al livello di dettaglio richiesto per la determinazione della risorsa propria basata sull'IVA.
- (3) Ciò non ha alcuna incidenza sulle procedure concordate per la determinazione della risorsa propria basata sul PNL.
- (4) Ai fini della determinazione dei contributi degli Stati membri al bilancio è auspicabile che siano utilizzati i dati statistici più facilmente disponibili.
- (5) L'utilizzazione dei dati basati sul nuovo sistema europeo di conti economici integrati (SEC 95) ai fini della determinazione della risorsa propria basata sull'IVA non incide sul livello delle risorse proprie e sulla loro ripartizione tra gli Stati membri.
- (6) Il Comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio <sup>(6)</sup>, è stato consultato a norma dell'articolo 3 di detta decisione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2223/96 è inserito il seguente paragrafo:

«1bis. Ai fini della determinazione della risorsa propria basata sull'IVA, in deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono utilizzare i dati basati sul nuovo sistema europeo dei conti economici integrati (SEC 95) fintantoché sia in vigore la decisione 94/728/CE, Euratom.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 266.

<sup>(2)</sup> Parere del Parlamento europeo del 3 aprile 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 16 luglio 2001 (GU C 307 del 31.10.2001, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 995/2001 della Commissione (GU L 139 del 23.5.2001, pag. 3).

<sup>(4)</sup> GU L 155 del 7.6.1989, pag. 1. Regolamento abrogato e sostituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2002.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

P. COX

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. PIQUÉ I CAMPS

**REGOLAMENTO (CE) N. 360/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 febbraio 2002**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	144,8
	204	146,5
	212	143,5
	624	212,2
	999	161,8
0707 00 05	052	189,7
	068	130,1
	624	237,7
	628	171,8
	999	182,3
0709 10 00	220	223,0
	999	223,0
0709 90 70	052	159,3
	204	75,7
	999	117,5
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	53,4
	204	48,6
	212	54,8
	220	56,3
	421	29,6
	508	22,3
	600	59,5
	624	60,8
	999	48,2
	0805 20 10	204
999		77,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	64,1
	204	96,2
	528	97,8
	600	108,4
	624	86,5
	662	27,1
	999	80,0
	0805 50 10	052
600		49,6
999		52,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	41,6
	388	126,2
	400	121,8
	404	93,5
	508	101,1
	528	82,8
	720	122,8
	728	130,0
	999	102,5
	0808 20 50	388
400		107,1
512		84,5
528		80,3
720		116,7
999		95,5

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

## REGOLAMENTO (CE) N. 361/2002 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2002

**che modifica il regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 134/1999 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Il Canada ha designato un nuovo organismo responsabile dell'emissione dei certificati di autenticità. Occorre quindi modificare l'allegato II del regolamento (CE) n. 936/97.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'allegato II del regolamento (CE) n. 936/97, l'organismo «Food Production and Inspection Branch — Agriculture Canada, Direction Générale "Production et Inspection des Aliments" — Agriculture Canada» è sostituito dall'organismo «Canadian Food Inspection Agency — Government of Canada/ Agence Canadienne d'inspection des aliments — Gouvernement du Canada».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 17 del 22.1.1999, pag. 22.

## REGOLAMENTO (CE) N. 362/2002 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2002

**che modifica per la nona volta il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell'Afghanistan, e abroga il regolamento (CE) n. 337/2000<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 105/2002 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 467/2001, la Commissione è abilitata a modificare l'allegato I sulla base delle decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato per le sanzioni contro i talibani.
- (2) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 467/2001 figura l'elenco delle persone e delle entità i cui capitali vengono congelati a norma di detto regolamento.
- (3) Il 15 gennaio 2002, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare la Ariana Airlines dall'elenco delle entità cui si applicano le misure di cui al paragrafo 4, lettera b), della risoluzione 1267. Occorre pertanto modificare in tal senso l'allegato I.
- (4) Il 24 gennaio 2002, il comitato per le sanzioni contro i talibani ha deciso di depennare quattro banche afgane dall'elenco delle entità cui si applicano le misure di cui al

paragrafo 4, lettera b), della risoluzione 1267. Occorre pertanto modificare in tal senso l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Vengono depennate dall'allegato I del regolamento (CE) n. 467/2001 le seguenti entità:

- Afghan Export Bank,
- Agricultural Development Bank of Afghanistan (ADB), Regno Unito,
- Banke Millie Afghan (alias Afghan National Bank; alias Bank E. Millie Afghan), Jada Ibn Sina, Kabul, Afghanistan, e tutti gli altri uffici della Banke Millie Afghan,
- Export Promotion Bank of Afghanistan,
- Ariana Afghan Airlines (ex Bakhtar Afghan Airlines), Afghan Authority Building, PO Box 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan, e tutti gli altri uffici della Ariana Afghan Airlines,
  - conto della Ariana Afghan Airlines presso la Citibank, Nuova Delhi, India,
  - conto della Ariana Afghan Airlines presso la Punjab National Bank, Nuova Delhi, India.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2002.

Per la Commissione

Christopher PATTEN

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 67 del 9.3.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 17 del 19.1.2002, pag. 52.

## REGOLAMENTO (CE) N. 363/2002 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2002

**che modifica il regolamento (CE) n. 1608/2000 che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 80,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1608/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2352/2001 <sup>(4)</sup>, dispone di prorogare fino al 28 febbraio 2002 l'applicazione di alcune disposizioni del Consiglio, abrogate dall'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1493/1999, in attesa che siano messe a punto e adottate le misure esecutive del regolamento suddetto. L'adozione di queste misure di applicazione non sarà completamente messa a punto per il 28 febbraio 2002. Occorre pertanto mantenere in vigore, per un breve periodo supplementare, l'applicazione di alcune disposizioni dei regolamenti del Consiglio abrogate dall'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (2) Il periodo transitorio supplementare non rimette in causa l'attuazione, alla data prevista dal Consiglio, della parte essenziale della riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, poiché i principali elementi delle tematiche contemplate in questi regolamenti sono già disciplinati dal regolamento (CE) n. 1493/1999 o dai regolamenti di applicazione già adottati.

- (3) Per alcune tematiche, in particolare la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, l'adozione delle misure di applicazione è meno avanzata rispetto ad altre a causa della complessità e sensibilità delle materie trattate dal Consiglio in questo capitolo e delle ripercussioni dirette delle misure prese dagli operatori comunitari e dei paesi terzi. È pertanto opportuno prevedere un periodo transitorio supplementare per queste tematiche in modo da consentire l'adozione definitiva di tali misure.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il vino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1608/2000 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, la data del 28 febbraio 2002 è sostituita dalla data del 30 aprile 2002.
- 2) All'articolo 3, la data del 28 febbraio 2002 è sostituita dalla data del 30 aprile 2002.
- 3) Nella parte B dell'allegato, la data del 28 febbraio 2002 è sostituita dalla data del 30 aprile 2002.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 185 del 25.7.2000, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 47.

## REGOLAMENTO (CE) N. 364/2002 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2002

## che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.  
<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.  
<sup>(4)</sup> GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.

## ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	49,42	367,28	452,39	30,23
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	39,91	296,60	365,32	24,41
1.40	Agli 0703 20 00	168,27	1 250,68	1 540,50	102,93
1.50	Porri ex 0703 90 00	111,89	831,62	1 024,33	68,44
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	55,28	410,87	506,08	33,81
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	65,83	489,28	602,66	40,27
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	456,58	562,38	37,58
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	56,49	419,86	517,15	34,55
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	90,36	671,60	827,23	55,27
1.130	Carote ex 0706 10 00	60,94	452,94	557,89	37,28
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	100,50	746,97	920,06	61,48
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	394,67	2 933,37	3 613,10	241,42
1.170	Fagioli:				
1.170.1	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	210,91	1 567,57	1 930,82	129,01
1.170.2	Fagioli (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	202,62	1 505,97	1 854,95	123,94
1.180	Fave ex 0708 90 00	157,74	1 172,40	1 444,08	96,49
1.190	Carciofi 0709 10 00	—	—	—	—
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	627,65	4 665,03	5 746,04	383,94
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	439,81	3 268,89	4 026,37	269,03
1.210	Melanzane 0709 30 00	128,58	955,66	1 177,12	78,65

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	96,95	720,58	887,56	59,30
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	744,83	5 535,95	6 818,77	455,61
1.240	Peperoni 0709 60 10	189,09	1 405,43	1 731,11	115,67
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	78,88	586,25	722,10	48,25
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	176,48	1 311,69	1 615,64	107,95
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	92,40	686,77	845,91	56,52
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	107,39	798,18	983,13	65,69
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	101,85	756,99	932,41	62,30
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	—	—	—	—
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	—	—	—	—
2.60.3	— altre 0805 10 50	—	—	—	—
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	69,67	517,82	637,81	42,62
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	77,90	578,99	713,16	47,65
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	77,90	578,99	713,16	47,65
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	69,21	514,40	633,60	42,34
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche ex 0805 30 90 ex 0805 90 00	107,05	795,67	980,05	65,48
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	57,13	424,66	523,06	34,95
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	64,16	476,83	587,33	39,24

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	168,35	1 251,23	1 541,17	102,98
2.110	Cocomeri 0807 11 00	72,82	541,23	666,65	44,54
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	87,07	647,16	797,13	53,26
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	178,64	1 327,78	1 635,45	109,28
2.140	Pere:				
2.140.1	Pere — Nashi ( <i>Pyrus pyrifolia</i> ), Pere — Ya ( <i>Pyrus bretschneideri</i> ) ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.140.2	altri ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	322,53	2 397,22	2 952,72	197,29
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	576,44	4 284,41	5 277,22	352,61
2.170	Pesche 0809 30 90	302,54	2 248,61	2 769,66	185,06
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	162,86	1 210,46	1 490,96	99,62
2.190	Prugne 0809 40 05	149,64	1 112,18	1 369,90	91,53
2.200	Fragole 0810 10 00	223,32	1 659,86	2 044,49	136,61
2.205	Lamponi 0810 20 10	848,90	6 309,45	7 771,51	519,27
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	1 598,12	11 878,03	14 630,47	977,57
2.220	Kiwis ( <i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	127,40	946,90	1 166,32	77,93
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	154,14	1 145,66	1 411,14	94,29
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	250,67	1 863,12	2 294,86	153,34
2.250	Litchi ex 0810 90 30	165,12	1 227,24	1 511,63	101,00

## REGOLAMENTO (CE) N. 365/2002 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2002

**relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso con origine cumulata ACP/PTOM per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 2603/97 nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di febbraio 2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 2603/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, recante modalità d'applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 174/2002 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2603/97, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione da parte degli Stati membri, la Commissione decide entro quale misura è possibile accogliere le domande presentate e fissa i quantitativi disponibili nell'ambito del lotto successivo.
- (2) In applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CE) n. 2603/97, per le importazioni di riso con origine cumulata ACP/PTOM, il periodo per la presentazione delle domande di titoli per

il mese di gennaio 2002 è stato posticipato ai primi dieci giorni lavorativi del mese di febbraio 2002.

- (3) Dall'esame dei quantitativi per i quali sono state presentate domande nell'ambito del primo lotto del 2002, risulta opportuno rilasciare i titoli per i quantitativi che figurano nelle domande in questione previa applicazione, a seconda dei casi, delle percentuali di riduzione stabilite nell'allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per le domande di titoli di importazione per il riso, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di febbraio 2002 in applicazione del regolamento (CE) n. 2603/97 e trasmesse alla Commissione, i titoli sono rilasciati per i quantitativi che figurano nelle domande previa applicazione, a seconda dei casi, delle percentuali di riduzione fissate nell'allegato.
2. I quantitativi disponibili nell'ambito del lotto successivo sono stabiliti nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU L 30 del 31.1.2002, pag. 33.

## ALLEGATO

Percentuali di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti nell'ambito del lotto per il mese di febbraio 2002 e quantitativi disponibili per il lotto seguente:

Origine	Riduzione %		Quantitativo disponibile per il lotto del mese di maggio 2002 (in tonnellate)	
	Antille olandesi e Aruba	PTOM meno sviluppati	Antille olandesi e Aruba	PTOM meno sviluppati
PTOM (articolo 6) — Codice NC 1006	25,0335	—	—	45,010

**REGOLAMENTO (CE) N. 366/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 febbraio 2002**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

<sup>(4)</sup> GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

## ALLEGATO I

## Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione <sup>(1)</sup>				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) <sup>(2)</sup>	ACP <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(3)</sup>	Bangladesh <sup>(4)</sup>	Basmati India e Pakistan <sup>(5)</sup>	Egitto <sup>(6)</sup>
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	249,91	83,13	120,62		187,43
1006 20 13	249,91	83,13	120,62		187,43
1006 20 15	249,91	83,13	120,62		187,43
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 92	249,91	83,13	120,62		187,43
1006 20 94	249,91	83,13	120,62		187,43
1006 20 96	249,91	83,13	120,62		187,43
1006 20 98	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

<sup>(1)</sup> Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

<sup>(3)</sup> Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

<sup>(4)</sup> Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

<sup>(5)</sup> L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

<sup>(6)</sup> Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

<sup>(7)</sup> Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

<sup>(8)</sup> Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

## ALLEGATO II

## Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	( <sup>1</sup> )	264,00	416,00	249,91	416,00	( <sup>1</sup> )
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	261,09	276,43	310,99	301,17	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	276,44	266,62	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	34,55	34,55	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(<sup>1</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

**REGOLAMENTO (CE) N. 367/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 febbraio 2002**  
**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi.
- (2) Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 <sup>(4)</sup>.
- (3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità.
- (4) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva. Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per

tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato.

- (5) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni.
- (6) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario.
- (7) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo.
- (8) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato.
- (9) Il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 27 febbraio 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1509 10 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 10 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2002/17/CE DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2002

recante modifica della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento della legislazione degli Stati membri relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari <sup>(1)</sup>, e in particolare l'articolo 3,

dopo aver consultato il comitato scientifico per l'alimentazione umana,

considerando quanto segue:

- (1) In base a nuove informazioni di cui dispone il comitato scientifico per l'alimentazione umana, l'uso di taluni monomeri provvisoriamente consentiti a livello nazionale, come pure di altri monomeri di cui è stato richiesto l'uso dopo l'adozione della direttiva 90/128/CEE della Commissione, del 23 febbraio 1990, relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari <sup>(2)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/62/CE <sup>(3)</sup>, possono essere inclusi nell'elenco comunitario delle sostanze ammesse di cui all'allegato II della direttiva 90/128/CEE.
- (2) L'allegato III della direttiva 90/128/CEE contiene un elenco incompleto degli additivi che possono essere impiegati nella produzione di materiali e oggetti di plastica. Detto elenco deve essere modificato per includervi altri additivi, sottoposti a valutazione dal comitato scientifico per l'alimentazione umana.
- (3) Per talune sostanze, le restrizioni già in atto a livello comunitario devono essere modificate in base alle informazioni disponibili.
- (4) L'attuale elenco degli additivi è incompleto in quanto non contiene tutte le sostanze attualmente ammesse in uno o più Stati membri. Di conseguenza, tali sostanze continuano ad essere disciplinate dalla legislazione nazionale soltanto in attesa di una decisione di inserimento nell'elenco comunitario.
- (5) La presente direttiva fissa specifiche soltanto per poche sostanze. Le altre sostanze che possono richiedere una specifica permangono disciplinate a tal fine dalla legisla-

zione nazionale fino a quando non sia adottata una decisione a livello comunitario.

- (6) La direttiva 90/128/CEE va pertanto modificata.
- (7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### Articolo 1

Gli allegati II, III, V e VI della direttiva 90/128/CEE sono modificati in conformità all'allegato della presente direttiva.

### Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 28 febbraio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano dette disposizioni in modo da:

- a) consentire il commercio e l'utilizzazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari conformi alla presente direttiva, a decorrere dal 1° marzo 2003;
- b) vietare la fabbricazione e l'importazione nella Comunità di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari non conformi alla presente direttiva, a decorrere dal 1° marzo 2004. Tuttavia, per i materiali e gli oggetti che contengono divinilbenzene e non sono conformi alle restrizioni stabilite dalla presente direttiva, essi ne vietano la fabbricazione e l'importazione nella Comunità a decorrere dal 1° marzo 2003.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri decidono in merito alle modalità di detto riferimento.

### Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 38.

<sup>(2)</sup> GU L 75 del 21.3.1990, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU L 221 del 17.8.2001, pag. 18.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2002.

*Per la Commissione*  
David BYRNE  
*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

Gli allegati della direttiva 90/128/CEE sono modificati come segue:

1) l'allegato II è modificato come segue:

a) al punto 8:

i) la definizione di QM(T) è sostituita dalla seguente:

«QM(T)= Quantità massima di sostanza "residua" ammessa del materiale o oggetto espressa come quantità totale del gruppo o della(e) sostanza(e) indicata(e). Ai fini della presente direttiva, la sostanza nel materiale o nell'oggetto deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato;»

ii) il seguente testo è inserito dopo QM(T):

«QMA= Quantità massima di sostanza "residua" ammessa nel materiale o oggetto finito espressa in mg per 6 dm<sup>2</sup> della superficie a contatto con i prodotti alimentari. Ai fini della presente direttiva, la quantità della sostanza nella superficie del materiale o dell'oggetto deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato;

QMA(T)= Quantità massima di sostanza "residua" ammessa nel materiale o oggetto espressa in mg del totale del gruppo o della(e) sostanza(e) indicata(e) per 6 dm<sup>2</sup> della superficie a contatto con i prodotti alimentari. Ai fini della presente direttiva, la quantità della sostanza nella superficie del materiale o dell'oggetto deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato;»

iii) le definizioni di LMS e LMS(T) sono sostituite dalle seguenti:

«LMS= Limite di migrazione specifica nel prodotto o simulante alimentare, qualora non diversamente specificato. Ai fini della presente direttiva, la migrazione specifica della sostanza deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato;

LMS(T)= Limite di migrazione specifica nel prodotto o simulante alimentare, espresso come totale del gruppo o sostanza(e) indicata(e). Ai fini della presente direttiva, la migrazione specifica della sostanza deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato.»;

b) la sezione A è così modificata:

i) sono inseriti i seguenti monomeri e altre sostanze di partenza:

N. REF.	N. CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
13620	10043-35-3	Acido borico	LMS(T) = 6 mg/kg (23) (espresso come boro), fatte salve le disposizioni della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32)
16650	00127-63-9	Difenilsolfone	LMS(T) = 3 mg/kg (25)
18897	16712-64-4	Acido 2 idrossi-6-naftoico	LMS = 0,05 mg/kg
18898	103-90-2	N-(4-idrossifenil) acetamide	Da usarsi soltanto come cristalli liquidi e dietro uno strato barriera in plastiche multistrato
22332	28679-16-5	Miscela di (40 % w/w) 2,2,4-trimetilnesano-1,6-diisocianato e (60 % w/w) 2,4,4-trimetilnesano-1,6-diisocianato	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO (26)

ii) per i seguenti monomeri e sostanze di partenza, il contenuto della colonna «Restrizioni e/o specifiche» è sostituito da quello seguente:

N. REF.	N. CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
13510	01675-54-3	Etere di (2,2-bis(4-idrossifenil)propano bis (2,3-epossi-propano) (= Badge)	In conformità della direttiva 2002/16/CE della Commissione, del 20 febbraio 2002, sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 51 del 22.2.2002, pag. 27)
13560	05124-30-1	Bis(4-isocianatocicloesil)metano	Cfr. «4,4'-diisocianato di dicioesilmetano»
14650	00079-38-9	Clorotrifluoroetilene	QMA = 0,5 mg/6 dm <sup>2</sup>
14950	03173-53-3	Isocianato di cicloesile	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)
15700	05124-30-1	4,4'-diisocianato di dicioesilmetano	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)
16240	00091-97-4	4,4'-diisocianato-3,3'-dimetildifenile	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)
16570	04128-73-8	4,4'-diisocianato dell'etere difenilico	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)
16600	05873-54-1	2,4'-diisocianato di difenilmetano	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)
16630	00101-68-8	4,4'-Diisocianato di difenilmetano	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)
18640	00822-06-0	Diisocianato di esametilene	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)
19110	04098-71-9	1-isocianato-3-isocianatometil-3,5,5-trimetilcicloesano	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)
22420	03173-72-6	1,5-diisocianato di naftalene	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)
22570	00112-96-9	Isocianato di ottadecile	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)
25210	00584-84-9	2,4-diisocianato di toluene	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)
25240	00091-08-7	2,6-diisocianato di toluene	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)
25270	26747-90-0	2,4-diisocianato di toluene, dimero	QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) (26)

iii) i seguenti monomeri e sostanze di partenza sono trasferiti dalla sezione B alla sezione A:

N. REF.	N. CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
13075	00091-76-9	Benzoguanamina	Cfr. «2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazina»
13720	00110-63-4	1,4-butandiolo	LMS(T) = 0,05 mg/kg (24)
15310	00091-76-9	2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazina	QMA = 5 mg/6 dm <sup>2</sup>
16690	01321-74-0	Divinilbenzene	QMA = 0,01 mg/6 dm <sup>2</sup> LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa) per la somma di divinilbenzene e etilvinilbenzene e conforme alle specifiche di cui all'allegato V
16697	00693-23-2	Acido n-dodecandioico	
25840	03290-92-4	Trimetacrilato di 1,1,1-trimetilpropano	LMS = 0,05 mg/kg

2) l'allegato III è modificato come segue:

a) la tabella della sezione A è modificata come segue:

i) sono inseriti i seguenti additivi:

N. REF.	N. CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
36840	12007-55-5	Bario tetraborato	LMS(T) = 1 mg/kg espresso come bario (12) e LMS(T) = 6 mg/kg (23) (espresso come boro), fatte salve le disposizioni della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32)
40320	10043-35-3	Acido borico	LMS(T) = 6 mg/kg (23) (espresso come boro), fatte salve le disposizioni della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32)
40580	00110-63-4	1,4-butandiolo	LMS(T) = 0,05 mg/kg (24)
71670	178671-58-4	Tetrakis (2-ciano-3,3-difenilacrilato) di pentaeritrite	LMS = 0,05 mg/kg
87040	01330-43-4	Sodio tetraborato	LMS(T) = 6 mg/kg (23) (espresso come boro) fatte salve le disposizioni della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32)

ii) per i seguenti additivi, il contenuto della colonna «Restrizioni e/o specifiche» è sostituito da quello seguente:

N. REF.	N. CAS	Nome	Restrizione e/o specifiche
37360	000100-52-7	Benzaldeide	In conformità con la nota 9 dell'allegato VI
40120	68951-50-8	bis(polietilenglicole)idrossimetilfosfonato	LMS = 0,6 mg/kg
41680	000076-22-2	Canfora	In conformità con la nota 9 dell'allegato VI

iii) il seguente additivo è soppresso:

N. REF.	N. CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
40020	110553-27-0	2,4-Bis(ottilmetile)-6-metilfenolo	LMS = 6 mg/kg

b) la tabella della sezione B è modificata come segue:

i) sono inseriti i seguenti additivi:

N. REF.	N. CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
45650	6197-30-4	Acido 2-ciano-3,3-difenil-2-propenoico,2-etilesil estere	LMS = 0,05 mg/kg
68860	04724-48-5	Acido n-ottilfosfonico	LMS = 0,05 mg/kg
95000	28931-67-1	Copolimero trimetacrilato-metil metacrilato di trimetilolpropano	

ii) per il seguente additivo, il contenuto della colonna «Restrizioni e/o specifiche» è sostituito da quello seguente:

N. REF.	N. CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
39120	—	Cloridrati di n,n-bis(2-idrossimetil)alchil(C8-C18)ammina	LMS(T) = 1,2 mg/kg (13) espresso come ammina terziaria (espresso escludendo HCl)
51570	00127-63-9	Difenilsolfone	LMS(T) = 3 mg/kg (25)

3) l'allegato V è modificato come segue:

le seguenti specifiche sono inserite nella tabella della parte B:

N. PM/REF.	Altre specifiche
16690	Divinilbenzene Può contenere fino al 40 % di etilvinilbenzene

4) l'allegato VI è modificato come segue:

a) le note (12) e (13) sono sostituite dal testo seguente:

«(12) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF.: 36720, 36800, 36840 e 92000 non deve superare la restrizione indicata.

(13) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF.: 39090 e 39120 non deve superare la restrizione indicata.»

b) sono aggiunte le seguenti note:

«(23) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF.: 13620, 36840, 40320 e 87040 non deve superare la restrizione indicata.

(24) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF.: 13720 e 40580 non deve superare la restrizione indicata.

(25) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF.: 16650 e 51570 non deve superare la restrizione indicata.

(26) QM(T) significa in questo caso specifico che la somma delle quantità residue delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF.: 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240, 25270 non deve superare la restrizione indicata.»

**DIRETTIVA 2002/18/CE DELLA COMMISSIONE****del 22 febbraio 2002****che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l'iscrizione della sostanza attiva isoproturon**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/103/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 <sup>(4)</sup>, prevede l'adozione di un elenco di sostanze attive di prodotti fitosanitari che devono essere valutate ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Detto elenco figura nel regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione <sup>(5)</sup>, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95, e comprende l'isoproturon.
- (2) Gli effetti dell'isoproturon sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Conformemente al regolamento (CE) n. 933/94, la Germania è stata designata Stato membro relatore. Il 30 luglio 1999 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione e raccomandazioni, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (3) La relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente. Il riesame si è concluso il 7 dicembre 2001 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione concernente l'isoproturon.
- (4) Dal riesame non sono emersi problemi o questioni che richiedano una consultazione del comitato scientifico per i vegetali.
- (5) Dalle valutazioni effettuate si può prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva suddetta soddisfino in generale le esigenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere la sostanza attiva di cui trattasi nell'allegato I della direttiva citata, affinché in tutti gli Stati membri l'autorizzazione per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possa essere concessa conformemente alle disposizioni della medesima direttiva.
- (6) Occorre stabilire un periodo durante il quale gli Stati membri devono, dopo l'iscrizione dell'isoproturon nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, modificare o revocare, a seconda del caso, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva. In particolare, i prodotti fitosanitari non possono essere autorizzati a meno che non venga tenuto debitamente conto delle condizioni associate all'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I e dei principi uniformi stabiliti nella direttiva sulla base di un fascicolo che soddisfi i requisiti relativi ai dati previsti.

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 313 del 30.11.2001, pag. 37.<sup>(3)</sup> GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.<sup>(4)</sup> GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.<sup>(5)</sup> GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.

- (7) Il rapporto di riesame della Commissione è necessario per la corretta applicazione, da parte degli Stati membri, di vari punti dei principi uniformi stabiliti nella direttiva 91/414/CEE. È quindi opportuno prevedere che gli Stati membri tengano o mettano a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, il rapporto di riesame definitivo (escluse le informazioni riservate). Qualora il rapporto di riesame debba essere aggiornato per tener conto di nuovi sviluppi tecnici e scientifici, le condizioni di iscrizione della sostanza in causa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dovranno anch'esse essere modificate conformemente alla direttiva.
- (8) Prima di procedere all'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I, occorre fissare un termine ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti che ne derivano. Inoltre, una volta effettuata l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE ai prodotti fitosanitari contenenti l'isoproturon. In particolare, essi dovranno riesaminare in tale periodo le autorizzazioni esistenti e, ove necessario, rilasciare nuove autorizzazioni conformi alla direttiva citata. Occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di ciascun prodotto fitosanitario conformemente ai principi uniformi specificati dalla stessa direttiva. Nel caso di prodotti fitosanitari contenenti più sostanze attive, la valutazione completa sulla base di tali principi potrà essere effettuata solo se tutte le sostanze attive in questione sono state iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (9) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### *Articolo 1*

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente a quanto disposto nell'allegato della presente direttiva.

#### *Articolo 2*

Gli Stati membri tengono il rapporto di riesame dell'isoproturon (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE) a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, o lo mettono a loro disposizione su richiesta specifica.

#### *Articolo 3*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

In particolare, essi modificano o revocano, ove del caso e conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti isoproturon come sostanza attiva, entro il termine suddetto.

Quando gli Stati membri adottano le suddette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Per quanto attiene al processo di esame e di decisione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti previsti nell'allegato III della suddetta direttiva, il termine per modificare o revocare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti isoproturon come unica sostanza attiva è il 1° gennaio 2007.

3. Per i prodotti fitosanitari contenenti isoproturon insieme con un'altra sostanza attiva inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, il termine per modificare o revocare le autorizzazioni scade quattro anni dopo l'entrata in vigore della direttiva che ha modificato l'allegato I della direttiva 91/414/CEE con l'iscrizione dell'ultima di tali sostanze.

*Articolo 4*

La presente direttiva entra in vigore il 1º gennaio 2003.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2002.

*Per la Commissione*  
David BYRNE  
*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

Sostanza da inserire nella tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CE

N.	Nome comune numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza <sup>(1)</sup>	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«28	Isoproturon CAS n. 34123-59-6 CIPAC n. 336	3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea	970 g/kg	1° gennaio 2003	31 dicembre 2012	<p>Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come diserbante.</p> <p>Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell'isoproturon, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato fitosanitario permanente il 7 dicembre 2001. Per effettuare tale valutazione globale, gli Stati membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile, nonché in condizioni climatiche specifiche o secondo tassi più elevati di quelli indicati nel rapporto di riesame e, se del caso, devono applicare misure di attenuazione dei rischi,</li> <li>— devono rivolgere particolare attenzione all'impatto sugli organismi acquatici e procurare che nelle condizioni di autorizzazione siano incluse, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.</li> </ul>

<sup>(1)</sup> Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nei rapporti di riesame.»

---

# RETTIFICHE

---

**Retifica del regolamento (CE) n. 174/2002 della Commissione, del 30 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2603/97 recante modalità d'applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 30 del 31 gennaio 2002)*

A pagina 34, articolo 1, punto 5, «Articolo 6, paragrafo 5»:

*anziché:* «... lavorato o semilavorato sono validi ...»,

*leggi:* «... lavorato o semilavorato nonché per le rotture di riso sono validi ...».

---

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

---

(5651672/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA  
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**  
LIBRERIA DE LUCA  
Via Riccitelli, 6

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69  
GULLIVER LIBRERIE  
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30-32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA  
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20-23  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**  
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA  
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
GIURIDICA EDINFORM  
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaletto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO  
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
LIBRERIA EDICOLA CARINCI  
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO  
Via San Martino della Battaglia, 35

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A  
LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcantonio Colonna, 68-70  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI  
& DARIO CERIOLI  
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE  
Viale Matteotti, 43/A-45

## LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
LIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 13-15  
FOROBONAPARTE S.r.l.  
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**  
LIBRERIA GALASSIA  
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8



Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

**MARCHE**

- ◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOFILA  
Via Ugo Bassi, 38

**MOLISE**

- ◇ **CAMPOBASSO**  
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.  
Via Capriglione, 42-44  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81-83

**PIEMONTE**

- ◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE I.C.A.P.  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**  
CARTOLIBRERIA COPPO  
Via Galileo Ferraris, 70

**PUGLIA**

- ◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 176/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA PATIERNO  
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

- ◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11  
LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42

**SICILIA**

- ◇ **ACIREALE**  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8-10  
CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194
  - ◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17
  - ◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111
  - ◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106-108
  - ◇ **CATANIA**  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etnea, 393  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 56  
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA  
Via Vittorio Emanuele, 137
  - ◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132-134
  - ◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55
  - ◇ **PALERMO**  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15-19  
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villaermosa, 28  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Galletti, 225
  - ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259
  - ◇ **SIRACUSA**  
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA  
Piazza Euripide, 22
  - ◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8
- TOSCANA**
- ◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
  - ◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»  
Via Cavour, 46/R  
LIBRERIA MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22/R  
LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**  
NUOVA LIBRERIA  
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23-27  
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO  
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45-47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

- ◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

- ◇ **BELLUNO**  
LIBRERIA CAMPDEL  
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**  
LIBRERIA CANOVA  
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**  
LIBRERIA SAMBO  
Via Torre Belfredo, 60
- ◇ **VERONA**  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigetto, 43  
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11



## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002 (Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002  
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

#### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro		Euro
<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale .....	271,00	- annuale .....	56,00
- semestrale .....	154,00	- semestrale .....	35,00
<b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale .....	222,00	- annuale .....	142,00
- semestrale .....	123,00	- semestrale .....	77,00
<b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		<b>Tipo F</b> - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale .....	61,00	- annuale .....	586,00
- semestrale .....	36,00	- semestrale .....	316,00
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		<b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale .....	57,00	- annuale .....	524,00
- semestrale .....	37,00	- semestrale .....	277,00
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale .....	145,00		
- semestrale .....	80,00		

*Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale .....	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	0,80
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	1,50
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	0,80
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	0,80
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione .....	0,80

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	86,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	0,80

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	55,00
Prezzo di vendita di un fascicolo separato .....	5,00

#### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	253,00
Abbonamento semestrale .....	151,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	0,85

#### Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo .....	188,00
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni .....	175,00
Volume separato .....	17,50

#### TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga .....	20,24
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga .....	7,95

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.**

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
☎ 800-864035



\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 2 0 4 2 9 \*

€ **8,80**